



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>


<36635347420015

<36635347420015

Bayer. Staatsbibliothek

~~217~~

DIFESA
DEL DOMINIO
DE CONTI DELLA GHERARDESCA
SOPRA
LA SIGNORIA DI DONORATICO, BOLGHERI, CASTAGNETO &c
RACCOMANDATA
ALLA
PROTEZIONE DELLA REAL CORONA DI
TOSCANA.



LUCCA MDCCLXXI.
PRESSO GIO: RICCOMINI
CON APPROV. DE SUPERIORI.

C. Fracchi



ILL. E CLL. SIGNORI

STATO DELLA QUESTIONE.

I Conti della Gherardesca da tempo immemorabile signoreggiarono un lungo tratto del Littorale Toscano. Celebrati sono nelle nostre Istorie i fatti illustri e gli strepitosi avvenimenti, onde acquistarono tanta gloria e per cui furono considerati fra quei potenti Dinasti che si divisero i Domini d'Italia, facendo rango nella Società delle Nazioni. Grande e potentissima Famiglia derivante dal Regio Sangue degli *Adalberti* per molto tempo conservò con le armi quei caratteri di Nobiltà generosa che sempre la distinsero, dominò in varie parti della *Corfica* e della *Sardegna*, e sostenne in *Pisa* per lunga successione la gloria del Principato. Una singolar prova di grandezza saranno sempre le Memorie della stretta profinità di Sangue per cui si unì con l'*Imperial Casa di Svevia*, con le *Reali d'Aragona*, di *Castiglia*, con gli *Estensi*, gl'*Il-dobrandeschi*, *Conti Guidi*, *Gonzaga*, con i *Principi d'Urbino*, di *Carpi*, di *Montefelero*, di *Trevigi*, con i *Savelli*, *Orsini*, *Carrarese*, *Appiani*, con la Real Casa dei *Medici*, ed altre Dominanti nell'Italia.

Ma siccome non era di *Legge Salica*, e perciò non fu curato quell'ordine di successione che meglio potea conservarne e lo splendore e la forza ritenendo uniti i Domini, decadde nel Secolo XIV. dalla sua primiera grandezza, essendosi propaga-

ta con diffusione e divisa in parti troppo minute. Per altro ancor dieci anni avanti il primo acquisto che i Fiorentini fecero di Pisa, ritenne tante forze da poter' assaltare con esercito poderoso questa Città medesima, recarle gravissimo danno, ed obbligarla ad una *Pace svantaggiosa*.

Così tanto si resse da salvare una parte dei suoi Dominj, e da unirsi nella Guerra Pisana con il Comune di Firenze, che l'accollse nel MCDV. con un solenne *Trattato di Alleanza Ineguale, e con un Atto di Accomandigia*. Fu allora che la Protezione del Dominio dei Gherardeschi si collocò fra le *Prerogative della Corona Toscana*.

In tal modo crederono di aver riacquistata la pace e la fermezza del loro Stato, ma questa fu mal sicura ed incerta perchè turbata dalla continua asprissima guerra mossa ai medesimi dalle inferiori Magistrature del Comune, le quali secondo il costume di quei tempi calamitosi spesso ne tentarono l'oppressione, e in guisa tale li ridussero a mal partito da rimaner più desiderio che speranza di salvare il tenue avanzo dell'antico Patrimonio. Ma pure per tante maniere insidiose non restarono oppressi, furono sostenuti vigorosamente dalla *Suprema Giustizia della Repubblica*, e volle la fortuna che la Contea come *Raccomandata*, i Conti come *Padroni di essa* e come *Franchi Alleati* giungessero ai tempi del Principato.

La gloriosa Memoria del *Granduca Cosimo I.* riguardò con tenerezza lo Stato infelice della Famiglia, e ben conoscendo non aver questa altro appoggio se non che nella Protezione della Corona Toscana, conservò alla medesima i suoi Diritti, assai contribuendo al mantenimento di quelli il Matrimonio del *Conte Ugo con Costanza dei Medici Cugina del Granduca*. La pietà dei Clementissimi Successori proseguì a beneficiare i Conti, i quali benchè spesso involti in grave affanno, e dopo i più forti e replicati colpi di fortuna contraria, superarono i vigorosi assalti di varie Magistrature, che *opponendosi alla Suprema Giustizia degli ottimi Principi*, sempre anelarono di avanzare la propria gloria sulla rovina della Famiglia, e furono allora sem-

pre-

pre intente a stabilire una barriera impenetrabile fra la Verità e il Trono.

Ma tanto potè la Fede pubblica, tanto valse la forza della Giustizia, che la Contea conservò il suo *carattere di Raccomandata*, e quella condizione di libertà che non poteva impugnarsi se non giustificando l'infrazione dei patti e censurando l'esecuzione delle Leggi. Così pervenne benchè a grande stento fino al Regno del *Granduca Cosimo III.*, il quale impietoso di tanti danni, volle restituirle la pace, reintegrarla nei Diritti Giurisdizionali, e in questa parte di sì grave momento ritirare a suoi principj l'Accomandigia.

Scorse non poco tempo in cui risentì il frutto di sì valevole Patrocinio, e l'evidente certezza della Protezione Sovrana felicità lungamente la Contea. La mutazione accaduta dipoi nel Governo del nostro Stato, ed il conseguente faustissimo avvenimento al Trono dell'*Augustissima Memoria dell'Imperator Francesco*, risvegliarono nel nuovo Ministero una doverosa e giusta premura per verificare le ragioni onde i Gherardeschi si dicevano *Padroni di un Paese Raccomandato alla Corona*. Si dubitò se fossero compresi sotto la censura della Legge dei Feudi del MDCCXLIX., ma facile fu allora il mostrare che non vi erano soggetti, e le cose rimasero nell'antecedente Stato di sicurezz.

Le premure istesse si rinuovarono ancor dopo la felicissima Asunzione al Trono di S. A. R. il nostro *Clementissimo Sovrano*, e da queste devonsi ripetere il motivo del presente Affare. Nella supposizione che la Gherardesca fosse un *Feudo Dato* e non già una *Signoria Raccomandata*, è ben da credere che sul principio con una Supplica o segreta Informazione, di cui non abbiain contezza, fosse presentato a S. A. R. l'affare nell'aspetto della più rischiarata evidenza per *concludere che la Contea fosse soggetta alla Legge dei Feudi*, giacchè fu partecipato ai Conti il Sovrano Rescritto del dì 8. Maggio MDCCLXIX. in cui si dice „ S. A. R. vuole che la Pratica Segreta intimi „ i Conti della Gherardesca a giustificare dentro il termine di

„ un mese avanti di essa, di aver pubblicato nella lor Contea
 „ di Castagneto Bolgheri e Donoratico a forma della Legge
 „ Generale sopra i Feudi del dì 21. Aprile MDCCXLIX., tan-
 „ to la detta Legge sopra i Feudi, che tutte le altre Leg-
 „ gi Generali promulgate nel Granducato, e quando non le
 „ abbiano pubblicate, a farlo dentro il suddetto termine con
 „ revocar quelle che indebitamente potessero aver promulga-
 „ te in nome proprio. E spirato il preaccennato termine, la
 „ Pratica suddetta riferisca prontamente ciò che sarà seguito
 „ in conseguenza delle presenti Sovrane Ordinazioni „.

Appena può immaginarsi non che descriversi la desolazione e lo smarrimento totale in cui si trovò la Famiglia, conoscendo che il pubblicare le Leggi Toscane significava il perdere ogni Dominio, e veder consumata in un momento la gloria dei Diritti Signoriali ritenuta nel corso di tanti Secoli. In sì pericolosa situazione altro scampo non vidde se non che il ricorso alla generosa Pietà del Clementissimo Sovrano, umiliando una Supplica acciò si facesse luogo ad esporre quelle ragioni per cui è assicurata di non esser compresa sotto l'Ordinazione Feudale.

In seguito dell'umilissima Rimostranza, il magnanimo Cuore di S. A. R. si prestò alle Suppliche dei Conti, rescrivendo (1)
 „ La Pratica Segreta esamini l'enunciata pretesione dei Suppli-
 „ canti, e sentito il Luogo-Tenente Fiscale, o chi altri occor-
 „ re, referisca con dire il suo sentimento, fermo stante però
 „ nelle altre parti il precitato Motuproprio degli 8. Maggio
 „ prossimo passato „.

Si fecero in seguito diversi atti all'oggetto che i Conti pubblicassero le Leggi Toscane, ed essi ebbero sempre nuovo ricorso alla Sovrana Beneficenza *loro unico sostegno, ed unica speranza*. Finalmente (2) supplicarono perchè non si effettuasse variazione alcuna, e perchè il *Consiglio di Pratica* stabilmente assumesse l'Esame sopra la pubblicazione della Legge dei Feu-

(1) Nel dì 7. Giugno MDCCXLIX.

(2) Nel dì 6. Luglio MDCCXLIX.

Feudi. Fu allora che io richiesto di esporre le ragioni, per le quali sono nella persuasione costantissima che difendendo i Diritti dei Signori Conti si sostenga la Verità e la Giustizia, mi trovai nel dovere di presentarmi al Regio Trono. La fama che ha diffusi per ogni dove i pregi e la gloria di un Sovrano beneficentissimo farà sempre minore del vero, non potendo esprimersi con quali sentimenti di paterna Clemenza e con quali riflessi di ferma Giustizia, il di lui Volere Supremo si determinasse a concedere ogni libertà per la difesa. Ottennero in conseguenza i Signori della Gherardesca per mezzo di un *Viglietto della Real Segreteria*, che il Clarissimo Consiglio di Pratica discutesse l'affare e ne formasse la sua Relazione.

Profittando della Grazia speciale accordata dalla Regia Clemenza, in cui risiede il Supremo Arbitrio e Potestà sopra ogni loro Fortuna, con la maggior sollecitudine furono avanti il Consiglio, portando il *Contratto di Accomandigia* che i loro Autori stipularono nel MCDV. con il Comune di Firenze. Patto solennissimo che da quel tempo fino a noi senza interruzione alcuna sempre interessò la Fede Pubblica, e per mezzo del quale si dimostra non aver la Contea alcuno dei Caratteri da esser compresa nell' Ordinazione Feudale. Questi e simili Documenti incontrastabili risolvevano ogni dubbio; ma i Signori Conti altrimenti non seppero qual cosa pensarne, niuna replica sentendo per la parte del Fisco.

Se non che alquanto dopo (1) ad istanza del medesimo, fu prescritto un termine di otto giorni ad avere esposte le ragioni dei Conti. Ma questi protestarono di trovarsi nell'impossibilità di presentare alcun Documento, non potendosi senza dubbio produrre se non quelli che fossero relativi alle opposizioni, le quali per anco ignoravano. Con breve Allegazione di poi (2), nuovamente mostrarono non esser la Contea compresa nella Ordinazione Feudale, ed insieme con desiderio vi-

vici

(1) Nel dì 30. Agosto MDCCLXIX.

(2) Nel dì 20. Settembre MDCCLXIX.

vissimo richiesero le Scritture Contrarie, essendo certo che senza aver cognizione di quanto veniva opposto, non potevano indicarsi i Documenti valevoli alla difesa.

Piacque in seguito al Clarissimo Consiglio di decretare (1) per la Comunicazione degli Scritti Contrarj (2), e di assegnare alle nostre repliche il termine di due mesi, prolungato di poi ai due consecutivi. Dentro quel tempo i Conti si fecero gloria di dedurre le loro ragioni (3), alle quali dopo molti mesi (4) rispose il Fisco con una sua *Terza Scrittura*, che da noi si credè copiosamente confutata col dare sopra la medesima dopo alquanti giorni alcune Osservazioni Marginali.

Chiunque legga ancor di passaggio le contrarie Scritture conoscerà al colpo d'occhio che il Dottissimo Signor Difensore del Fisco si avvide presto che sosteneva un' assunto affatto prodigioso, nel voler caratterizzare la Contea dei Gherardeschi per un *Feudo Dato e soggetto alla Cesarea Ordinazione*, e conoscerà che egli procurò subito di variar la Questione involgendola a tal oggetto nell' oscurità dei tempi trascorsi col dissepellire e richiamare a nuova vita le cose accadute per fino nel Secolo XII., ed avviluppandola in molte e varie ricerche affatto estranee, e dubbiezze e questioni remotissime da quei termini in cui volle circoscriverla e limitarla con i suoi Rescritti la Suprema Benefica Volontà di S. A. R.

Tanta inversione di cose ci obbligò a rammentar sempre le ragioni e i fondamenti su i quali sostengono i *Possessi immemorabili*, ci forzò a riandare i fatti mandati in obliuione dal lungo corso dei Secoli, e ci costrinse a trattar questioni che i Conti non avrebbero mai promosse; e quando si vide che il Fisco volle parlare delle Tratte della Contea, e volle computare altri somiglianti Fatti come urgentissimi argomenti per toglierle ogni Diritto, bisognò rispondere e mostrar l' origine ed

il

(1) Nel dì 21. febbrajo MDCCLXX.

(3) Nel dì 2. Luglio MDCCLXX.

(2) Questi consistono in due Scritture, e due Sommarj dati il dì 2. Marzo MDCCLXX.

(4) Nel Gennajo del MDCCLXXI.

il progresso di tali pratiche, e far conoscere che i Conti non hanno alcun motivo di timore ancora quando si volessero porre ad esame scrupoloso e minuto i titoli e le ragioni tutte sopra le quali riposa la loro Supremazia nella Contea.

Così le molte e diverse opposizioni ci forzarono a trovare ed esporre un numero grandissimo di fatti, e ci condussero alla inevitabile necessità di veder crescere in gran volume questa Difesa, la quale poteva contenersi in poche pagine, qualora il Fisco si fosse contentato di non oltrepassare i limiti fissati dal Supremo Volere.

Dunque proponendosi alle Signorie LL. III. e CII. la questione ai termini dei Sovrani Rescritti, *lo Stato di essa riducesi unicamente a vedere se la Contea della Gherardesca sia soggetta alla Legge sopra i Feudi Toscani del MDCCXLIX. (1).* Tale ispezione è chiara e semplice, non involve discussioni penose, nè dispendiose ricerche, e lo scioglimento di essa è piano naturale certo quanto è certa l'evidenza istessa.

Ai termini poi e nel senso delle Contrarie Scritture la Questione mutasi onninamente di aspetto, mentre si vorrebbe disputare in sostanza, *se i Conti della Gherardesca debbano essere spogliati di quel miserabile e lacero avanzo dell'antica loro grandezza, e di quel piccolo Territorio che per dono singolare della Provvidenza ritengono da tempo immemorabile.*

Perciò il risultato generale delle nostre ricerche e di questa Difesa, sarà quello di mostrar principalmente che la *Gherardesca non è soggetta all' Ordinazione Feudale Toscana*, ed insieme di far conoscere contro tutte le pretese e gli argomenti del Fisco, che *la Contea dei Gherardeschi è una Signoria Raccomandata alla Sovrana Protezione di S. A. R.* a cui era riservato il restituire una sicura e durevole pace a questa il-

* *

lu-

(1) Il Ch. Signor Difensore Contrario Scrittur. I. pag. 13. osserva che la nostra questione consiste nel vedere „ *Se devano* „ *si o no i tre Castelli dei quali si trat-*

„ *ta venir sottoposti alla Legge dei Feu-* „ *di* „. Ciò non ostante nella parte maggiore delle sue Scritture si prende il diletto d'impugnarlo estesamente.

lustre Famiglia (1), perchè i Diritti della medesima si sostengono sopra l'evidenza risultante dai Fatti i quali siamo per indicare con l'Ordine seguente.

(1) Lo Spanhemio de Us. & Pr. Num. Tom. II. Diss. XIII. pag. 571. riporta una Medaglia battuta all'Imp. Nerva in occasione di aver giudicato contro il Fisco. Nel MDCLXXX. fu pure coniata una Medaglia a Luigi XIV., in simile

occorrenza, giacchè siccome racconta il *Meneftrier Hist. de Louis le Grand par les Medailles* „ le Roy pouvant decider „ en sa faveur, donna sa voix en faveur „ des particuliers, & perdit ainsi sa cause „ se par son seul suffrage.

INDICE

DELLE PARTI E DEGLI ARTICOLI.

PART. I.

PROVA DEL DOMINIO DEI SIGNORI DELLA GHERARDESCA NEI
TEMPI ANTERIORI ALL'ACCOMANDIGIA DEL MCCCCV. pag. 4.

ARTIC. I. *Dal secolo XI. fino al XIII.* 1.

ARTIC. II. *Dal Secolo XIII. al XIV.* 25.

ARTIC. III. *Dal Secolo XIV. ai principj del XV.* 55.

ARTIC. IV. *Continuazione della prova del Dominio dei Conti
avanti l'Accomandigia, e Risposta alle Opposizioni risultanti
dalla situazione della Contea nel Territorio Pisano.* 100.

ARTIC. V. *Continuazione della Prova del Dominio antecedente
l'Accomandigia, e Risposta alle opposizioni dedotte dalla
Concessione delle Rappresaglie, dall'elezione di alcuni Giudici,
dalla Cittadinanza Pisana, dai Bandi di Ribellione,
e dallo Statuto del MCCCLXXX.* 132.

ARTIC. VI. *Continuazione della Prova del Dominio antecedente
le Capitolazioni, e Risposta alle obiezioni dedotte dai Diplo-
mi degl'Imperatori Arrigo VI., Ottone IV., Federigo II.,
Carlo IV.* 148.

ARTIC. VII. *Che ammessa ancora per vera la falza Supposizione del Dominio Pisano nella Gherardesca, niente nuoce ai Diritti dei Signori Conti. pag. 162.*

P A R T. II.

L'ISTRUMENTO STIPULATO FRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E I CONTI DELLA GHERARDESCA NEL MCCCCV., NON CONTIENE UNA DEDIZIONE, MA UN PATTO DI ACCOMANDIGIA. 171.

ARTIC. I. *Provasi dalle circostanze del Tempo, e del Fatto, che i Conti non fecero Dedizione. 171.*

ARTIC. II. *La pretesa Dedizione del MCDV. non sussiste in fatto, e non rileva di ragione. 190.*

ARTIC. III. *Le Capitolazioni contengono un Contratto di Accomandigia. 200.*

ARTIC. IV. *Diritti generalmente risultanti dal Patto di Accomandigia secondo gli usi della Repubblica Fiorentina. 211.*

ARTIC. V. *Conseguenze particolari dell' Accomandigia del MCDV. 233.*

P A R T. III.

LA CONTEA DELLA GHERARDESCA NON E' FEUDO, E QUANDO ANCORA RITENESSE TAL QUALITA' NON SAREBBE COMPRESA NELLA LEGGE FEUDALE TOSCANA DEL MDCCXLIX. 269.

ARTIC. I. *Le Capitolazioni del MCDV. non contengono Costituzione di Feudo. 269.*

AR.

ARTIC. II. *La Legge dei Feudi del MDCCXLIX. non comprende la Contea dei Gherardeschi, ancora in subalterna condizione che questa debba considerarsi per Feudo. pag. 290.*

P A R T. IV.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI GHERARDESCHI DOPO IL MCDV. SOPRA LA CONTEA COME TERRITORIO ESTERO E NON SOGGETTO ALLE LEGGI E IMPOSIZIONI DEL GRANDUCATO. 309.

ARTIC. I. *Continuazione del Dominio originario dei Conti stabilito con le Capitolazioni le quali contengono Patti, e non Privilegi. 309.*

ARTIC. II. *Prove della continuazione del Dominio dei Conti, e dell'osservanza in genere delle Capitolazioni. 319.*

ARTIC. III. *Continuazione della Supremazia nella Contea come Territorio Estero, separato dai Dominj Granducali, e in specie dal Capitanato di Campiglia. 334.*

ARTIC. IV. *Continuazione della Supremazia nella Contea come Territorio Estero, e in specie non soggetto alle Imposizioni e Leggi del Granducato. 345.*

ARTIC. V. *Prova della prosecuzione del Dominio dei Conti in riguardo alla Libertà delle Tratte della Contea. 357.*

ARTIC. VI. *Si prova la continuazione del Dominio benchè la Contea paghi alcune prestazioni al Granducato. 389.*

PART.

P A R T. V.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI DOPO IL MCDV.
NON OSTATE LE RESE DEI LORO CASTELLI, LA GIURISDI-
ZIONE DEL CAPITANO DI CAMPIGLIA, E MOLTE ALTRE OP-
POSIZIONI. 401.

ARTIC. I. *Continuazione del Dominio non ostante le Sommissioni
fatte dai Castelli della Gherardesca.* 401.

ARTIC. II. *Continuazione del Dominio dei Conti, e come l'eser-
cizio della Giurisdizione loro propria passasse per delegazio-
ne dai medesimi fatta al Tribunale di Campiglia.* 458.

ARTIC. III. *Continuazione del Dominio dei Conti non ostante
la Disposizione Contraria del Libro V. dello Statuto Fioren-
vino, le 516. Sentenze del Tribunale di Campiglia, le Con-
danne di Ribellione ed altre opposizioni simili.* 474.

ARTIC. IV. *Continuazione del Dominio dei Conti benchè Sudditi
riguardo al loro domicilio, e benchè padroni di un piccolo Ter-
ritorio.* 496.

ARTIC. V. *Continuazione del Dominio dei Conti rispetto al Re-
ferato del MDCCXVI.* 517.

P A R T. VI.

CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DEI CONTI DOPO IL MCDV.
RIGUARDO AI SUPREMI LORO DIRITTI. 527.

ARTIC. I. *Continuazione del Dominio dei Conti rapporto al di-
ritto legislativo.* 527.

AR.

ARTIC. II. *Continuazione del Dominio dei Conti dopo il MCDV.
riguardo ai loro Supremi Diritti sopra le persone. 550.*

ARTIC. III. *Continuazione del Dominio dei Conti dopo il MCDV.
riguardo ai loro Supremi Diritti sopra le cose comprese nel
Territorio. 568.*

ARTIC. IV. *Conclusione. 611.*



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637



PART I.

**PROVA DEL DOMINIO DEI SIGNORI DELLA GHERARDESCA
NEI TEMPI ANTERIORI ALL'ACCOMANDIGIA
DEL MCCCCV.**

A R T I C L E

DAL SECOLO XI. FINO AL XIII.

I. **A** L'oggetto di sostenere che la *Contea dei Signori della Gherardesca* vien compresa sotto la censura della *Legge Feudale Toscana del MDCCXLIX.*, il Ch. Sig. Difensore Contrario non è solamente contento d'innuare, che i Castelli, di cui si fa questione, sian sempre stati in *Potere dei Pisani* (1), ma gli è piaciuto ancora di caratterizzare i Dominj degli antichi Conti di *Donoratico, di Castagneto, e di Bolgheri*, per occupazioni violente, illegittime, e momentanee (2), e qualificarle come Atti di *Ribellione* (3). Le Capitolazioni del MCCCCV. gli sembrano fondate sopra un Esposizione erronea, con cui gli Antenati Gloriosi dei moderni Sigg. Conti poterono deludere la vigilanza e la prudenza dell'*Eccelsa Repubblica di Firenze* (4). In somma altro pregio egli non

(1) Scritt. Contrar. I. dalla cart. 1. fino alla 5. Scritt. contrar. II. pag. 1. e 2. Scrittur. Contr. III.

(2) Scritt. II. cart. 2. t. §. Tutto questo = ivi „ Se pure una tal'asserzione non volesse referirsi a qualche momentanea, illegittima, e violenta occupazione.

(3) = Ivi „ specie volte commessa dai
„ Sigg. Conti, in quei tempi Citra-
„ dini Pisani, ribellandosi dalla Re-
„ pubb. Pisana lor Patria.

(4) Scritt. contrar. II. loc. cit. ,, e
 ,, che non sussisteva l'esposizione da
 ,, essi fatta alla stessa Repub. = quod
 ,, ipsi tenent, & hactenus tenuerunt
 ,, Castra, & loca, e Scritt. II. cart.
 ,, §. §. e qui credo. = Ivi ,, le asserse
 ,, Capitolazioni furon fatte sull'erro-
 ,, nea esposizione dei Sigg. Conti di
 ,, esser Padroni di que Castelli, quan-
 ,, do non erano.

ascrive all'infelice condizione della nobilissima Famiglia, che il possesso di varie tenute fruttifere senza Giurisdizione, e altro non avere avuto dai Castelli in questione, se non che o il *semplice titolo* dalla Contea (1), o alcune Esenzioni, Immunità, e Privilegj (2).

II. In tal maniera il Fisco mostra di non far capitale di quante notizie ritrovansi nell' *Istoria d' Italia*, con cui era ben facile conoscer la Gloria, e la Potenza di così illustre Famiglia, della quale gli Storici Toscani, e specialmente i *Volterrani, Pisani, Lucchesei, Sanesi, e Fiorentini* parlano con tanto riguardo, e di cui molti, e sì gravi monumenti si trovano presso il *Dumont, Lünig, Muratori, Lami*, ed altri celebri Collettori di antiche Memorie (3). Per altro bisogna pur confessare che i più preziosi Documenti, con i quali si dimostra la vera Potenza e Condizione della Famiglia, son fin' ora stati sepolti nella polvere degli Archivi; nè possiamo certamente credere, che se questi si fossero prima conosciuti, il Fisco avesse sostenuto, gli antichi Gherardeschi, o essere stati soltanto *Conti di Titolo*, o pur *Ribelli, Occupatori, e Usarpatori* violenti degli altrui Dominj.

III. E per verità se la Potenza, se la Condizione Signoriale sopra un Territorio, devesi credere dimostrata secondo tutti i principj del diritto naturale, e delle Genti, e in special modo secondo *li usi de' tempi de quali si tratta*, qualora continuamente si vede che il *Dominio di una Famiglia* è riconosciuto per

(1) Scritt. Contrar. II. cart. 5. §. Dunque parmi = ivi „ Dunque parmi poter inferire, che in diversi tempi „ i Sigg. Conti non abbiano avuto „ da questi Castelli se non il titolo, „ in altri vi abbian' avute delle tenute fruttifere, ma senza Giurisdizione.

(2) Scrittur. Contr. III.

(3) Il celebre *Celfo Cittadino* in una sua lettera in *Sommar. pag. 1.* osservò che la Casa Gherardesca „ ha il pregio

„ de' più cospicui gradi d'ogni più „ grande, antica, e ben provata Nobiltà di sangue regio, havendo prodotti al Mondo *Principi di Sardinia, e quattro o cinque di Pisa, ed altri Principi del Paese delle Mareme.* „ Deve in questo proposito leggersi l' *Istoria della Famiglia* compendiosamente descritta dal Ch. Sig. Joannon de Saint-Laurent che si dà nel *Sommar. in princip. pag. 5.*

per indipendente da altre Potenze, e qualora essa ritiene i Dirit-
ti di far la Guerra, la Pace, e ogni genere di Leghe, e Con-
federazioni, di spedire Ambascerie, impor gravetze, ed avere il
libero Possesso dei Territorj, e delle Persone, e Cose in Essi com-
prese, e la libertà di vendere, donare, e in qualsivoglia manie-
ra disporre di Terre, Castelli, Fortezze, e Giurisdizioni, se tali
Atti dimostrano la Vera libertà dei Dominj, bisogna certamente
confessare, che la Famiglia dei Gherardeschi avanti il MCCCCV.
godesse della totale Indipendenza, malgrado tutti gli Argomenti
che sono portati in contrario per far credere che la Repubblica
Pisana aveva dagli Imperatori Germanici avuto in Feudo quelle
Parti della Maremma, di cui i Signori Conti son sempre stati
Possessori, e Padroni.

IV. Un antichissimo Documento (1), che Celfo Cittadini
(2), il Sen. Buonarroti (3), il Muratori (4), e quello che nella
perizia degl' antichi Monumenti può eguagliarne la Gloria il
Celebre P. Mattei Professore Pisano (5), insieme con altri (6),

A₂

giu-

(1) Sommar. nel principio dopo la Let-
tera del Cittadini.

(2) Lettera del Cittadini nel principio
del Sommario. Ognuno conosce il me-
rito di questo abile Letterato, diligen-
te Investigatore delle Antiche memo-
rie, ed in specie di quelle de' bassi tem-
pi „ atque ad eum finem = sicco-
me scrive Gian. Nic. Eritreo Pinacothec.
Alter. p. m. 174. „ ex omnibus pu-
„ blicis Senarum Tabulariis ad tria
„ Voluminum millia, attente, diligen-
„ terque perlegerat, ex iisque quæ si-
„ bi usui essent excerpterat „ Questi
scuopri il luogo ove trovati sì bel
Monumento.

(3) Vedesi riferito estesamente e sotto
quell'anno nello Spoglio di varj ar-
chivi Vol. K. presso il Sen. Leonardo
Buonarroti, ed ivi vedonsi alcune Of-
servazioni del Ch. Sen. Buonarroti suo
Padre, che giudicò appartenere alla
Famiglia Gherardesca.

(4) Dissertat. Med. Æv. Dissert. 70. p.
1006. „ Antiquissima Charta cujus
„ exemplum dum viveret suppedita-
„ vit mihi Cl. Vir Philippus Bonaro-
„ ta Sen. Florentinus. Ibi vero adno-
„ tatum legi Apographum è schedis
„ Celsi Cittadini, viri jamdiù inter Se-
„ nenses celeberrimi, fuisse deprom-
„ ptum, qui Autographum invene-
„ rat.

(5) Ecclesiæ Pisanæ Historia Tom. I.
pag. 130. „ apparet ex instrumento
„ quo S. Walfredus Patria Pisanus ex
„ præclarissima Familia Gherardesca,
„ ut volunt, plura bona concessit &c.

(6) Trovasi ancora questa Carta ripor-
tata dal P. Orlandi Orb. Sac. lib. 3.
cap. 43. pag. 1416. dal P. Soldani
Hist. Monast. Passin. Lib. I. pag. 18.
e dai Dotti Annalisti Camaldolensi pag.
12. dell' Appendice al Tom. 1.

giudicano dall'anno DCCLIV., e dell'autenticità di cui niuno ha finora dubitato, fu cagione che si riferissero ai più antichi Tempi le notizie dell'Illustre Famiglia. Vedesi in esso un *Gualfredo* (1) disporre liberamente de' suoi *Dominj*, e *Territorj*, fra i quali trovasi *Castagneto* (2), *Vada* (3), ed altri Castelli, che dopo il Mille sicuramente furono di pertinenza dei Gherardeschi.

V. Questo Monumento fece strada a molte congetture per indovinare nella profonda oscurità di quei secoli, quali fossero gli Antenati dei moderni Sigg. Conti: ma noi trascurando consimili erudite ricerche, possiamo attenerci a quelli che li fan discendere dagli *Adalberti* Marchesi di Toscana, ed hanno loro assegnati li stessi Ascendenti, che i Chh. *Muratori*, *Leibnitzio*, *Menskenio*, *Rimius*, e molti altri, concordemente stabiliscono per la *Serenissima Casa d'Este*, e per la *Casa Malaspina*, e *Pallavicina*.

VI. *Raffaello Rencioni*, il più accurato fra i Cronisti Pisani, Possessore di vatie insigni Membrane del Secolo IX. X. e XI., come pure di moltissime altre dei tempi posteriori (4), non dubitò di asserire che *Bonifazio Corsicano* appartenga alla Famiglia Gherardesca (5). E certamente qualunque sia l'origine loro (6), egli è indubitatamente certo, che le Memorie più

an-

(1) Gli Atti di S. Walfredo, che molti Scrittori credono essere stato fra gli Ascendenti de' Sigg. della Gherardesca, son riportati dall' *Enschenio* sotto il dì XV. Febb. negli Atti de' Santi Tom. 2. p. 843. e dal *Mabillon* negli *Annali Benedettini* Secul. III. Part. 2. p. m. 177.

(2) *Sommar. in princip. pag. 2.* „ Item „ & *Curte Juris mei* = in *Castagneto*.

(3) *Sommar. in princ. p. 2.* = *Salinas* „ in loco *Vada*.

(4) Queste si conservano presso il Sig. *Ab. Girolamo Rencioni*, e formano una Raccolta sì ben tenuta, e sì vasta di

Monumenti interessanti l'Istoria d'Italia, che appena altro privato Archivio si trova fra Noi, che possa eguagliarla.

(5) Così nell'Istoria Pisana manoscritta, l'Originale della quale trovasi presso la di lui Famiglia, pag. 18. „ Costituì Bonifazio Gherardeschi Pisano per suo Ammiraglio.

(6) Il Cb. *Muratori* in una Lettera riferita nel nostro *Sommar. pag. 4.* trattando della Famiglia Gherardesca dice „ Poichè quanto all'origine, per lo più neppur le Famiglie Reali fanno trovarla, ed è anco un pregio il non trovarla.... Il punto sta „ che

antiche dimostrano un libero Dominio di molti Territorj, e Castelli, e in special modo nel Littorale Toscano, nella maniera appunto che spettava ad altre nobilissime Famiglie.

VII. Sono abbastanza cognite alla dottrina delle *Signorie loro Illustrissime e Clarissime* le diverse vicende che accaddero nel Governo dell'Italia, dopo che fu invasa da Nazioni straniere, e dopo che vi ebbero tanta influenza i *Pontefici*, e gli *Imperatori*. E deve altresì essere ben nota la condizione dei *Duchi*, *Conti*, e *Marchesi* sotto i Tempi dei *Re Franchi* (1), di *Carlo Magno* (2), e di *Lodovico Germanico* (3), e specialmente sotto *Conrado I.*, ed *Enrico l'Uccellatore* (4), e di poi sotto gli *Ottoni* (5), e i susseguenti *Imperatori*, avendo Uomini Dottissimi (6) dimostrato, che o per liberali concessioni, o per il favore de' Popoli, o per ragione di *Conquista*, o per altre simili cagioni divennero assoluti *Padroni de' loro Territorj*, e considerarono come Ereditaria la loro Potenza.

VIII. Dopo la riforma del Regno d'Italia, fatta da *Ottone il Grande*, si vide che egli fu contento di esigere il *Fodro*, la *Parata*, ed il *Mansfonatico*, e volle che i Popoli nelle loro dif-

fe-

„ che sia illustre quel primo Perso-
„ naggio, e potente: che ciò basta a
„ far conoscere, che altri anche Illu-
„ stri saran preceduti. Ha la nobiliss-
„ sima Casa di VS. Illustriss. per que-
„ sto conto da gloriarsi sopra quasi
„ tutte le altre d'Italia =. Così il Ch.
Sig. Joannon de Saint-Laurent in al-
tra Lettera posta in Sommar. pag. 5.
considerando varj Documenti spettan-
ti alla gloria della Famiglia, scrisse che
„ palesemente si riconosce essere i
„ Gherardeschi di stirpe Reale. =
Copiosamente molti altri hanno asse-
rito lo stesso.

(1) Gio. Eumann. *Dissertat. de vera vo-
cis Comocia Signif.* Altorf. 1750. p. 54.

(2) Capitular. Carol. Magn. de Ann.
807. de Missis = Erzio in Notit. Fran-
con. veter. Cap. 5. §. 27. = Franc.

de Røye de Miss. Dominic. C. 2. p.
85. = Jac. Sorber. *De Comitib. ve-
ter. Germ.* P. 2. C. 6.

(3) Capitular. di Carlo II. presso La-
rifiaco Ann. DCCCLXXVII. C. 9.
Lehemann. Chron. II. 16.

(4) Cristian. Wil. Walchio *Dissert. de
Ottone Magno Italiae Rege.* = Cra-
mer. *de Conjunction. Imp. Rom. sub
Ottone I.* = Jac. Carlo Spener. *Diff.
de Ottonismo.*

(5) Spener. *de Ver. Origin. Comit. Pa-
latin.* = ed oltre il Muratori, e Leib-
nizio, deve vedersi il Ch. Sig. Baro-
ne de Bunau *Exam. Dissertat. Pu-
choltzianar.* Cap. 3. §. 5., ed il Ch.
Sig. Heiliger. *De Campis Roncalia.
Dissert.* Goettingen. Ann. MDCCLI.

(6) Oltre il Sigonio de Regn. Ital. ed il
Muratori Antiq. Med. Æv. Diff. 8.
ved.

ferenze ricorressero ai *Ministri Imperiali*, destinati a risiedere in alcune Città (1). Costitui varj *Duchi*, *Marchesi*, e *Conti* in perpetuo, riservandosi un *diritto superiore* ai medesimi (2).

IX. Ommettendo diversi fatti, può all'oggetto nostro servire, che in un Documento conservato dalle *Monache del Paradiso* fuor di Firenze, trovasi nell' Anno VIII. di Ottone III. il nome di *Tedice Figliuolo di Gherardo* come *Conte del Volterrano* (3). I Consoli creati dalla Città dovean giurare in mano de' *Vescovi*, de' *Conti* o altri *Ministri Imperiali*. (4)

X. In seguito i *Conti delle Città* restarono depressi, e poco curati, e s' introdussero i *Conti Rurali*, che dominando in qualche Terra o Castello ottenevano dagli Augusti il *Titolo*, e la *Giurisdizione* di *Conte* in quel luogo, senza rimaner più soggetti all' autorità del Conte che governava la Città (5)... Tanto a poco a poco andarono crescendo sì fatti *Conti*, smembrando ora questa ed ora quell' altra Terra, Castello, e Villa dal *Distretto delle Città*, che queste si ridussero ad aver poco Territorio (6).

XI. Quelli perciò restarono quasi che *Indipendenti*, e il Dominio Signoriale assoluto delle Famiglie per la maggior parte *Longobarde* (7) o *Teutoniche*, ebbe l' istessa origine da quei

tem-

ved. il Ch. Avv. Cecina *Notizie della Città di Volterra*, indicando i fatti dal M. fino al MCCC. ed il Ch. Sig. Manni *Tom. 12. Sigill.* 8.

(1) *Sigonio, il Fiorentini, il Muratori* Diss. 8.

(2) Vedasi il *Sigonio de Regno Italiae* ad ann. DCCCCLXXIII. = ivi = „ *Quarundam etiam perpetuos ut scripsi Marchiones, aut Comites* „ superiore sibi reservato Jure constituit =. Vedasi ancora il Fiorentini nella *Vita della Pontessa Matilda* Lib. III.

(3) Ivi leggesi = *Signa manus. . . .* „ *Teudici Comes Volterrense Filius* „ h. m. Gerardi =. Una Parte di questo Documento vien riferito nel-

le *Note alle notizie Istoriche della Città di Volterra* pag. 14. = ove si soggiunge „ Questo Tedice fu uno „ de' *Gloriosi Ascendenti* de' Signori „ *Conti della potente, e Nobilissima* „ *Famiglia della Gherardesca Pisana* „ Nota il Muratori p. 402. „ sub *Comitum nomine Rectores Urbium* „ significari prorsus credendum est. Ved. Diss. 8.

(4) *Sigonio loc. cit. Fiorentini l. c. Muratori Dissert. Med. Æv. Dissert. 8. e* 9. Lami nel *Cronic. di Leone Urbeveto* pag. 57.

(5) *Muratori Diss. sopra le Antichità Italiane* Dissert. 8. pag. m. 73.

(6) *Muratori l. c. p. m. 75.*

(7) Venivano queste reputate nobilissime

me

tempi, in cui i Popoli Toscani prefero la *Libertà* (di qualunque natura si fosse), lo che successe verso il Mille, siccome dopo il nostro *Borghini* (1), osservarono molti Scrittori (2).

XII. La lontananza, e l'impotenza degli *Imperatori*, la continua opposizione fatta loro dai *Pontefici* (3), furon le Cause moventi la *Libertà*, poichè per tante, e sì gravi turbolenze sembrò disciolto ogni vincolo, parve che i Popoli fossero ritornati nella pristina comunione delle cose, e molti Paesi vi furono, ove non sapean le Genti chi rappresentasse le ragioni della *Maestà* nell'Italia.

XIII. Il costume di vivere a proprio piacere, o con la *Legge Salica*, o *Romana*, o *Longobarda* (4), le continue spedizioni per la *Terra Santa* (5), le tumultuose *Emigrazioni Militari*, e per servizj stranieri (6), tutte le altre ragioni della *instabilità* del Domicilio, l'uso de' *Commendati Particolari* (7), le *Accomandigie* de' *Popoli* (8), la *Schiavitù* barbara in cui tenevanfi le persone affisse ai Fondi (9), e cento altre cause dell'interversione di ogni buona disciplina, contribuirono all'universale sconvolgimento, cagionandosi per privati, e passeggeri interessi, molti mali di lunga durata. Sovvertito l'Ordine pubblico, violata la decenza, moltiplicati i gradi del *Despotismo Personale*, s'indussero le possibili circostanze per estinguere, e dissipare ogni principio, e germe di *Benevolenza sociale*.

XIV.

me, siccome con larga copia di ragioni dimostrò il Ch. Lami *Novel. Lett. del MDCCCL. col. 372.* Molti han creduto essere i Gherardeschi di origine Longobarda, e la dominazione di certi loro Castelli ne fu per alcuni una Prova. Così il Ch. Sig. Targioni *Viag. Tom. 4 pag. 399.* crede di origine Longobarda il nome di Guardistallo trovandosi nell'antiche Carte scritto Wardestalla, o Wardestallum.

(1) Della *Moneta Fiorentina* Tom. 2. pag. m. 150.

(2) Ved. Muratori *Dissert. de Assumpta a Civitatib. Ital. Libertat.*

(3) Deve in questo proposito vederfi la

bell'Opera delle rivoluzioni d'Italia scritta dal Ch. Sig. Abate Carlo Denina.

(4) Ved. Muratori. *Dissert. 22.*

(5) Oltre molti Mabillon *Mus. Italic. T. 1. P. 2. p. 134.* Boemer. *Dissert. ad Pandect. de Exped. in Terr. Sanct.* Buddeo *de Crucesign. &c.*

(6) Muratori in moltissimi Luoghi delle sue Opere.

(7) Baluzio, Sirmondo, ec. i *Commentatori de' Capitolari.*

(8) Possono leggerfi il Malespini, il Villani, l'Ammirato. Ved. infr.

(9) Ved. Muratori *Antiq. Med. Æv. Dissert. 14.* Ved. infr.

XIV. Le false e stravolte idee di onore derivanti dalle leggi e dagli usi Longobardi (1), produssero conseguenze fatali. Le *Faide*, e pubbliche inimicizie erano usuali (2); Nel MXXXIV. si tenne un Concilio nell' Aquitania per prescrivere le Tregue (3); ed il contagio tanto si diffuse, che attaccò le *Famiglie*, e in seguito le *Comunità*, e le *Città* istesse. Molti *documenti* di quel Tempo, il *Malespini* e *Gio. Villani* dimostrano, che quelle proruppero in *Guerre* ed in azioni sanguinarie fra *Popolo* e *Popolo* (4), incrudelite di poi maggiormente per le *Fazioni* funestissime che desolarono l'Italia (5).

XV. Dal che, come da tutti gli altri *stabilimenti* (6) si viene in chiaro che i *Popoli della Toscana*, nelle varie loro forme di Governo eransi fatti Liberi, e Independenti (7). *Federigo I.* volendo rinnovare le antiche pretese, fu quello che forzò gl' Italiani a peggiori rivolte, e come in varj Paesi si fecero Leghe contro l' Imperio, (8) gli atti delle quali son riferiti dal *Goldasto*, *Lunig*, *Muratori*, *Dumont*, così furon fatte ancora in Toscana.

XVI. Celebre nel tempo posteriore fu quella del MCXCVII. con-

- (1) Maffei *Scienz. Cavall. Lib. 3. cap. 1.*
 „ Quella massima fatale che costa più
 „ lacrime, e più sangue all' Italia dell'
 „ irruzione de' Vandali, e dell' inva-
 „ sioni de' Goti. p. m. 561.
 (2) Ved. Pietro de Marca *Lib. 4. Cap.*
 14. *Murator. Diff. Med. Æv. Tom. 2.*
Diff. 23. col. 307.
 (3) Ved. il Titolo delle Decretali de
Treg. & Pac. e i Decreti di Alessan-
 dro III., e del Concilio Lateranense.
 Possono vedersi gli antichi repetenti
 a quel Titolo, e gli altri Trattati con-
 nessi.
 (4) Nel Cronico Pisano nel *Tom. VI.*
Rer. Italic. col. 108. e nel Breviario
 delle cose Pisane presso il medesimo
Muratori Tom. 6. „ An. MII. Pisa-
 „ ni vicerunt Lucenses in Aqua Lon-
 „ ga. Et tunc Lucani ceperunt de
 „ Comitatu Pisano magnam partem.

- „ Ann. MXVI. Pisani, & Januen-
 „ ses devicerunt Sardineam.
 (5) Oltre gl' altri, *Muratori Dissert. 50.*
 (6) *Muratori Antiq. Med. Æv. Differi.*
 45. 46. 47. 48.
 (7) Debbono vedersi i nostri più antichi,
 Istoric, e i molti Documenti presso
 l' *Ammirato*, l' *Ughelli*, *Lunig*, *Mura-*
tori, *Lami*, *Manni*.
 (8) Famosa fu la lega Lombarda, e la
 pace di Costanza. L' Istrumento di
 questa si riferisce nel Corpo Civile do-
 po i libri de' Feudi. Vedasi il *Goldas-*
to Constit. Imp. Tom. III. pag. 361.
Lunig. Cod. Diplom. Ital. Muratori
Antiq. Med. Æv. Tom. II. p. 277.
Dumont Corps Diplomatique Tom. I.
n. 66. p. 96. Alla medesima accedero
 varj Signori Toscani, ed in specie
 il Marchese Opizzone Malaspina.

conclusa per opera del *Card. Pandolfo Mosca*, e del *Cardinal Latino* (1). In essa vedesi formata della maggior parte dei *Popoli di Toscana*, cioè *Città*, *Vescovi*, *Conti*, e le altre piccole *Comunità*, una *Lega Federativa* per mantenimento della libertà, e della comune salvezza, rinnovandosi, quasi che la maniera con cui negli antichissimi tempi si governarono i *Popoli dell'Etruria*, siccome con vivace ingegno fece osservare il *Sig. Lampredi* dottissimo Professore Pisano (2). In quella si determinò che non sarebbe ricevuto in Società, nè alcuno *Imperatore*, o *Re*, o *Principe*, o *Duca*, o *Marchese* senza il consenso della *Corte di Roma* (3), e si convenne che se il *Papa* ed i *Cardinali* non si prestassero ad osservare le *Determinazioni della Lega*, essi pure restassero esclusi (4).

XVII. Questi e altri simili Documenti, de' quali mi asterò di parlare più a lungo, dimostrano, che siccome fu reputato legittimo il conseguimento della libertà per i *Popoli di Toscana*, così provano che si reputarono legittimi gli acquisti fatti da varie *Famiglie*, relativamente alle diverse *Signorie* divenute *Patrimoniali delle medesime*.

XVIII. In conseguenza di ciò si vide la *Toscana* divisa in minute *Signorie*, e molte furono le *Famiglie* dominanti con un

B

vin-

- (1) *Sommar. all' Ann. MCXCVII. pag. 40.* ivi „ Nos juramus supra Sancta
 „ Dei Evangelia ab hinc in antea toto
 „ tempore vitæ nostræ firmam Pacem,
 „ & Concordiam inter omnes hujus
 „ Societatis tenere, & societatem, &
 „ Concordiam inter Civitates Tusciæ,
 „ & Episcopos, & Comites, & Castella,
 „ & Burgos, quæ, & quas,
 „ & quos per caput juraverint, & juratum habent, & alios Nobiles qui
 „ per caput similiter ad hoc Breve,
 „ juramentum habent. =
- (2) Del Governo degl' Antichi Toscani.
- (3) Ivi pag. 43. „ Et non recipiemus aliquem Imperatorem, vel pro Imperatore, vel Rege, seu Principe,

- „ Duce, vel Marchione =. Questo nobil Documento trovasi nell' Archivio delle Riformagioni, e fu stampato nell' *Istoria de' Conti Guidi*, dall' Ammirato il Giovine.
- (4) Ivi = Quod si Dominus Papa & Domini Cardinales non fecerint, & adimpleverint ea omnia quæ statuta sunt pro eis, & eorum parte Societ. Tusciæ dehinc ad Kal. proximas Januariæ vel ad alium terminum vel terminos a Rectoribus Societatis omnibus vel majori parte elongatum, vel elongatos, quod deinde in antea Romanæ Curie de ista securitate non teneat. =

vincolo di lontana relazione agl' *Imperatori Germanici*, la quale era più di nome che di fatto, quando gli stessi *Augusti* non avvaloravano con la Presenza, e le Forze i loro Dritti.

. „ *Sejuncta potestas*
„ *Exulat, Imperiumque suis a finibus errat.*

L'Istoria degl' *Ildobrandeschi*, de' *Conti Guidi*, degl' *Ubalдини*, de' *Marchesi del Monte* può servirne di esempio. I *Marchesi Malespina*, i *Conti Alberti*, i *Cadolingici*, ed altri Potenti Sigg. del *Contado di varie Città*, riconoscono l'istessa origine dei loro *Dominj*.

XIX. Così certamente deve dirsi degli Ascendenti de' Sigg. *Conti della Gherardesca*, i quali egualmente di tanti altri, restaron *Padroni di molti Castelli*, e *Territorj* nel *Contado di Volterra*, e di *Pisa* (1). Il nostro *Ch. Gio. Lami*, che fu sì celebre, ed insigne per la vastissima erudizione, in più luoghi delle sue Opere, non dubitò di descriverci l'antica potenza della Famiglia, mandandola alla pari delle più cospicue e forti; specialmente ov' esso parla dei *Conti di Borgonuovo*, o siano i *Cadulingici di Fucecchio*, osserva essere stati „ possenti Signori, come usavano nel Secolo XI., e XII., non altrimenti di quello, che fossero i *Conti Alberti*, i *Conti di Capraja*, i *Conti di Donoratico*, gli *Ubalдини*, e sopra tutto i famosi *Conti Guidi* (2) =. Fino da' tempi assai antichi si vedono usati da i *Gherardeschi* tutti gli Atti, onde si caratterizzava la vera indipendenza, sotto quel vincolo di *remota, ed impropria Feudalità*, con cui i Paesi d'Italia furon connessi all' Imperio.

XX. Nel MIV. il Conte *Gherardo* con *Guilla* sua moglie fondò il *Monastero di S. Maria della Serena*, siccome

ve-

(1) Tale appunto è l'oggetto di questo primo Articolo.

(2) *Charitonis, & Hippophili Hodoeprie. Part. III. pag. 1171.* Nella Descrizio-

ne di questi Viaggi si trovano varj Documenti, che comprovano l'asserzione di questo grand' Uomo.

vedesi da una *Cartapeccora* originale, la quale conservasi nell' Archivio *Roncioni di Pisa* (1). Arricchì il medesimo con un' ampia Donazione de' Castelli della *Serena, Mirandolo, Soviola, Fruosini, Scopetolo, Cumulo, Vicinatico, Campiglia, Acquaviva, Montecalvo, Mitiano, Megrano, Varianello, Planzano, Marta*, con le loro *Rocche, e Corti*, e insieme gli donò molte *Chiese, e Case*. Da questo Documento posson trarsi convincenti argomenti per dimostrare il *Dominio Signoriale de' Conti*.

XXI. Ivi si vedono enunciati alcuni Castelli, compresi nella Fondazione del *Monastero di Palazzuolo*, come sono *Campiglia, e Biserno*. Tali Dominj si dicono di propria pertinenza = *Infra Curtis, & locis Juris nostri* =. In esso trovasi fatta Donazione degli *Uomini, e delle Donne di condizione servile*, considerandosi quassiche annessi del Territorio, e quant' altro ancora può dimostrare la libertà del *Dominio Signoriale*.

XXII. Ed è tanto vero, che fino di quel tempo gl' Imperatori erano soltanto contenti di esser riconosciuti per una specie di *alto Dominio* riguardo ai *Conti della Gherardesca*, che l' *Imperatore Enrico II.* nell' Anno *MXIV.* aggiunse il peso della sua approvazione Sovrana alla Concessione fatta dal *Conte Gherardo*. „ Per hanc nostri Præcepti paginam, pro ut juste „ & legaliter possumus, confirmamus, & corroboramus eidem „ Monasterio omnes res, & omnes proprietates, quas præd. „ Gherardus, & præd. Guilla Uxor sua præd. Monasterio con- „ tulerunt =, prendendo insieme sotto la sua *Protezione* il Mo-

B 2

na-

(1) Membrana dell' Anno *MIV.* Sommar. all' *Ann. MIV. pag. 9.* Da altre Copie della medesima la trassero il *Muratori*, che la riferì nella *Dissert. 68. Tom. V. Dissertat. Med. Æv. pag. 745.* ed il *P. Soldani* nell' *Istoria di Passignano pag. 156.* Relativamente a questo Monastero scrisse il *Ch. Sig. Targioni. Viagg. Tom. 4. p. m. 41.* „ Que-

„ ste penso sieno le rovine dell' anti- „ ca Badia di *S. Maria della Serena*, „ la quale fu fondata da *Gherardo* „ *III. Conte della Famiglia Gherar-* „ *desca*, e alla quale unitamente con „ *Guilla* sua Moglie fece nel *MIV.* „ Donazione di tutti i suoi beni =. Ved. *Lami* nell' *Aggiunte al Cronic. di Leone Urbevetano pag. 298.*

nastero, a cui altre grazie concesse (1), confermate da Arrigo V. (2), ed altri Imperatori.

XXIII. Nel MXXVI. il Co. Ugone Figliuolo di Teudice, o Tedice con somma liberalità donò molti beni al Vescovado di Lucca (3). Consimili memorie distinguono, e caratterizzano la libertà dei Dominj di varie altre nobilissime Famiglie, siccome particolarmente da una Carta del MXVII. riguardante i Conti Guidi, osservò Scipione Ammirato (4). Da Gherardo e Tedice prese il suo nome il Paese ove la Famiglia dominava, trovandosi Terra Teudicinga, e Gherardesca, siccome osservò il Ch. Muratori. „ I Posterì poi furon detti della Gherardesca, „ cioè Conti, o Sigg. della Terra Gherardesca, la qual Terra abbracciava molte Castella (5). Il Fiorentini (6), ed il Gamurrini ne' suoi Spogli (7) riferiscono una Donazione della Contessa Matilda nel MCLXXIX. „ De Podio & Castello „ qui dicitur Castiglione Gherardesco in Territorio Vulturnense. =

XXIV. Nel MLI. vedesi il Co. Ugo Possessore di varie Corti, e Castella, siccome dimostra un Instrumento di Convenzioni con Ildebrando Visconte, (8). Nel MLXXXIX. il Conte

(1) Sommar. Ann. MIV. pag. 11. Riportati dal Muratori, e dal Padre Soldani p. 158. e noi lo abbiám riportato sotto quell'anno, quantunque crediamo che sia del MXIV. leggendosi in esso la data dell'anno secondo dell'Imperio di Enrico II.

(2) Nell'Archivio Roncioni Num. 219: trovasi il Diploma, con cui Arrigo V. conferma ad Ugone Abate della Serena la Concessione d'Arrigo II. „ Præceptum Avi nostri piæ memorie Domini Henrici Imperatoris, in „ quo continebatur quomodo Comes „ quondam Gerardus cum Coniuge „ sua Guilia Ecclesiam eandem construxerunt. . . . quam etiam cum „ omnibus datis & dandis in Mundiburdium Imperatoris Potestatis

„ commiserunt ad defendendum ab „ omnibus Tyrannicis Potestatibus =. Nomina dipoi tutti i Castelli concessi dal Conte Gherardo. Dopo le sottoscrizioni consuete vedesi. „ Data decimo Kal. Aprilis anno Dominicæ Incarnationis MCXI. Regnante Henrico quinto Rege Romanorum, „ anno quinto Ordinationis ejus undecimo. Actum est juxta Romam „ in Christo feliciter amen.

(3) Pergamena nell'Archivio insigne dell'Arciv. di Lucca. Segn. †. †. K. 5.

(4) Ist. de' Conti Guidi nel principio.

(5) Sommar. pag. 4.

(6) Sommar. An. MLI. pag. 13.

(7) Sommar. Ann. MLXXXIX. p. 15.

(8) Appendice alla Vita della Contessa Matilda.

te *Ugo* figliuolo del Conte *Bulgaro* dona al *Monastero di S. Maria* alcune Case, e Boscaglie, e altri beni situati in *Castagneto*, lo che mostra l'antichità dei Dominj in alcuni dei Castelli controversi (1).

XXV. Nel MXCII. abbiamo un Instrumento, in cui il Conte *Gherardo* del Conte *Gherardo* della *Gherardesca*, dona alla Badessa *Imilda*, e al *Monastero di Monte Scudajo* una Chiesa con tutte le Case, e le abitazioni intorno, promettendo di prenderlo in *Salvaguardia*, e *Protezione*. Questo nobile Documento non contiene soltanto la Donazione, che anzi è una Ordinazione, ed una Legge, con cui si stabiliscono le pene contro quelli che offendessero il Monastero „ Et ille qui damnum fecerit apud nos, aut in nostra *Potestate*, vel *Districcione* steterit (2), = leggendovisi altre espressioni, che ben dimostrano il *Dominio Signoriale*. Onde dai Documenti del MXCII. può rilevarsi, se i *Gherardeschi*, abbiano soltanto avuto *Tenute fruttifere* senza Giurisdizione, come piacque di asserire al *Sig. Difensore del Fisco*.

XXVI. Nel MXCIII. più distintamente vedesi fondato il *Dominio dei Gherardeschi*. Lo stesso *Co. Gherardo*, di cui forse parlò *Lorenzo Veronese* Diacono sotto *Pietro II.* Arcivescovo di Pisa (3). „ Ex his *Gherardus Gherardi filius auctus sensibus*, *Orator laudabilis atque facetus* = facendo nuova Donazione ad *Imilda* del Patronato della *Chiesa di S. Andrea di Monte Scudajo*, come pure di altre cose del *Castello* medesimo, proibisce insieme a qualunque Persona della *Terra*, e *suo Distretto* di poterne usare senza la permissione del Monastero. Concede inol-

(1) *Tom. XI. Cart. 89.* Scrittore de' Canonici di S. Martino di Lucca.

(2) *Sommario Ann. MXCII. pag. 18.* Ognuno sa cosa significano tali Parole. Nota il Muratori, *Dissert. 8. p. m. 73.* „ *Distringere* voleva dir *gastigare* „ e di là nacque la parola *Distretto* „ *to.* . . = Frequentemente trovasi

nei Documenti, che si riferiscono di presente, usati simili termini, che ben denotano i Supremi Diritti dei Conti, ne io starò a farvi altre osservazioni.

(3) *Rerum in Majorica Pisanorum. Tom. 6. Rer. Italic. col. 112.*

inoltre il *Diritto de' Pascoli*, non solo nel Distretto di *Monte Scudajo*, ma ancora per tutto il restante del *Distretto*, e del *Contado di sua pertinenza* „ Stare, & pascere ad omnem bonum usum pascui in Curia & Districtu Montis Scudarii, e „ per totum meum *Districtum*, atque *Comitatum* (1).

XXVII. Nel MXCVIII. il Conte *Guido* fece una concessione Feudale, investì *Gherardo Arcivescovo di Firenze* del *Castello*, *Corte*, e *Chiesa di Campiano*, rinnovando ampiamente la donazione già fatta dal Conte *Gherardo* „ Guido Comes Filius „ quondam Guidonis Comitis per lignum, quem sua detinebat manu finivit, atque investivit *Gerardum* Archiepiscopum „ S. Reparatae.... Florentiae, recipientem pro dicta Ecclesia de „ integris omnibus Casis, Cascinis, Terris, Vineis, Hortis, „ Donicatis Rebus, & *Corte*, & *Castello*, & Ecclesia quae vocatur *S. Maria* de loco *Campiano*, sicut *Gerardus* Comes, „ olim cartulam fecit, & *Albergaria de Planzano*, & ubicumque fuerunt res praedictae Ecclesiae, & pro dicta investitio- „ ne dictus Guido Comes recipit a *Gherardo* (2). = Ognuno conosce l'importanza di questo Documento; sa ognuno da qual nobile origine si parta il diritto di far consimili *Costituzioni di Fendo* relativamente alle *Corti*, e *Castelli*, e come queste appartenessero alle più forti qualità d' *Indipendenza*. Serva il riflettere, per non diffonderli in altre osservazioni, come il *Co. Gherardo* conceda, e rilasci il Diritto dell' *Albergarie di Planzano* (3).

XXVIII. Nel MXCIX. Il Conte *Gherardo e Stefania* sua
mo-

(1) *Sommar. An. MXCIII. pag. 19.*

(2) Ved. Codic. Membranac. della Libreria Stroziana, segn. H. H. cart. 388.

(3) Il Diritto di fermarsi ed esser mantenuto nelle Case dei Sudditi in occasione specialmente di viaggio solevasi dirsi *Albergaria*, *Jus Gissi*, e benchè a tali nomi altri significati trovinsi congiunti, denotan sempre una pre-

stazione, che potevasi esigere dai Sudditi, siccome dal *Cap. Preterea ex. de Jur. Patronor.*, e da altri antichi monumenti dimostrano Puricelli in *Monument. Basilic. Ambros. pag. 232. Et seq.* = Pier Maria Campi. *Regeß. Part. 2. Hist. Eccl. Placent. cap. 3.* = Brunsel. *Tractat. de Us. Feud. Tom. 1. pag. 566.* Ducange, Muratori, e tutti gli altri.

moglie, fanno altre Donazioni al Monastero di *Monte Scudajo* (1), le quali si proseguirono dai Gherardeschi loro Descendenti fino al Secolo XIV., in cui furono insieme raccolte ed unite, e conservansi nell' Archivio de' Sigg. Conti. Verso questi tempi visse il *Beato Guido dei Conti di Donoratico*, che fece vita Eremitica vicino al Monastero di S. Maria de *Aschis* nella Selva di *Castagneto*, che le memorie appartenenti a questo Santo (2) dimostrano essere stato di pertinenza della Famiglia.

XXIX. Nel MCV. il Conte *Ugo di Uguccione di Tedice* donò alla Canonica di Volterra il *Castello*, e *Corte di Germanana* (3), e nel MCIX. lo stesso Conte *Ugo*, siccome osservò il Ch. Sig. *Lami*, si vede Padrone del *Castello*, e *Corte di Morrona*, della di cui metà fece donazione a *Gherardo* Abate del Monastero di *Morrona* = ivi „ *Medietatem integram de* „ *portione mea de Castello, & Curte de Morrone, cum omni* „ *Jure, & actionibus seu omni sua pertinentia* (4) =, conforme vedesi in una Membrana conservata dalla Famiglia.

XXX. E siccome il Conte *Ugo* in tempo di gravi discordie, e guerre avea confuso i suoi Dominj con quelli di *Ridolfo Vescovo di Lucca*, di *Ruggiero Vescovo di Volterra*, di *Ildebrando Vescovo di Pistoja*, e del *Vescovo di Pisa*, così la Contessa *Cecilia* Vedova del predetto Conte *Ugo* nel MCXIII. riandando le ragioni de' suoi Possessi, volle restituire non solo

(1) *Sommar. An. MXCIX. pag. 21.*

(2) Ved. Bolland. sotto il *Giorno XIV. di Febb.* Egli fabbricò in *Castagneto* l'Oratorio di S. Maria de *Gloria*, ove fu sepolto nel MCXV., trasferito poi nella Prepositura di *Donoratico*, indi nella *Pieve di Castagneto*, e nel MCCCCLVIII., nel Duomo di *Pisa*. Oltre molti, vedansi i dotti Autori degli *Annali Camaldolensi Tom. III. p. 50. 162.* Gli Atti originali della traslazione del MCCCCLVIII. sono nell' Archivio dei Sigg. Conti *Armad. C. Carton. 3. n. 3.* e fra questi la Com-

missione data dai Priori *Pisani* al loro *Ambasciatore* presso i *Conti della Gherardesca*.

(3) Instrum. nell' Archiv. Generale di Volter. di Sacc. A. n. 83. *Gamurrini* nei suoi *Spogli Tom. 15. a cart. 309.*

(4) *Sommar. an. MCIX.* Questo Documento è riferito dal Ch. *Gio. Lami* nelle *Aggiunte al Cronic. di Leone Urbevetano pag. 310. 311. 312.*, e lo trafse dall' Archivio de Sigg. della *Gherardesca*. Ved. *Sommar. all' anno MCXXXV. p. 31.*

lo le Case, e le Terre, ma ancora alcuni Castelli. Vedesi da tale Istrumento, che sono riservati al Dominio della Casa Gherardesca i Servi, e le Persone da Guerra (1).

XXXI. Queste, e simili specialità, che si trovano nei Documenti appartenenti alla Famiglia, fan ben conoscere quel grado di *Potenza*, a cui fin di quel tempo era giunta; onde non è maraviglia, se il *Conte Gherardo* fu nel MCXIV. chiamato dai *Pisani* per disporre la celebre Spedizione contro *Majorica*, e *Minorica*, e se in quel tempo i *Gherardeschi* si distinguessero per la loro *Potenza* fra gli altri Signori della *Toscana* (2), e devesi necessariamente credere Famiglia potentissima, giacchè Padrona di tanti *Castelli*, e tante Corti, che dalla medesima si vedono liberamente alienate, e distratte.

XXXII. Nel MCXX. il *Conte Ranieri Figliuolo del Conte Guido*, fece vendita ad *Attone Arcivescovo di Pisa* del *Castello di Ricavo colla sua Corte, e suo Distretto*, ut Castellum totum supradictum Ricavus cum sua Curte tota suoque Distretto, atque Pertinentiis omnibus suis, sit in *Potestate*, & Dominio Ecclesie Pisanæ Majoris Beatæ Virginis Mariæ, proprietario emptionis titulo (3) =.

XXXIII. Nel MCXXI. trovasi un *Lodo* dato in occasione di gravi litigj fra il *Conte Gherardo della Gherardesca*, e l'*Arcivescovo di Pisa*, relativamente alla *Corte* (4) di *Cecina*, e di *Cerreto*, e di altri Territorj. In esso gli Arbitri giudicarono, che al *Conte* si dovesse la *sesta Parte* dei medesimi *Castelli*. Da questo Istrumento si ricava che tali Possessi fino di quel tempo non appartenevano ai *Pisani*, ma liberamente spettavano ai *Gherardeschi* (5).

XXXIV.

(1) *Sommar. An. MCXIII.* Tal carta parimente dal medesimo Archivio de' Signori Conti fu stampata dal Sig. Lami nell'Opera istessa pag. 314. 315. 316.

(2) Roncioni *Istor. Pisan. Manoscritta Lib. 4.*

(3) *Sommar. An. MCXX.*

(4) Quando dicesi *Corte* s'intende un Paese abitato, siccome oltre molti nota il Ch. Muratori. Ved. Puccinelli *Cronic. dell' Abbadia di Firenze* pag. 205.

(5) *Sommar. An. MCXXI.* Riferisce questa Sentenza arbitrale ancora il Ch. Muratori. *Antiq. Med. Æv. Tom. 3. p. 1137.*

XXXIV. Tutto ciò mirabilmente si conferma da un altro *Istrumento* del MCXXII., in cui il *Conte Gherardo* transige con *Attone Arcivescovo di Pisa*, relativamente alla *Parte* che riteneva nelle Corti di *Belora*, e di *Buveclo* (1).

XXXV. E oltre gli altri Fatti di questa Età, ben dimostra la Potenza dei Conti la vigorosa resistenza fatta dal *Castello di Bolgheri a Conrado Marchese di Toscana*, che lo forzò a rendersi, e per assicurarsi maggiormente della *Conquista* di tanto rilievo, ne volle gli *Ostaggi*. Tale Assedio, di cui si parla in un' antichissima *Relazione* del MCXL. dei Miracoli di S. Giusto, e Clemente, vien per altro riferito dall' *Enfchenio*, e dal *Papebrochio* (2) all' Anno MCXX.

XXXVI. Queste Osservazioni ci scuoprono il *Dominio* dei Conti in uno o altro *Castello*, non già la loro Potenza riunita, come bene si manifesta in una *Cartapecora* fino da antichi tempi conservata nell' Archivio de' Sigg. Conti, la quale contiene il *Patto di Pace* concluso nel MCXXXIV. (3), tra *Crescenzio Vescovo e Padrone di Volterra*, e la *Famiglia dei Gheradeschi*, rappresentata da *Guido, Tedice, Pepone, e Monaco*, e la loro Madre *Gena*. Asprissima era stata la Guerra, ed erano seguite grandi offese, incendj, rapine, danni, che i *Dominj*, e le Genti loro avevan posto in grave desolazione (4).

C

XXXVII.

p. 1137. e tratta di esso pure il Ch. Sig. Targioni. *Viag. Tom. 4. p. 376.*

„ Erano state lunghe liti sopra il possesso di questa Corte fra un certo „ *Coate Gherardo*, verisimilmente dei „ *Gheradeschi*, e gli *Arcivescovi* di „ *Pisa* „.

(1) *Sommar. Ann. MCXXII. pag. 27.* dall' Originale in una Pergamena dell' Archivio Segreto dell' *Arcivescovo* di *Pisa*. = Ivi „ *Gerardus Comes* remisit, „ & finem, & transactionem fecit „ de istis quinque partibus de Curte „ de *Belora*, & de Curte de *Buveclo*.

(2) Si vedano gli Atti de' Santi 5. *Giugno n. 17.* ove la *Gheradesca* dicefi *Gerundesia*. Ved. l' *Epistola de Pan-*

deff. del P. Grandi pag. 91. ristampata con l'appendice dei Monumenti.

(3) *Sommar. all' Ann. MCXXXIV. p. 39.* l' Originale in *Cartapecora* trovavasi nell' Archivio della *Famiglia Gheradesca*. Fu stampato dal Ch. P. *Zaccheria. Vol. I. Excurs. Literar. per Ital. Cap. ultim. pag. 365.* Deve ancor vedersi il Ch. P. *Mattei Eccles. Pisan. Histor. Tom. I. p. 214.*

(4) Dicefi nell' *Istrumento* di Pace per la parte del Vescovo „ de omnibus „ *Homicidiis, rapinis, incendiis, damnis, & offensionibus quaecumque* „ *Ugolinus*, vel *Uxor ejus* per se, „ vel per homines suos *Hepiscopo*, „ vel hominibus *Vulterranæ Ecclesiæ* „ intulerunt.

XXXVII. Tali azioni sanguinose provennero dalle discordie insorte tra il *Vescovo*, come parziale d' *Innocenzo II.*, e i *Conti*, come sostenitori del Partito di *Anacleto Antipapa*, favorito da *Pietro della Gherardesca Conte di Donoratico*, creato da *Pasquale II. Cardinale del Titolo di S. Susanna*, conforme, oltre il *Ciacconio*, ed il *Dempstero*, osservò il Ch. *Gio. Lami*. Egli, per la grandezza della Nascita, e per la Potenza della Famiglia, sostenne con vigore lo scisma, fino che a persuasione di *S. Bernardo* cambiò pensiero (1). Così avendo il *Cardinale di Donoratico* messo in abbandono l' *Antipapa*, ed essendo questi scomunicato nel *Concilio Pisano*, terminò ancora il motivo della discordia.

XXXVIII. Perciò nel medesimo *Concilio* nella Curia dell' Arcivescovo, presente il Pontefice *Innocenzo*, fu conclusa, e stipulata la *Pace* fra i *Gherardeschi*, e il *Vescovo*, in presenza di una moltitudine di *Cardinali*, *Vescovi*, *Clerici*, e dei *Consoli Pisani*, *Genovesi*, *Pistojesi*, e di altri Personaggi i più nobili, e qualificati (2).

XXXIX.

(1) Nel Registro della Vaticana si legge. „ Petrus Gherardescus ex Comitibus Donoratici Nobilis Pisanus „ ex Papæ Scriptore, & Cappellano „ Præsb. Card. tituli S. Susannæ „ Ved. le Lettere di S. Bernardo ad Innocenzo II. riferite dal Baronio al MCXXXIV. = Ved. il Ciacconio, ed oltre molti, Tommaso Dempstero famoso Professore Pisano. Etrur. Regal. Lib. V. Cap. 2. Lami nelle Aggiunte alla Cronica di Leone Urbeveto. p. 309. Ivi „ Petrus ex Comitibus Donoratici de Natalico Cardinalis a Paschali II. creatus. . . .

(2) „ Acta sunt in Curia Pisani Archiepiscopi præsentis, & jubente Domino Papa Innocentio coram multitudine Episcoporum, Cardinalium, „ Clericorum, ac Nobilium Virorum „ Pisanorum, Januensium, & Pistoriensium, Consulum, & aliorum

„ plurimorum Illustrium Virorum Anno „ Dominic. Incarnat. MCXXXIV. „ Ind. XI. „ Di questo Concilio Pisano parlando Ernaldo Abate di Buonavalle. Vit. S. Bern. presso il Bolland. T. IV. Aug. ad Diem 20. pag. 280. nota „ Innocentius Pisas re- „ vertitur, ibique aggregatis totius „ Occidentis Episcopis, aliisque Religiosis Viris magnæ Gloriæ Synodus „ celebratur. „ Così pure dice si in un'antica Cronica Pisana presso il Muratori. Script. Ital. Tom. XI. „ Si fece il Concilio in Pisa, al quale furono molti Cardinali, Orchiepiscopi, „ Episcopi, Abati, e Sacerdoti con „ molti Signori & Oratori „. Parlano di questo Concilio i Chh. Padre Grandi, e Marchese Tanucci, già famosi Professori Pisani, nei loro Scritti sopra il ritrovamento delle Pandette.

XXXIX. Le Condizioni della Pace furono non poche, e fra queste, che i Conti dovessero permettere, in caso di necessità, che gli Uomini, e le milizie *del Vescovo di Volterra*, potessero soggiornare nel *Castello di Frosini*, e tenerlo ancora a comodo del Vescovo in tempo di Guerra. Fu stabilito che i Gherardeschi non alienerebbero la metà del *Castello di Chiusdino*, e i loro Possessi, nè vi *sabbricherebbero Torri*, nè in altra maniera lo *fortificherebbero*; e nel caso che il *Vescovo* perdesse l'altra metà del suo Dominio, essi gli presterebbero soccorso per recuperarla, e ritenerla (1). Il *Castello di Frosini* (2), e l'altra Metà di *Chiusdino* fu determinato, che si concedessero in Feudo ai Figliuoli del *Conte Ugolino* (3). S'invitarono a questa *Pace* il *Conte Ranieri*, ed il *Conte Malaparte* di lui Fratello, ed altri della *Famiglia dei Gherardeschi* (4); come più diffusamente può vedersi dall'Istrumento.

XL. Da questo ben si deduce quanti altri *Castelli* avesse in quel tempo la *Famiglia*, e come quelli che la rappresentavano fossero affatto *Indipendenti* dal *Comune di Pisa*; mentre in *Pisa*, e in un *Luogo*, e in un *Tempo* così solenne, ed in presenza non solo del *Pontefice*, ma dei *Consoli Pisani* stessi, mostrarono con quest'Atto la loro *Indipendenza*. Se i *Gherardeschi* furono allora soggetti alla *Comunità di Pisa*, dove-
 rono ben essere una *straordinaria specie di Sudditi*, che den-

C 2

tro

(1) „ Ut Gena, & omnes Filii ejus ju-
 „ rent quod medietatem Castri Clu-
 „ dini cum Turre ejusdem Castri, cum
 „ Antemurali facto vel faciendo, Do-
 „ nicatis, Alodiis, quæ in predicta
 „ Curte Episcopatus Vulterranus in
 „ præsentiarum habet non imbriga-
 „ bunt, nec minuent, nec auferent,
 „ non Turrem, vel munitionem ibi
 „ construunt, & si ea omnia, vel par-
 „ tem eorum Episcopus perdidit, ipsi
 „ per bonam Fidem sine fraude adju-
 „ vabunt eum recuperare, & recupe-
 „ rata retinere.

(2) Il Possesso di questo Castello fu confer-

mato ai Gherardeschi nel MCCXXXV.
 siccome vedesi da uno Istrumento esi-
 stente in Siena a Cart. 130. del *Calaf-
 fo R. di S. Galgano*.

(3) *Sommar. Ann. MCXXXIV. pag. 29.*
 = ivi „ Laudamus etiam, & præci-
 „ pimus, ut Castrum Frosinæ cum Cur-
 „ te Filiis Ugolini præd. Episcopus in
 „ Feudum tribuat similiter medietatem
 „ Castri Clusdini.... Ved. il Ch. S.
 „ Targioni Viagg. Tom. IV. p. m. 42.

(4) Laudamus, & præcipimus, ut Ray-
 „ nerius cum omnibus Filiis suis, &
 „ Fratre hujus Malaparte, jurent quod
 „ hanc pacem firmiter retinebunt...

tro la Città medesima, ed in sì grave Congresso, ardissero d'insultare alla Maestà del Sovrano. E qual mai occasion più forte presentarsi poteva ai Pisani per mostrare di esser Padroni?

XL I. Nè deve recar maraviglia, se i *Conti* erano in quel tempo così potenti, giacchè in varj Documenti si trovano possessori di molti Castelli. Trovasi una *Sentenza del MCXXXVI.* data per motivo della controversia fra l' *Arcivescovo di Pisa*, e varj *Signori del Contado*, relativamente ad alcune Terre della *Corte di Cintoja*; in questa fra le ragioni dell' *Arcivescovo* si scopre, che la Terra, appartenne un tempo al *Conte Ugucione*, e al *Conte Ugolino*, e *Tedice* (1).

XLII. Molto più dimostra la *Potenza*, e l' *Indipendenza* dei Gherardeschi un Contratto del MCXLII., in cui il *Conte Guido* del *Conte Ugo* prese in *Protezione* i *Pisani*, e gli *Uomini* dell' *Arcivescovo di Pisa* (2), obbligandosi a non distrarre, nè vendere alcun *Castello*, o *Corte*, che avesse nel *Contado Pisano*, fuori che alla *Chiesa Pisana* (3), e inoltre a render liberi altri *Dominj*, tenuti dal *Vescovo di Lucca*, e concederli loro (4). Promette ancora di prestar le sue forze ai medesimi per andare al Possesso del *Castello di Forcole*, e della sua *Corte*, impegnando pur la sua Fede a *Nome dei Fratelli*, che eseguirebbero il convenuto secondo il volere dell' *Arcivescovo*, e dei *Consoli* (5).

XLIII.

(1) *Sommar. An. MCXXXVI. p. 32.*

(2) *Sommar. An. MCXLII. = ivi* „ Ego

„ Guido Comes-filius Guidonis Comit-
„ tis Juro super sancta Dei Evange-
„ lia quod ab hac hora salvabo, &
„ adjuvabo Homines Pisanæ Civita-
„ tis, & de ejus Burgis, & Villis, &
„ Homines S. Mariæ Pisanæ ubicum-
„ que fuerint, & eorum habere, &
„ omnium supradictarum Personarum
„ per me, & per meos in tota mea
„ virtute secundum meum posse.

(3) „ Et nullum Castellum, vel Cur-
„ rem, quam habeo in Comitatu Pi-
„ sano, vel habeo, vendam, vel obli-

„ gabo alicui personæ, vel loco, nisi

„ Ecclesiæ Pisanæ Archiepiscopatus.

(4) „ Dominium transferam, & in pos-
„ sessionem corporaliter mittam se-
„ cundum quod Sapientes Pisani Ar-
„ chiepiscopi, vel Pisanorum Consu-
„ lum voluerint, vel mihi præceperint,
„ & præceptum eorum non evitabo,
„ Conservati questa Cartapeccora nell'
„ Archivio della Famiglia.

(5) „ Et studebo ut hæc omnia omnes
„ Fratres mei faciant ad voluntatem
„ Pisani Archiepiscopi, & vice Do-
„ mini, & Pisanorum Consulium.

XLIII. Questo insigne Documento dimostra con evidenza, che i Gherardeschi non erano certamente soggetti ai Pisani. Combini chi può la condizione di *Suddito* con il Diritto di *Protezione* concessa ai *Pisani*, e con la promessa di non alienare i propri *Castelli*, *Fortezze*, e *Corti*, se non che secondo i *Patti*, e le *Convenzioni* stabilite.

XLIV. Nel MCLV. i Conti *Gherardo*, e *Ranieri*, Figliuoli di *Gherardo*, donarono a *Galgano Vescovo di Volterra* tutto ciò che ad essi spettava nel Castello di *Guardistallo* (1), e tutto quello che essi avevano comprato da altri della Famiglia nel Castello di *Bibbona*, sua *Corte*, e *Distretto*, promettendo insieme la *difesa da ogn' Invasione* (2). Tali Documenti fan vedere, che alla Repubblica di Pisa non apparteneva in quel tempo il Dominio dei Castelli dei Gherardeschi.

XLV. In veduta di tanti Fatti, che pienamente assicurano la Potenza della Famiglia, non dobbiamo stupire, se il Conte *Gherardo di Donoratico* andò nel MCLVIII. in ajuto dell' *Imperator Federigo* sotto Milano (3), se in seguito vi fu lasciato alla custodia dei *Diritti Imperiali* per il breve tempo, che l'Imperatore ritenne quella Città. I Pisani lo impiegarono in varie onorevoli Legazioni, e specialmente nell' *Ambasciata* del MCLX. a *Guelfo Duca di Spolei* (4). Esso fu, che si oppose con tutta la forza a *Cristiano Arcivescovo di Magonza*, il quale ai danni de' Pisani erasi unito con i *Lucchesi*, *Pistojesi*, e *Sanesi*.

(1) Così pure il Ch. Sig. Targioni Viagg. Tom. IV. p. m. 399. „ Nel MCLV. i „ Conti Gherardo e Ranieri Figli del „ già Conte Gherardo della Gherardesca donarono al Vescovo di Volterra... Lo stesso Sig. Targioni Tom. 2. pag. 236. osserva per riguardo ad una Carta dell' Archivio della Certosa di Pisa, che tra i confinanti si enuncia „ Terra filiorum quondam Marcellarutæ Comitæ (forse de' Gherardeschi Conti di Montemassimo).

(2) Sommar. Ann. MCLV. Ammirat. de' Vescovi di Volterra. p. 167.

(3) Cronica presso l' Ughelli Ital. Sacr. Tom. 3. Cart. 867. Roncioni Istoria Pisana. MSS. Originale nell' Archivio Roncioni. Volterrano. Geograf. lib. 5. in princ. Vedansi in questo proposito il Goldast. Const. Imp. Tom. 3. p. 361. Demont. Corp. Diplomatique du Droit de Genf. Tom. 1. n. 166. Muratori Ant. Med. Æv. Tom. 6. pag. 267.

(4) Roncioni nelle Istoria Pisane verso quest' Anno.

nessi; ma in tal contrasto perdè il suo *Castello di Ventignano*, il quale fù preso, ed abbruciato (1).

XLVI. Questo Conte *Gherardo*, Padre della B. *Gherardesca* (2), è quel medesimo, che nel MCLXXVII. fece insieme con *Ranieri* suo Fratello un' ampia Donazione al *Monastero*, e all' *Abate di S. Felice di Vada*. In essa disponesi di tutto ciò, che loro apparteneva nella *Curia*, e *Distretto di Rosignano*, e intorno al *Castello di Cuccari*, prendendo dal medesimo con Vincolo Beneficiario alcuni Dominj verso il *Castello*, *Borgo*, e *Distretto di Riparbella*, di *Castel delle Mele*, di *Casalgustri*, e nella *Valle di Linalia* (3).

XLVII. Deve singolarmente notarsi, questo Istrumento esser fatto in *Monte Scudajo nella Curia dei Conti* (4): lo che mostra se fin di quel tempo i *Gherardeschi* ai loro Dominj congiungeffero Giurisdizione, mentre tenendo la *Curia*, (5) dovevano ancora avere i Sudditi, ed il Potere *Legislativo Giudiciario*, ed *Esecutivo* da esercitarvi. Dai nomi di *Curia*, *Corte*, *Distretto*, ed altri simili, che sì frequentemente s'incontrano nelle Carte da noi addotte, ognun può dedurre, che
i Sigg.

(1) Ved. Appendic. al Tom. X. dell' Ital. Sacr. dell' Ughelli Anno MCLXXVI. cart. 112.

(2) Come vedesi da un Istrumento del MCCV. 13. Kal. Maji nell' Archivio dei Monaci di S. Michele in Borgo di Pisa. Grandi nell' Appendic. di Documenti all' Epist. de Pandect. pag. 249. Gli Atti si conservano in un Antichissimo Codice presso le Monache di S. Silvestro di Pisa, copia de quali il Cav. Francesco Ceffini Illustre Professor Pisano inviò al P. Papebrochio, e son riferiti negli Atti de' Santi sotto il dì 29. Maggio, ove vedasi Commentar. Præv. n. 3.

(3) Instrum. in Cartapecora nell' Archivio delle Monache di S. Paolo all' Orto di Pisa Semmar. An. MCLXXVII. = ivi „ Pro qua nostra datione, &

„ traditione confitemur nos accepisse
„ a te iam d. Domno Bono Abbatis
„ Jure, & Nomine Feudi, ac beneficii totum quod vobis pertinet
„ infra Castrum, & Burgum, e Districtum Riparbelle, & in ejus Confines, & Castri Mele, & in ejus Confines atque districtu, & infra Castrum Casalustri, & Burgo, & ejus Confines, & in valle Linalia.

(4) Hoc actum est Monte Scudario in Curia infra scriptorum jugalium.

(5) Ducang. Gloss. lat. Barb. voc. Curia „ Curiam habere dicuntur Domini, „ qui facultatem habent judicandi „ subditos suos in Curia sua „ Molto più potrebbe notarsi circa questo importante punto, ma noi non possiamo se non percorrere la serie di questi documenti.

i Sigg. della Gherardesca. non possedevano soltanto delle *Tenute Fruttifere*, e che i Diritti da loro ritenuti son Patrimoniali, ed Originarij, benchè il Fisco ce li descriva come *Esenzioni* [1], e *Privileggj* ottenuti ne' tempi posteriori.

XLVIII. Il Conte Gherardo Figliuolo del Conte Ranieri, e Gherardo Figliuolo di Gherardo, venderono nel MCLXXXVIII. ad Ubaldo Arcivescovo di Pisa tutta la loro parte del Castello di Forcoli, comprendendo in questa vendita la Corte, il Distretto, e il Dominio Signoriale spettante alla Famiglia [2], con espressioni così forti, e così chiare, che non lasciano luogo ad alcuno benchè minimo dubbio, dicendosi, che cedono la *Giurisdizione*, la *Potestà*, la *Signoria*, che hanno sopra il medesimo Castello [3]. Nel tempo istesso gli vendono 80. Tenute Fruttifere, che non sono nè Feudali, nè Livellarie, e altre 42. che sono Livellarie di varie Famiglie, promettendo la *Difesa con Mano Forte* di tali Possessi, che si acquistavano dall'Arcivescovo. Questi, e simili Documenti fanno apertamente conoscere, che i Conti ebbero *Dominio*, e *Giurisdizione* assai vasta in molti luoghi delle Maremme Toscane.

XLIX. La considerazione di tanta Potenza può ben crederfi, che destasse nei Pisani, e ne' Volterrani il desiderio di attirare i Gherardeschi nelle loro Città, siccome in quei tempi costumavasi d'invitare alla Cittadinanza le Famiglie Signoriali del Contado, col procurare le maniere tutte di averle in
So-

(1) *Scrittur. Contr. II. e III.*

(2) *Sommar. An. MCLXXXII. = ivi*
 „ Ementibus totam integram nostram
 „ partem totius Castri de Forcole, quæ
 „ nostra Pars est: tertia Pars totius
 „ Juris, & Dominatus, & eius Cur-
 „ tis, & Districtus iam dicti Castri,
 „ & totum in integrum, quod nobis
 „ nunc pertinet in eis, & in homi-
 „ nibus, & in aquis, & Paludibus,
 „ & Montibus, & Pascuis, & Agre-
 „ sibus, & Domesticis &c.

(3) „ Et totum id in integrum quod no-
 „ bis in toto prædict. Castro pro Do-
 „ minatu, & pro patronatu in om-
 „ nibus prædictis pertinet pro *Jurisdic-
 „ tione, & Potestate, & Signoria,*
 „ & Bailia &c., E nel fine dell'Istru-
 „ mento si trova „ similiter quod Pote-
 „ statem, vel Dominium, vel Jurisdic-
 „ tionem Ego, vel Antiquiores mei
 „ soliti sunt habere in toto isto Castro
 „ de Forcole.

Società, ed *Amicizia*. E certamente riuscì a *Pisa*, ed a *Volterra* di collocare fra loro Cittadini ancor taluni dei Gherardeschi, i quali non per tanto non assoggettavano i propri Castelli, di cui rimanevano egualmente Padroni.

L. Così *Tedice della Gherardesca* Conte di *Biserno*, e di *Segalari* (1) fu dai *Pisani* ben' accolto, e tenuto in somma estimazione: e convien dire che fosse considerato in grado di *Forestiero*, quantunque ammesso agli Onori della Repubblica; Imperocchè essendosi fatte diverse mutazioni nel *Governo*, Egli fu il primo ad esser creato *Potestà nel MCXC.*: Questo è un Fatto incontrastabile presso tutti gli Storici *Pisani* (2): Con tal qualità vedesi comparire nel *Trattato di Commercio del MCXCII. fra l'Imperator d'Oriente, ed i Pisani* (3), come pure in altri Documenti fino al *MCXCIX.* (4). E' ben da credere, io dissi, che *Tedice* fosse in *Pisa* reputato *Straniero*, giacchè in una Città così ben affetta agli Imperatori, di cui si osservavano le Leggi, fu facile seguitare il costume da esse introdotto di pochi Anni nelle Città d'Italia, creando per *Potestà*, e per *Rettore* un *Forestiero*, siccome osserva *Radevico Frisingense* (5), e *Rolan-*

(1) *Istrum.* presso il Muratori, *Antiq. Med. Aev. Tom. 2. pag. 503.* Trovasi nominato in una Cartapeccora dell' Archivio della Primaziale di Pisa all' Anno *MCCXXIX. n. 937.*

(2) *Fragment. Hist. Pisani.* presso il Muratori *Rer. Italic. Tom. 24. Col. 643.* Tronci all' Anno *MCXC.* „ Il primo *Potestà* di *Pisa* fu il Co. *Tedice* „ della *Gherardesca*, „ *Marangoni*, *Tajoli.* &c.

(3) Vedi nella Raccolta dei *Dipl. Pisani* del Ch. Cav. *Flamminio dal Borgo pag. 147. ivi.* „ *Civitatis Pisani-* „ *rum Potestas Tedicius Comitibus Ugo-* „ *lini Filius* „ ved. *Lunig. Cod. Dipl. Tom. 3. pag. Dumont Corps, Diplomatique Tom. 1. p. 1. car. 33.*

(4) *Diploma* dell' *MCXCVII.* riportato nella medesima Raccolta „ *Comes*

„ *Tedicius Pisanorum Potestas no-* „ *viter electus,* „ ed in altro referito alla pag. 187. del *MCXCVIII.* „ *quidquid a Comite Tedicio Pisa-* „ *norum Potestate* „ Come pure nel *Diploma* del *MCXCVIX.* nella medesima raccolta pag. 171. come ancora in una Cartapeccora del *MCXCVIII.* che trovasi nell' Archivio del Capitolo di *Pisa*, in cui *Tedicius Dei Gratia Pisanorum Potestas* s'incarica di far consegnare in *Costantinopoli* alcune somme di *Denaro* in tanti *Iperperi* che vi corrispondano. Ved. il *Sommar. Ann. MCXCVIII.*

(5) *De Reb. gest. Frid. 1. Lib. 2. cap. 5.* presso il Muratori. *Rer. Italic. Tom. VI. = Col. 787.* „ *ne si civis Civi-* „ *bus praeficeretur, aut Gratia, aut* „ *odio, leviter a vero possit averti.*

landino (1), e copiosamente lo mostrano il *Sigonio* (2), il *Ducange*: [3], ed il *Muratori* [4].

A R T I C. II.

PROVA DEL DOMINIO DEI CONTI DELLA GHERARDESCA
DAL SECOLO XIII. AL XIV.

I. **D** Unque per due Secoli intieri abbiain provato il *Dominio de' Gherardeschi* in varj Territorj della Maremma Pisana, e abbiain dimostrato che non ebbero il solo Titolo di Conti, o le nude possessioni senza Giurisdizione. Che se per indagare la verità de' Fatti in quei tempi oscuri, e cosanto da noi remoti, le congetture semplici assumono il carattere di prova, siccome oltre molti osservò *Gio. Burc. Menckenio* [5], può crederli con preponderanza di ragione, che noi abbiain eseguita una *Prova concludentissima*, con la fermezza di tanti Fatti direttamente provanti il nostro assunto.

II. Alla luce di questi Documenti, se prima fossero stati conosciuti, chi avrebbe mai potuto caratterizzare tali Dominj come momentanee, e passeggiere occupazioni, ed usurpazioni violente? Non pochi fatti di più, assicurano maggiormente la verità da noi stabilita rispetto ai due Secoli trascorsi. Coincide con questi tempi la Concessione fatta dall' *Imp. Arrigo VI.* ai *Pisani* nel MCXCII., avendo loro accordato in *Fendo Gaeta, Mazzarri, Trapani, Palermo, Messina, la metà di Napoli,*

D

e dei

(1) Presso il *Ducang. Glossar. verb. Potestas in Italia.*

(2) *De Regn. Ital. Opp. Tom. II. Lib. 7. Col. 442.*

(3) *L. c. Benvoglianti ed altri.*

(4) *Murator. Antiq. Med. Æv. Tom. IV. Dissert. 46. Col. 74.*

(5) *Dissertation. Academicar. Decas Dissert. V. De Eo quod iustum est circa Testimonia Historicorum. Ivi §. 5.*

„ Id enim omnino in antiquis exploratum ob probandi difficultatem „ sufficere leviores probationes, nec „ non semiplenas & conjecturales „ Debbono vederli *Gaill. Observ. Lib. 2. Obs. 93. n. 18. Mantie. de Tacit. T. 1. Lib. 8. t. 14. Klock de Contrib. Cap. 20. n. 543.* ed i molti concordanti presso il medesimo.

e dei Porti e Distretti loro, e concesso in Feudo tutto il Littorale da Civita Vecchia fino a Porto Venere, con altre estesissime Contrade, Provincie, e Regni. E siccome in questo Diploma si trovano compresi i Castelli della Gherardesca, da ciò il Sig. Difensore contrario prese motivo di obiettarlo contro il Dominio dei Conti [1].

III. I Fatti già esposti, e quelli da narrarsi, ben dimostrano che la *Concessione Imperiale non ebbe effetto*. [2], e confermano il gravissimo giudizio dato sopra tali Carte dal *Ch. Muratori*, e precisamente sul Diploma di *Arrigo*, ove nota (3). „ Tum potissimum de iis sibi devinciendis (Pisanis) cogitavit „ *Henricus VI.*, quum expeditionem Siculam medicaretur. Itaque Anno MCXCIII. amplissimum Privilegium Pisanis concessit, iisque tot, ac tam mira largitus est, non tantum in eorum Civitate & Agro, sed & in Sicilia Regno sibi conqui- „ rendo, ut fidem excedere liberalitas tamquam immoderata „ videatur. Sed uti omnes norunt, diversa duo sunt, polliceri, „ & pollicita adimplere. Ingentia quoque Genuensibus...., „ ac proinde ut Populos viribus maritimis adeo potentes sibi „ conjungeret, quidquid petierunt sine cunctatione se daturum „ spopondit; neque enim magni constat Pergamenam unam „ scribere, eique subscribere „. Certamente il Fisco che tanto si fonda in questo Diploma, ha contrario il suffragio di un *Grand' Uomo*.

IV. Ma non volendo ancora dar valutazione alcuna a tutto quello, che finora abbiain riferito dei *Dominj Signoriali dei Gherardeschi*, immaginiamo pure contro ogni più ricevuto principio d'Istorica Fede, fondata nella sicurezza delle *Antiche Carte* [4], esser chimeriche le cose tutte da noi descritte, nè appar-

(1) Scritt. I. Cart. 2. Scrittur. III. §. Poichè cominciando.

(2) Deve qui rapportarsi quanto relativamente ai Diplomi si osserva posteriormente in riguardo a quello di Carlo IV. Artic. VI.

(3) *Dissert. Med. Æv. Tom. 4. pag. 47. Col. 160.* Il Diploma gli fu comunicato dal *Can. Ottavio Angelo d' Abramo*.

(4) Ved. *Thomasio Dissert. de Fid. Historic. Menckenio De eo quod iustum est circ. prob. Hist. Hertzio de Fide Di-*

pattenere alla Famiglia glorie sì antiche. Tutta volta, se dai principj soltanto del *Secolo XIII.* noi ne cominceremo la prova, soprabbondano le Memorie fortunatamente salvate, che caratterizzano per immemorabile la Supremazia de' Conti, e ne assicurano la durata sotto la *Sovrana Protezione di S. A. R.*

V. *I Volterrani, e i Pisani* furon quelli, secondo il costume, che con ogni industria procurarono di attirare i Conti a farsi Abitatori della Città loro, conoscendo esser questi un valevole mezzo per ingrandirsi, ed acquistare altissima reputazione. Noi abbiamo molti esempj dei *Nobili del Contado*, che insieme con la Cittadinanza della vicine Città, ritenevano il libero possesso dei loro *Dominj*.

VI. Vedesi perciò nel MCCXIII. il Conte *Ranieri*, ed il Conte *Gherardo* (1), promettere di farsi *Cittadini Volterrani* (2), e insieme di *Proteggere li Abitatori di Volterra, e del suo Distretto* contro tutti i suoi Nemici (3). In tal convenzione per altro si salva la fedeltà promessa all' *Imperatore*, e si deduce in patto il non esser tenuti a far guerra ai *Pisani*, come nè pure contro il restante della *Famiglia Gherardesca*, & *homines de Domo Gherardesca*, [4]. Promettono nel tempo stesso di esser dipendenti dai *Volterrani*, essendo nel loro Territorio [5], dichiarandosi di non voler Gravezze, e di non astringersi nella

D 2

Città

Diplomatum. Tomm. Rudimann. de Utilit. Diplom. Civili, & Hist. nello Schediasm. premesso al Tesoro di Jac. Anderson. Ved. Gugl. Waldschmidt. Dissert. Jur. prob. de Probation. per Diplomataria.

(1) Istum. estratto dall' Archiv. di Volterra, Sommar. Ann. MCCXIII. Di questo Documento parla ancora il Cecina nelle Notizie storiche di Volterra pag. 26. ove cita la Cartapeccora L. n. 29. dell' Arch. di Volterra.

(2) Ivi „ Nos de cetero esse Cives Vulterrani.

(3) „ Et guardare, & salvare, & defendere omnes Homines Vulterræ Civitatis, & Districtus ubicumque for-

„ tiam habuerimus contra omnes Homines

(4) „ Salva fidelitate quam fecimus Domino Imperatori, & salvo quod non teneamus eos adjuvare sive defendere contra Civitatem Pisanam, & Homines Pisanos, & ejus Fortiæ, & Districtus, & Homines de Domo Gherardesca „. Da queste parole ognuno può arguire che i *Gherardeschi* non furono nè *Soggetti*, nè *Feudatarij* del Comune di Pisa, e che i *Diplomi Imperiali* non avevano avuto quell' effetto che il Fisco vorrebbe.

(5) „ Obedire præcepta vestra in toto „ Terminò.

Città, se non a proprio piacere [1]. Promettono di non alienare, nè oppignorare le Case, e le Terre, che possedevano dall' *Era* alla *Cecina*, e dall' *Alpino* al *Monte Ridolfo*, e convengono altresì di aiutare i *Volterrani* con i loro consigli, qualora ne siano richiesti [2]. Essendo poi in guerra e sull' armi in servizio loro, promiserò tutta la fedeltà, e la dipendenza [3].

VII. Consimili Documenti servono da se soli per mostrare, che i *Gherardeschi* non erano nè *Sudditi*, nè *Feudatarj* de' Pisani, e come fan conoscere l' inefficacia del Diploma di *Arrigo V.*, così manifestano che l' altro Diploma di *Ottone IV.* dato nel MCCIX., non produsse le conseguenze immaginate dal Fisco [4], e proseguono a dimostrarlo i *Fatti* consecutivi, con i quali estesamente si prova il libero *Dominio dei Conti*.

VIII. Ciò che trovasi in quell' Instrumento, di cui poco avanti parlavamo, vedesi confermato negli *Statuti di Volterra* del MCCXIII. [5], ove si dispone, che niun Forense, che abbia Case, e Terre nel Comune, e dentro certi confini, possa alienarle, oppure oppignorarle senza la licenza del Potestà, e suoi Consiglieri. Si proibiscono tali vendite per riguardo ai *Posseffi* de' *Conti Gherardo, e Ranieri* Figliuoli del Conte *Ugolino*, disponendosi altresì delle rendite dei medesimi per restaurare la loro *Casa di Volterra*. In tal modo, e con tali condizioni le potenti *Famiglie del Contado* divenivano *Cittadine*.

IX. In conseguenza di ciò furono i *Gherardeschi* ben ricevuti, godendo di tutti li onori, e favori come forestieri, e
non

(1) „ Salvo quod non teneamus per Sacramentum habitare in dicta Civitate ultra nostram voluntatem, nec dare datium, nec solvere aliquod habere nostris Creditoribus.

(2) „ Item juramus quod Consilium quando nobis petitum fuit a vobis, vel a vestris Successoribus aut aliqua alia persona, quæ est posita in loco alicujus regiminis dictæ Civitatis pro Comuni Vulterrano, dare bonum, & idoneum

(3) Ivi „ & cum fuerimus in Exercitu, vel cum armis in servitio Communitatis, juramus attendere, & observare præcepta vestra, vestrorumque Successorum.

(4) Scrittur. I. Contr. §. In risposta. Si veda in questa nostra Scrittur. Part. I. Artic. VI.

(5) *Rub. de Possessione Civium Forensium & Comitum Gherardescorum* Cap. 22. *Sommar. An. MCCXIII.*

non risentendo alcun Peso come Cittadini per la somma considerazione che di Essi avevasi. Onde vedesi nel MCCXXVI. (1), MCCXXX. MCCXL. (2), e nel MCCLII: (3), il Conte *Alberto di Segalari* esser creato *Potestà di Volterra*. Anzi tanta fu in seguito la premura, che ebbero i Volterrani di conservarsi questa Potente Famiglia, che negli *Statuti* fatti verso il MCCLII. al tempo del *Re Manfredi* (4), trovasi una decorosa *Ordinazione*, in cui s'incarica il *Potestà di amministrare le rendite spettanti ai Gherardeschi*, e di erogar queste a piacer dei medesimi nell'acquisto di una Casa nella Città (5). E nel caso che i *Conti*, in questa non si trovassero da lungo Tempo, la stessa *Suprema Magistratura* tre mesi dopo l'elezione, vien obbligata a spedir loro un *Mandato per richiamarli, ed invitarli*, e passati due mesi dopo tali richieste, si determina che il *Potestà* compri un' Abitazione conveniente al *Decoro*, e alla *Grandezza dei Conti* (6), volendosi, che tutte le *Magistrature* invigilino con somma cura alla Custodia dei Beni della Famiglia, col difenderli dalle occupazioni, e dall'altrui invasione. Da simile maniera di aggregare alla Cittadinanza può dedursi una sicura ragione per convincere, che l'obiettata *Cittadinanza Pisana* all'oggetto di concludere la subiezione dei Castelli controverli (7), non può reputarsi di alcun rilievo.

X. I *Gherardeschi Cittadini Fiorentini, e Volterrani* erano nel tempo stesso ancor *Cittadini Pisani*, godevano degli

Oro-

(1) Instrum. in *Sommario Ann.* MCCXXVI.

(2) *Sommario An.* MCCXXX, ove riportasi un' Iscrizione esistente in Volterra, in cui vedesi la solita Arme della Famiglia.

(3) *Sommario Ann.* MCCLII. fra le Iscrizioni. Questa ritrovasi in Volterra nella muraglia esteriore della Chiesa di S. Giovanni.

(4) *Liber Statutor* Compiler. tempore Illustrissimi Regis Manfredi.

(5) Ivi „ Ematur quædam Domus pro his in Civitate Vulterræ, & si placuerit dictis Gherardeschis teneatur

„ Potestas, & Capitaneus emere; vel emi facere quæ eis placuerit.

(6) „ Item si prædicti Comites, & Cives Florentini non venerint ulterius primo missio pro his ut dictum est, Potestas, & Capitaneus, & suum Consilium teneatur præcisè facere emi... illam quæ magis conveniens visa fuerit pro prædictis Comitibus della Gherardesca qui sunt Cives Vulterrani.

(7) *Scriptur. Contrar.* II. cart. I. §. Tutto questo. *Scritt.* III.

onori di quelle Città, ed in esse abitavano a piacer loro. Ritenevano insieme i loro Dominj indipendentemente, siccome conoscesi da varj Documenti, nei quali vengono nominate *le Corti, e le Curie dei Conti*, e come vedesi da una Cartapecora del MCCXXVII. esistente presso gli Eredi del *Sen. Soderini* (1), ed in una Sentenza Arbitrale del MCCXXXVI. la quale ritrovasi nel medesimo Archivio (2). In questa ancora trattasi della Giurisdizione, e del *Dominio della Famiglia sopra Castagneto*.
 „ In primis dicimus, & confitemur nos invenisse in Bonis di-
 „ etorum Papillorum tres Partes Tertiaz Partis pro indiviso
 „ totius Castri, & Curie, & Jurisdictionum Terrarum de Ca-
 „ stagneto, & Dominatus ejusdem, & etiam omnium Homi-
 „ num, & Personarum, & Fidelium, & Patronatus omnium
 „ Ecclesiarum dicti Castri, & Curie predictae, & Pasturae, &
 „ omnium Terrarum Domesticarum, & Agrestium, & Boscho-
 „ rum ejusdem Curie & Districtus „.

XI. Questi Dominj sopra i quali ritenevano la Supremazia i Gherardeschi, intanto eran *connessi con quelli delle Città*, in quanto che si congiungevano con un reciproco Vincolo di amicizia, e di corrispondenza sociale, secondo le maniere di quei tempi. Ed è per questo, che in varie occorrenze taluni dei Conti trovansi uniti con *Pisa*, nel tempo che altri furon contrarj. Una riprova di sommo rilievo vien somministrata da alcuni nobilissimi Instrumenti del MCCXXXVIII., che si conservano originali nell' *Archivio de' Monaci Cirsterciensi di Firenze* (3).

XII. Si fecero questi per concludere la *Pace* dopo un' asprissima Guerra sostenuta dal Comune di Pisa, tutti i suoi Amici, Aderenti, e Confederati, *il Conte Ranieri di Bolgheri* (4),
 Guel-

(1) Cart. del MCCXXVII. = Indi&. XV. IV. kal. Martii.

(2) Carta dell' Archivio Soderini del MCCXXXVI. Ind. X. III. Id. Nov.

(3) *Sommar. An. MCCXXXVIII.* Questi mi furono comunicati dal P. Lettore D. Roberto Sconditi degnissi no Archivista, che alla perizia degli Anti-

chi monumenti riunisce le più solide cognizioni degli Studj migliori.

(4) Si nomina ancora Co. di Guardistallo in una Cartapecora dell' *Archivio della Certosa di Pisa* n. 495. in un Istrumento rog. Ser Jacopo da Montebuoni.

Guelfo (1), e *Bonifazio Conti di Donoratico*, *Alberto Conte di Segalari*, loro Figlioli, Nipoti, ed il restante della *Casa Gherardesca* contro il *Conte Ridolfo di Capraja*, ed il *Conte Jacopo da Biserno*, e tutti quelli, che son *moltissimi*, i quali seguivano il lor partito.

XIII. Abbiamo la commissione con cui *Dato di Ugolino da Strambo*, Procuratore de' *Conti della Gherardesca* (2), in nome de' medesimi concordò l'Elezione degli Arbitri. Consimile Mandato fece eziandio il *Conte Ridolfo* (3), e la Comunità di Pisa. Per ambedue le Parti gli Arbitri si eleffero, la Sentenza de' quali fece in parte terminar la Guerra (4).

XIV. In essa vedonsi i Pisani condannati a pagare 4000. Lire al *Conte Ridolfo* (5), ed il *Co. Ranieri*, ed il *Co. Guelfo* obbligati a restituire tutti i cavalli, o il prezzo de' medesimi, che lo stesso *Conte Guelfo* aveva predati in mare al *Conte di Capraja* (6). Ciò successe alcuni Anni avanti, siccome nel MCCXXXV. varj Testimoni deposero in *Bonifazio di Corfica* (7). Il *Co. Ridolfo* venne per altra parte obbligato a promettere stabilmente la Pace al Comune di Pisa, e al *Co. Ranieri*.

(1) Nell' Archivio di Casa *Roncioni* in Pisa vi è un nobile Istrumento, che gli appartiene rog. *Gherardo di Tedevolo* del MCCXLVI. n. 794.

(2) Sommar. Ann. MCCXXXVIII. pag. 57 = lvi = Qualiter Datus Notarius q. *Ugolini de Strambo* Procurator constitutus a Domino Comite *Raniero de Bulgaro* pro se, Filiis, & Nepotibus suis, & pro Comitibus *Guelfo de Donoratico*, *Alberto de Segalari*, & *Bonifatio de Donoratico*, & pro omnibus, & singulis Homnibus, & Personis de Domo *Gherardesca*. Parla di questo Istrumento ancora il *Cb. Lami* nel suo *Oleporico* Part. IV. p. 1308.

(3) Sommar. Ann. MCCXXXVIII.

(4) Sommar. Ann. MCCXXXVIII. p. 57.

(5) lvi „ Libras quatuormillia Denariorum Pisavorum minorum.

(6) „ Item dicimus, & laudamus, & arbitramus, & pronuntiamus ad supradictam poenam, ut dictus Dominus Comes *Ranierius* pro se, & Nobili Viro *Guelfo Comite*, & idem ipse *Guelfus Comes* dehinc ad Kal. Julii proximas dent, & restituant, aut dari, & restitui faciant superscripto Comiti *Rodolfo*, & *Bertoldo* ejus Nepoti omnes Equos, qui fuerint praedicto Comiti *Rodolfo*, & Nepoti, vel horum Nunciis, sive Masnagis super mare ablati, vel capti a superscripto *Guelfo Comite*.

(7) Sommar. Ann. MCCXXXV. pag. 50. Istrumento Rogato da Ser *Tedaldo* di Ser *Matteo* Notaro Imperiale nel 23. Ottobre.

ri di Bolgheri, e tutti i suoi (1), non dovendo permettere, che sian fatte contro di quelli *Adunanze, Trattati, Società, Compagnie, e Guerre* (2). La sentenza Arbitrale fu avvalorata con la comminazione della perdita di 10000. Marche d'Argento per gl' Infrattori della Pace (3).

XV. Fu in questa compreso ancora *Orlandino di Ugolino da Porcari*, eccettuandosi per altro la discordia che egli aveva, o sperava di avere con il *Conte Ranieri* di Bolgheri relativamente a *Massa*, e alla Curia della medesima (4). Ma i *Nobili da Porcari*, i *Conti di Capraja ec.* (5), furono *Cittadini Pisani* egualmente che i *Gherardeschi*.

XVI. Conseguenza di questo Lodo fu il ricorso fatto dal *Conte Ridolfo da Capraja* a *Guido di Sesto Potestà di Firenze* per ottenere la *Licenza* di recuperare, e sodisfarli di sua autorità sopra i Beni e Persone della Città, e Distretto di Pisa per la somma di 4800. lire. I Fiorentini, che nimna *Padronanza avevano supra Pisa*, crederono non ostante cosa ben fatta, intimare ai Pisani per mezzo di *Scolario di Schiatta di Cavalcante*, e *Ildebrandino di Guittone*, che facessero tal pagamento. In seguito il *Potestà di Firenze*, accorda, e concede licenza, e facoltà al *Co. Ridolfo* di usare le sue forze per co-

stringerli.

1) Ut prædictus Comes Rodulfus. . . .
firmam Pacem, & Concordiam teneant
suprascriptæ Pisanæ ejusque Successo-
ribus. . . ., & etiam prædicto Domi-
no Raynerio Comiti.

(2) „ Non faciant, vel faciat. . . ali-
„ quam Rixam, vel Conspirationem,
„ aut Ordinamentum, vel Tractatum,
„ Cohadunationem, sive Societatem,
„ vel Compagniam, aut Guerram vel
„ Insultum. . . .

(3) Ivi „ Compromittentibus invicem
„ dictis Partibus inter se, & etiam
„ notis dictis Arbitris ad poenam Mar-
„ earum decemmillium argenti habere,
„ & tenere firmum, & ratum, &
„ facere, & observare totum, & quid-

„ quid inter hos dixerimus.

(4) Ivi „ Præter quam de discordia, & li-
„ te, quam habet, vel habere sperat
„ cum Domino Raynerio Comite de
„ Bulgaro de facto Massæ, & ejus Cu-
„ riæ, quæ in illis Claræ Memoriz
„ Guglielmus Marchio Massæ, & Judex
„ Kalleritanus noscitur habuisse.

(5) Grande e potente fu la Famiglia
dei Conti di Capraja Cittadini Pisa-
ni. Essi tenevano indipendentemen-
te da Pisa il loro Dominio, e fino dal
MCCIII. i Fiorentini edificarono
Montelupo perchè servisse di barrie-
ra contro i medesimi, siccome osserva
Gio. Villani Lib. 5. Cap. 31.

stringerli a condizione per altro, che faccia scrivere appresso i *Consoli de' Mercanti di Calimala*, tutto quello che ottenesse in vigore di tal licenza (1). Tali e somiglienti Atti, che frequentemente s'incontrano nelle antiche memorie, sembrano a coloro che non han cognizione delle maniere di quei tempi, *prove per mostrare il dominio*, quando non sono, se non che *costumanze barbare*, derivanti da violenza, e dall'uso di ricorrere a coloro, che secondo i tempi e le circostanze venivano reputati più potenti.

XVII. I Fatti che abbiain narrati relativamente alla Pace del MCCXXXVIII. ben dimostrano la *Condizione de' Gherardeschi*, e converrebbe sicuramente *imprestare troppa virtù, ed efficacia al nudo Titolo di onore*, acciò ne risultassero gli avvenimenti finora descritti.

XVIII. Coincide con questi tempi la Concessione fatta ai Pisani dall'Imperatore Federigo II. nel MCCXXI. che rinnovò ai medesimi gli anteriori *Cesarei Privilegj opposti dal Fisco* (2), ne quali oltre all'accordar loro in Feudo *Mazzarri, e Trapani, Gaeta, Messina, Palermo, la metà di Napoli, suoi porti e distretti*, restarono inclusi i *Dominj de' Gherardeschi*, che si tenterebbe di far considerare per *Feudali*. Ma il contenuto di questo *Diploma* ebbe sicuramente il medesimo effetto degli altri, e come i *Messinesi, i Palermitani, i Napoletani, ec.* non divennero Feudatarj de' Pisani, così i *Gherardeschi* non assunsero tal qualità, repugnante affatto alla *serie dei documenti*, dei quali si parla.

XIX. Niente giovando l'asserire che *Federigo II. fosse Rè pacifico della Sicilia*, e che concedesse *del suo, non di quello d'altri*, siccome osserva il Sig. Difensore contrario (3), giacchè tal circostanza *favorevole all'esecuzione*, mirabilmente conferma il nostro assunto, potendo con questa assicurarsi,
E che

(1) Membrana nell'Archivio di Cestello di Firenze segnata O. 104.

(2) Scrittura I. Contrar. §. In risposta.

(3) Scrittur. III. Contrar. §. Finalmente Federigo.

che la promessa Feudale non ebbe alcuno effetto, *ancora in un tempo in cui poteva eseguirsi*. Certamente dovrà sembrare assai strano che si disputi di cose tanto chiare.

XX. E al certo con la scorta di sì luminosi Monumenti ognuno potrà confessare di aver ignorati i pregi della Famiglia, che continuò nei successivi tempi a comparir sempre decorata col carattere della più forte, e indipendente Supremazia. Può dedursene una prova dall' *Istrumento* del MCCLX. (1), in cui si conviene di stabilire i Termini fra i Possessi del Monastero di *Montescudajo*, quelli del *Conte Ranieri* Figliuolo del *Co. Aliotto*, delle *Contesse Jacopa, e Beatrice* Figliuole, ed Eredi del *Co. Ugolino di Montescudajo*, e di *Berta, e Sardegna* del *Co. Ranieri di Bolgheri*. Questa Convenzione vedesi fatta a nome dei *Conti, e Contesse* (2) da *Lamberto di Pietro Nibbi Vicario, e Cancelliere* del *Conte Ranieri* (3), il quale comparisce con *tal Carattere* di Dipendenza, e di *Offizio* in varj altri *Istrumenti* di questo tempo.

XXI. Da ciò noi prenderemo motivo di osservare così di passaggio, che assai s'ingannerebbe, chi sostenesse, non aver tenuto i *Conti della Gherardesca i loro Ministri, e Giudicanti per amministrare la giustizia ne' loro Castelli*. Ognun sa cosa significassero in quel tempo i Nomi di *Curia, Distretto*, ed altri simili, che frequentemente s'incontrano nelle Carte da noi riportate, e ciascuno conosce che „ *Vicarius sequioribus saculis dictus est, qui Vicecomitis, aut alterius Judicis partes* „ exequitur in pagis vel minoribus oppidis „ siccome oltre molti nota il *Du-Cange* (4).

XXII. Le incumbenze de' Ministri dei Conti erano l'esercitare la *Bassa Giustizia*, e la *Finanza* (5), il restante essendo riser-

(1) Sommar. An. MCCLX. pag. 64.

(2) Ivi „ Vicariatus Nomine pro supra-
„ scriptis Comitibus, & Comitissis in
„ supradicto Castro. . . .

(3) Ivi „ Arbitri electi, & confirmati a
„ Lamberto quondam Petri Nibbij de

„ Monte Scudario Vicarius Raynerij
„ Comitum quondam Domini Aliotti.

(4) Ducange Gloss. Med. & Inf. Latinit.
dell' Edizione de Maurini alla Voce
Vicarius.

(5) Ducang. loc. cit.

riservato alla Superiore Potenza dei Conti (1). Da simil distinzione resulta la differenza delle *Curie Maggiori*, e *Minori* che si vedono nei Documenti da noi riferiti. L'angustia del tempo non ci permette di far molti altri riflessi, essendo per ora solamente contenti di accennar alcuni Documenti, rilasciandoli alla matura considerazione delle *Sigg. LL. Ill. e Clariss.*

XXIII. Troppo tempo sarebbe necessario per dimostrare lo *Stato*, e la *Potenza* della *Famiglia* in questo Secolo, in cui ella si era diffusamente propagata, e già eran seguite tante divisioni, con le quali si cominciava a preparare la *di lei decadenza*. Dominavano in *Castagneto Paganello*, e *Malpiglio*, Figliuoli del Conte *Remone*; in *Segalari* il Conte *Alberto*, dal quale uscirono i Conti di *Biserno* (2), e fra questi *Niccolò Paffetta*, ed altri di cui dovremo parlare; in *Bolgheri* il Conte *Ranieri*, e la sua ampia *Famiglia*. *Donoratico*, ed altre Signorie i Descendenti del Conte *Tedice* primo Potestà di Pisa. Tra questi fu il Conte *Gherardo*, che ebbe varie discordie col *Vescovo di Lucca* nel MCCLXIII., ed occupò al medesimo varj Dominj (3), e che fu sì celebre per le sue sventure, di cui parlano tutte le Istorie (4).

E 2

Tor-

(1) Ducang. L. c. „ ivi „ Eiusmodi Vicariorum Comitum Jurisdictio erat „ tantum in Levioribus, non vero in „ maioris momenti, aut Criminalibus „ Causis, cum eam ad Comitem spectarent.

(2) Varie Cartapecore riguardanti questo Ramo sono nell' Archivio dell' Opera del Duomo di Pisa, come *Cartoc. n. 258. e Cartoc. 2305. e 2462.* e nell' Archivio dell' Abbazia di Nicofia specialmente nel *Lib. di Possessioni antiche dell' Anno MCCLXVIII.* ove un Contratto rogato Ser Buonomico Dietisalvi.

(3) Ved. nella Tavolett. del Vescovado

di Lucca * I. num. 35. Varj di questi furono poi restituiti nel MCCLXVI.

(4) Essendo Egli alla custodia del *Giovine Rè Corradino di Svevia*, e facendo l'Impresa di Napoli, fu insieme con gli altri decapitato. Ved. *Riccobald. Ferrariens. Hist. Imp. Anno MCCLXVIII.* presso il *Muratori Rer. Ital. Tom. IX. col. 137.* *Saba Malaspina. Hist. Sicul. presso il Mur. Tom. VIII. Rer. Ital. lib. 4. Cap. 26.* *Bartolomeo da Neocastro. Rer. Ital. Tom. XIII. Col. 1023.* Erra il *Muratori negli Annali Tom. XI. p. m. 87.* chiamando il Conte di *Donoratico* Figliuolo di *Galvano*.

*Tertius adductus nigrescens veste Gerardus
 Profilit in medium, propriis in passibus adstans,
 Immotoque cui vultu placet addere verba,
 Dicens: quanta Deus pateris moriantur inermes
 Hosque Duces nullo Caso, pecudesque figurant [1].*

Figli di Gherardo furono il Co. Bonifazio, ed il Co. Ranieri, Possessori, ognuno per la lor parte, di vasti *Dominj* nella *Sardegna*.

XXIV. Provenne altresì da *Tedice* il famoso *Conte Ugolino*: Questi per la sua potenza fu in tale estimazione, che l'Imperatore *Federigo II.* di gloriosissima ricordanza, ed il *Re Arrigo*, non recusarono di concedere a *Guelfo* di lui Figliuolo la *Principessa Elena* per Isposa. Non molto innanzi lo stesso Imperatore reputò sconvenevole e indegna della sua grandezza, la richiesta fattali dal Pontefice *Gregorio IX.* che proponeva ad *Arrigo* le nozze con una sua *Nipote* [2]. Nè sarà certamente da crederli che con il solo titolo d'onore, e le nude possessioni senza Giurisdizione, giungesse la *Casa di Donoratico* alla gloria di sì stretta prossimità di sangue coll' *Augusta Casa di Svevia*.

XXV. Era in quel tempo il *Conte Ugolino*, oltre i suoi *dominj nella maremma*, *Padrone di altri Castelli*, e spesso vien nominato ancora *Signore del Castello di Settimo* [3]; Ciò notasi particolarmente in una *Donazione* del MCCLXIV. fatta per religiosa pietà, della *Chiesa di S. Colombano* posta ne' confini di *Donoratico*, al *Priore di S. Agostino di Siena* [4].

XXVI.

(1) Così Ranieri de Granchi nel suo Poema *Lib. II.* presso il Muratori *Rer. Italic. Tom. XI. col. 305.*

(2) Pietro delle Vigne *Ep. Lib. 1. Cap. 21. p. m. 156.* „Magnificentia nostra „incongruum credidit, & reputavit „indignum.

(3) Sommar. An. MCCLXIV. ove in tal modo è nominato il Conte Guelfo suo Padre.

(4) Sommar. An. MCCLXIV. da una

Cartapeccora esistente nell' Archivio de Sigg. della Gherardesca. Varj Documenti spettanti al Co. Ugolino sono nell' Archivio dell' *Opera del Duomo di Pisa* come *Cartoc. n. 233.* Istrum. del MCCLXXVII. e *Cartoc. 309.* Istrum. del MCCLXXXVI. Così ancora nell' *Archivio di S. Domenico di Pisa*, ed in specie un Istrumento del MCCLXXV. rog. Ser Gio. di Ranieri Beccari.

XXVI. E certamente molto si accrebbe la di lui potenza, quando per testamento del Re *Arrigo*, fatto nel MCCLXXII. fece nella Persona de' suoi Nipoti il grandioso acquisto di tutti i diritti che appartenevano a quel Principe nella *Sardegna*, nella *Lunigiana*, nella *Garfagnana*, nella *Versilia*; essendo per tal porzione dal medesimo lasciati suoi Eredi il Co. *Enrico*, e *Ugolino* Figliuoli di *Guelfo*, e di Lui Nipoti.

XXVII. Leggessi nel Testamento del Re *Enzo* „ Item „ Henricum, & Ugolinum carissimos Nepotes nostros ex Excellenti Filia nostra *Hellena*, & viro magnifico *Guelfo de Donoratico* Genero nostro natos, & ceteros masculos nostros ex ea, dum tamen in lucem perveniant, nobis Heredes æqualibus portionibus instituimus in Regno nostro *Sardinie*, & omnibus juribus ad nos tam in dicto Regno, quam in Castro *Sassari* pertinentibus &c. [1], disponendo insieme degli altri suoi Stati a favore di *Federigo III. Langravio di Turingia* suo Nipote e di *Alfonso Re di Castiglia*.

XXVIII. Fu il Co. *Ugolino* assai sollecito nell' accettare la disposizione del Re *Arrigo*, cotanto decorosa per la sua Famiglia, e in quello stesso anno spedì a tale effetto *Brocullio* suo Commissionato a Bologna [2]. Queste per certo non sono quelle violente occupazioni, e quelle maniere di acquistare, che nelle *Contrarie Scritture* si attribuiscono ai *Gherardeschi*. In tal modo si accrebbero i Diritti nella *Sardegna*, congiungendosi il nuovo acquisto agli altri possessi, che la *Famiglia di Donoratico* aveva nella *sesta parte del Regno*, o *Giudicato di Cagliari* [3].

XXIX.

(1) Sommar. Ann. MCCLXXII. ved. il P. *Petracchi* nella vita del Re *Enzo*.

(2) Sommar. An. MCCLXXII. „ Tra- „ diderunt *Brucullio* quondam Præ- „ vest. Procuratori, & certo Nuntio „ Domini Comitis *Ugolini* quondam „ Domini *Guelfi* Comitis de *Dono- „ ratico* sextæ Partis Regni *Kalleritani* Domini, legitimi Administra- „ toris *Henrici*, & *Hugolini* dicti

„ *Nini*, & *Jacobi* dicti *Lapi* Filio- „ rum Excellentis Domine *Ellene* „ Filie olim præd. Domini *Henrici* „ & Uxoris Magnifici viri *Guelfi* Comi- „ tis de *Donoratico* Patris dictorum „ Germanorum.

(3) Sommar. Ann. MCCLXXII. Nel so- „ pracitato documento dicesi „ Comitibus „ *Hugolini* quondam Domini *Guelfi* „ Comitibus de *Donoratico*, sextæ par- „ tis Regni *Kalleritani* Domini.

XXIX. Dalla considerazione dei Dominj sì nella *Sardegna*, che nella *Maremma Toscana*, ed in altri luoghi ove signoreggiava il Conte *Ugolino* sempre amico dei Fiorentini, e degli altri Popoli di *Parte Guelfa*, può agevolmente dedursi qual fosse la di lui potenza, che tanta invidia destò nei Pisani di *Partito Ghibellino*. Fu accusato come contumace, recusando di pagare il Tributo, che si pretendeva da lui per i Dominj della *Sardegna*, e soverchiato di poi dalle forze del contrario Partito, soffrì ancora la prigionia [1].

XXX. Ma liberatosi dall'oppressione, se ne andò non molto dopo alle *Sue Terre di Maremma*, dichiarandosi apertamente *nemico di Pisa*. Essa mandò le sue milizie fin là per investirlo, ed essendosi attaccata la zuffa presso *Bolgheri*, i Pisani restarono sconfitti [2]. Il Conte *Ugolino* allora passò nell'Esercito della Lega de' *Fiorentini, Lucchesi, e Pisanesi*, e fece gravissimi danni nelle adiacenze della Città, in conseguenza de' quali ne seguì la perdita della Battaglia di *Asciano* nel MCCLXXV. [3]

XXXI. Ed è tanto vero che il Conte *Ugolino* era considerato *Indipendente ne' suoi Dominj*, che sentendosi aver esso lasciate le parti de' Pisani, fu amorevolmente accolto, e favorito da' Fiorentini, che mandarono al medesimo un' *Ambasceria*, siccome nota nelle sue Croniche un *Annalista Pisano* [4], e ricevuto nella Lega, siccome scrissero *S. Antonino* [5], *Leonardo d'Arezzo* [6], ed altri Storici. Gravissima pena recò ai più sag-

(1) Guid. da Corvaia *Fragment. Hist. Pisani*. presso il Murator. *Script. Rer. Ital.* Tom. XXIV. Col. 83.

(2) Guido de Corvaja *L. c.* „ Die Veris sequenti Saldonerii Pisani Communis fuerunt sconfitti apud Bolgari in maritima ab Inimicis Pisani Communis.

(3) *Tolomeo da Lucca Breviar. Annal. An. MCCLXXV.* „ Fuerunt multi interfecti de Pisaniis..... multi etiam submersi sunt in paludibus, multi capti „ *Ricardacc. Malaspin. Istor. Fior. Cap. 201. Gio. Villani Lib. VII. Cap. 48.*

[4] *Raff. Roncioni Istor. Manoscritta pag. 218.*

[5] *Cronic. Part. III. Tit. 20. de Gregor. X. Cap. 11. § 3.*

[6] *Lib. III. dell'Istor. Fior. tradott. da Donato Acciajoli* „ El Conte Ugolino „ con tutto el resto della parte ec. fu „ ricevuto in Lega, e ricevuto dai „ Fiorentini, & Lucchesi. Questo movimento dette grande alterazione „ ai Pisani perciocchè non solamente „ dentro alla Città, ma ancora per „ tutto il Contado el Conte Ugolino „ aveva gran seguito.

faggi cittadini di Pisa il cambiamento del *Conte*, che aveva nella Città stessa gran numero di amici [1].

XXXII. Conoscevano ben essi quanto danno potesse avvenire, siccome successe per l'asprissima guerra da esso continuata, fintanto che non si venne, per la mediazione di *Papa Innocenzio V.*, e del *Re Carlo*, agl' accordi. Spedirono i Pisani *Bartolomeo Monaco di S. Michele degli Scalzi*, *Ugolino Gatto Penitenziere*, e *Ugone Berci da Vico Giurisperito* di somma stima, come Sindaci del Comune *ad comparendum coram Comite Ugolino* all' oggetto di offerirli la pace e trattarne con esso, e con i suoi Aderenti le condizioni [2]. Dopo varj Trattati fu conclusa la Concordia nel Campo degli Alleati l' An. MCCLXXVI.

XXXIII. Vedesi in questa *Pace* compreso il *Conte*, e stabilito che esso potesse ritornare in Pisa, ed al medesimo fossero restituite le sue Terre scapitate nella guerra [3], siccome seguì ancora ad altri Signori del Contado, al Conte *Anselmo di Capraja*, al Co. di *Collegarli*, ai *Visconti*, agl' *Upezzinghi* che furono in libertà di rimettersi in Pisa. E vi ritornò in effetto il Co. *Ugolino*, al quale molto stava a cuore di sostenere il suo partito, e di non perdere i possessi che aveva nella Città, e nelle sue vicinanze.

XXXIV. Così pacificatosi con i Pisani, nella celebre spedizione che contro i *Genovesi* si fece da Pisa, e dai Nobili del Contado, che si mostrarono in comparsa di Guerra, rappresentando le forze tutte del Contado medesimo, fu esso che nel MCCLXXXIV. in compagnia di *Albertino Morosini*, e di *Andreotto Saracini* comandò l' Armata navale sconfitta alla *Me-
loria*.

[1] Ric. Malaspina. Ist. Fior. Cap. 203. Gio. Villani Lib. VII. Cap. 50. Ammirat. Ist. Fior. Lib. II. An. MCCLXXVI. Tajoli Ist. Pisan. MSS. Lib. 4. cap. 31.

[2] Questa Deliberazione degli Anziani trovasi originale in una Cartapeccora dell' Archivio Roncioni segn. n. 102. „ Actum Pisis in domo Heredum Pa-

„ cis in qua morantur Antiani Pi-
„ sani Populi. Dominic. Incarn. An.
„ MCCLXXVII. Ind. IV. III. Id.
„ Junii „ Intendesi secondo la nume-
„ razione Pisana.

[3] Ammirat. Ist. Fior. Lib. III. cap. 151. E che al Conte Ugolino di Donoratico fosse restituita la sua Terra.

loria, stante il maggior numero delle galere, e la maggior forza dei Genovesi [1]. Scipione Ammirato [2] ci racconta, e sia sulla fede del medesimo, che Ugolino rimase egli stesso prigioniero insieme con il Conte Lotto suo Figliuolo.

XXXV. Appena fu liberato dalla prigione per opera dei Fiorentini, siccome alcuni asseriscono, se ne ritornò per i disastri sofferti nella persona sua, e de' suoi figliuoli, pieno di meriti nella Città, ove, conforme dice Pietro Bizzarro fu eletto a pieni voti Signore di Pisa „ *Et unanimi utriusque factionis consensu Urbis Principatum detulere* (3).

XXXVI. Costituì Egli suo Ministro M. Guglielmo Lambertini da Bologna (4), restituì i loro Castelli agli Upezzinghi [5], e vedendo Pisa non potersi reggere, se non faceva Pace

[1] Lo raccontano tutti gli Storici coetanei. L'armata era di 100. Galere come notano il Villani *Lib. 3. Cap. 91.* e Giachet. *Malaspina Cap. 221.* L'armata de' Genovesi fu composta di 144. Galere, siccome osservano gli Storici Genovesi e Pisani. Non curate queste ed altre notizie di Fatto, figurano gli Storici Pisani poco avveduti, che la Battaglia fosse perduta per colpa del Co. Ugolino.

[2] *Istor. Fior. Ann. MCCLXXXIV. cart. 164.* „ Volsero ancora che il Co. „ Ugolino qual era pure prigioniero in „ Genova, come anche i suoi Figliuoli ec.

(3) *Ann. MCCLXXXIV. cart. 666.*

(4) Anonim. *Fragment. Histor. Pisan. Script. Italic. Murator. Tom. XXIV. col. 649.*

[5] Trovasi presso il Sig. Flaminio Lanfreducci Upezzinghi l'Istrumento della restituzione de' Castelli, e della Pace fatta dagl'Upezzinghi con Pisa „ Cum „ inter Comune Pisanum, & Nobiles de „ Domo sive de Domibus Opetingorum, & Cadulingorum huc usque „ discordia & dissensiones quamplurimae fuerint, causa & occasione in-

„ *frascriptarum Jurisdictionum Terrarum & Locorum & Jurium* „. Per ciò si rendono loro Appiano, Petriolo, Pinocchia, Ripava, Rixano, Selva, Gello, Schitoccoli, Castellare, Magliano, Bargoniano, Longoro, e Cesano, ed altri Territorj con ogni Supremo Diritto. Questo stesso Documento trovasi riportato diffusamente ancora da Paolo Tronci *Ann. Pis. pag. 250.* Questi ed altri Castelli furon precedentemente confermati alla Famiglia da Federigo I. nel MCLXXXVIII. e da Ottone IV. nel MCCLXXXV. come può vedersi presso il Ch. Lami nell' *Odeporic. pag. 1295.* = Ivi „ Opizzo ebbe la Signoria di Calcinaja fino ab antico e di „ altre XXX. Castella nello Stato „ Pisano „. Trovasi ancora altra Cartapeccora nella Casa Upezzinghi *segn. n. 56.* in cui si contiene un Patto di Pace fra i Pisani e gli Upezzinghi. Tali Documenti fan conoscere che i Nobili del Contado Pisano furon spesso indipendenti dal Comune di Pisa, e non ebbero con esso se non un vincolo di lontana relazione proveniente dal comune interesse di tutto il Contado. *Ved. infr. Art. IV.*

Pace con i suoi Vicini, intenti a profittare della di lei debolezza, si accommodò con i *Lucchesi*, e con i *Fiorentini* [1], restituì loro *alcuni Castelli*, che antecedentemente i *Pisani* avevano conquistati, altro modo non vi essendo da impedire la totale rovina: Ma sì utile, e giusto temperamento dispiaque ai *Pisani*, giacchè le ordinazioni più sagge quando prendono di mira i pregiudizj comuni son credute tiranniche. Tra le altre magnanime imprese non deve trascurarsi l'aver egli rimesso in buon grado il *Porto Pisano*, affinchè la Città se ne potesse più comodamente servire per la *Mercatura*, e gli *Armamenti Navali* (2).

XXXVII. Procurò di porre in calma la Città afflitta per tante perdite, e fu così inclinato alla pace, che non sdegnò di dividere il Comando con *Ugolino suo Nipote*, in compagnia del quale riordinò le Leggi di Pisa, formandone un Codice nominato „ *Breve Pisani Communis* „ [3], in cui si leggono replicatamente varie proteste dimostranti l'assoluta loro potenza [4].

XXXVIII. Molti documenti di più potrei referire, con cui si dimostrasse l'assoluto dominio del *Conte Ugolino* sopra Pisa, ma in cose sì chiare non debbono inutilmente moltiplicarsi le

F

pro-

(1) Ved. oltre molti *Pierlorenzo Fortiguerra Ist. Pistoies.* al MCCLXXXIV. *Ammirat. Ist. Fior. Lib. 3.*

(2) E' da vedersi quanto ne scrive il *Ch. Sig. Targioni* ne' suoi *Viaggi Tom. 2. p. m. 281.*; e molte riprove possono averli dagli *Statuti Pisani del MCCLXXXV.* o sia del MCCLXXXIV. computando a stile comune.

[3] Questo è quel nobilissimo Codice che l'*Avv. Andreoni* Professore Pisano salvò dall'ingiurie de' tempi, e lasciò per Legato insieme con la sua *Libreria* al Collegio della Sapienza.

[4] Ivi in fin. = *salvis semper, & reservatis superscriptis Potestatibus, Capitaneis, Rectoribus, Amministrato-ribus, & Gubernatoribus, Potestaria, Capitania, & Jurisdictione, & Arbitrio, & aliis eis a Comu-*

„ ni, & Populo Pisano concessis per
„ formam electionis de eis factæ, &
„ ab ipsis in nullo diminutis, & fir-
„ mis manentibus. Ita quod eis per
„ hæc Brevia, vel aliquod ipsorum,
„ vel ea aut id quæ, & quod in eis
„ continetur earum Potestariæ, & Ca-
„ pitaniæ, & aliis eis a Comuni, & Po-
„ pulo Pisano concessis, non derogetur,
„ vel minuat in aliquo, sed sint
„ firma, & rata & absque læsione ali-
„ qua. Et etiam hoc intellecto expres-
„ sim in prædictis omnibus, quod sit,
„ & remaneat concorditer in eorum
„ Arbitrio, Voluntate, & Dispositione
„ velint, vel non velint Suprascripta
„ Brevia in totum, vel quacumque par-
„ te, & in eis, & quolibet eorum
„ comprehensa servare, vel non ser-
„ vare.

prove [1]. Prevalendo in seguito il contrario Partito, ed essendo ritornato dal suo *Castello di Settima*, fu per grave tradimento di *Ruggeri Ubaldini* imprigionato con i suoi *Figliuoli e Nipoti*, ed accadde nel MCCLXXXVIII., quel tragico fatto, di cui ogn' Istoria è ripiena (2): Esito così misero fu quello solo che lo ha dipoi fatto passar per *Tiranna* (3).

XXXIX. Nè per tale dobbiam credere, che fosse reputato in quel tempo, mentre si trova nell' Anno dopo, che il Pontefice *Niccolò IV.* caratterizzò con *mature, e gravissime* giudizio la prigionia, e la morte del Conte, come *Atto di Ribellione*, e della più atroce fierezza. Tanto leggesi in una *Membrana* dell' *Archivio Roncioni* (4), contenente il *Monitorio* con cui

[1] Nel dovizioso Archivio dell' Opera del Duomo di Pisa conservasi un *Codice delle Prestanze di 20000. lire imposte sopra la Città*, „ secundum Formam Provisionis sapientum Virorum super prædictis electorum ex parte Magnifici Viri Domini Comitum Ugolini de Dommaratico & sextæ Partis Regni Kalleritani Domini, & Pisis Dei Gratia Potestatis Ann. Dominic. Incarnation. MCCLXXXVI. Vedesi, ancora una Memoria di tale Imposizione nell' Archivio Archiepiscopale *Transcription. Tom. IV. n. 997.* Non ostante questi e simili Fatti, che in larga copia potrebbero riferirsi, piace al Sig. Difensore Contrario *Scrittur. III. §. Devo ancora*, di sostenere che il Co. Ugolino volle aspirare alla Sovranità, ma fu soltanto Potestà di Pisa. Sia di altri il giudizio per rilevare se ciò repugni a quanto vi è di più evidente nelle nostre Istorie.

[2] *Guido da Vallecchia* nel suo Diario dal MCCLXXI. al MCCXC., Manoscritto nella Libreria Stroziana p. 204. e *Tolomeo da Lucca* parimente Scrittore contemporaneo al fatto, nota ne suoi *Annali*, „ Captus igitur di- „ ctus Comes cum duobus Filiis....

„ ponuntur in carcere, ibidemque „ post longam extortionem pecuniarum fame ibidem percutunt. „ *Dante* scriveva il suo Poema verso quei tempi stessi.

[3] Gli Storici Pisani poco avvedutamente han procurato di denigrarne la Memoria, tentando di giustificare la crudeltà della pena col rimprovero di molti delitti. Basta per disculparlo quanto ne scrisse un Uomo dottissimo, ed imparziale il Sig. *Marco Lastri* nella *Raccolta Fiorentina degl' Elogj, e Ritratti degl' Uomini Illustri di Toscana.* Il costume di quei tempi non deve più curarsi, e cento son gli esempi di cose barbare accadute fra noi, delle quali niuno ha pensato mai a prendere la difesa. Così grande fù lo sdegno de' Fiorentini nella cacciata del Duca di Atene, che *Giulio d' Ascesi* ed il suo *Figliuolo* Ministri del medesimo, furono tagliati a pezzi, e mangiate le loro carni crude, e cotte, siccome racconta il nostro *Villani lib. XII. Cap. 16. p. m. 823.*

[4] Cartapeccora del MCCLXXXIX. n. 196. „ Nicolaus Episcopus servus „ servorum Dei ad certitudinem præ- „ sentium, & notitiam futurorum.... „ Cives Pisani Spiritu rebellionis as- „ sum-

cul vien richiamato a Roma l' *Arlovesco* (1), il quale fu poi per mezzo del *Cardinal Colonna*, condannato a perpetua carcere (2).

XL. La grandezza, e la potenza del *Co. Ugolino* ben dimostra, che la *Casa di Donoratico*, come forte, e potente nel Contado Pisano, superiormente ai *Visconti*, agli *Upezzinghi*, e a tanti altri, che indipendentemente da Pisa signoreggiarono vasti Dominj di loro libera, ed assoluta Signoriale pertinenza, non fu soggetta ai Pisani, e non ebbe altro rapporto con essi se non un *Vincolo di Confederazione*, e di *Amicizia*, secondo il costume di quei Secoli.

XLI. Ed in verità, non pochi sono i documenti, con i quali potrebbe ciò dimostrarsi a riguardo del *Co. Ugolino*. Sembra il notare che nella *Lega* fatta fra i *Genovesi*, i *Fiorentini*, ed i *Lucchesi*, fu invitato come poteva chiamarsi qualunque più potente, e indipendente Signore di quel tempo. Dicesi in quel documento, che sarà ricevuto nella Pace il *Conte Ugolino*, e *sui figliuoli*, quando vogliano divenire *Cittadini Genovesi*, e riconoscere da *Genova* i loro Dominj di *Sardegna*, giurando *Fedelta Feudale* [3], e pagando loro il *Tributo*, che per tal causa dovevano ai Pisani. Il *Co. Ugolino* non volle prestarsi a somiglianti vantaggiose insinuazioni, benchè queste gli somministrassero un mezzo facile, ma ingiusto, per impadronirsi di Pisa (4).

F 2

XLII.

„ sumpto. . . Potentes & Nobiles di-
 „ ro Carceri retrudentes, quos, sicut
 „ publica facta damnat, per intolle-
 „ rabilem inmanemque duritiam car-
 „ ceris, ac cibi subtractionem, huma-
 „ nitate qualibet a se prorsus exclu-
 „ sa, Deique amore postposito savis-
 „ sima impietate necarent. . . Actum
 „ in Urbe in prædicta Ecclesia S. Ma-
 „ riæ Majoris, in die Cœnz Domini
 „ Pontificatus Nostri Anno secundo.
 [1] Ivi „ Citamus ut infra Festum Na-
 „ tivitatis Beati Joannis proxime ven-
 „ turum, quod sibi pro peremptorio
 „ præfiximus termino sub Suspensione
 „ nis, Depositionis, & Excommuni-

„ cationis, ac aliis spiritibus poenis
 „ compareat personaliter coram Nobis.
 (2) Roncioni *Ist. Manoscritta Originale*
pag. 244. f.
 (3) *Lega del MCCLXXXIV. Sommar.*
Ann. MCCLXXXIV. pag. 72. = Ivi
 „ Quod possint recipi in ipsa Societate
 „ si voluerint cum effectu, effici Ci-
 „ ves Januæ, & Terras, & Castra,
 „ quas tenent in Sardinea in Judica-
 „ tu Callari ipsi, vel aliquis horum
 „ . . . tenere in Feudum a Comuni
 „ Januæ, & de ipsis facere, & ju-
 „ rare Fidelitatem ipsi Comuni. . .
 [4] *Tolomeo da Lucca Autore Contem-*
poreneo a questi fatti ne suoi Annali
 „ Eo-

XLII. Trovasi ancora in quell'Istrumento apposta la condizione, che le *Rendite di Sardegna*, spettanti ai *Gherardeschi*, non potessero estrarsi se non per condurle a *Firenze*, a *Lucca*, a *Genova*, o pure per servirsene ad uso della Famiglia nelle loro *Terre, e Castelli che hanno nell'Arcivescovado Pisano*, ivi „ Salvo quod di-
 „ *cti Comes, & Judex possint pro se ipsis, & Hominibus eorum,*
 „ *& Familiis, & Terris, Castris, Villis eorum, quas habent, vel pro*
 „ *tempore habebunt ipsi, vel aliquis horum in Archiepiscopatu*
 „ *Pisano*, mittere pro usu, & necessariis eorumdem, & Ho-
 „ minum, & Familiæ eorumdem, & *Terrarum* quas, seu quos
 „ habent, seu acquirant in dicto *Archiepiscopatu* [1] „. Que-
 ste, e simili espressioni in Atti così solenni, che qualificano nella più forte maniera il Dominio Signoriale del *Conte Ugolino*, e de' suoi Figliuoli nelle *Terre, e Castelli della Maremma*, dimostrano sì pienamente il nostro assunto, che non danno luogo ad alcun dubbio ragionevole, e son ben' altro che nudi titoli, o violente, e momentanee occupazioni, e tenute fruttifere senza Giurisdizione, siccome dicevasi dal Fisco, cui non eran cogniti fatti di tanto rilievo.

XLIII. Ma nella disgrazia del *Conte*, per cui gravissimo danno si arrecò alla Famiglia, non deve credersi che restassero involti tutti i *Gherardeschi di Donoratico*. Era in quel tempo al governo de' suoi Dominj il *Conte Guelfo* di lui Figliuolo, che risiedeva nel *Castello di Castro* con la *Principessa Elena di Svevia* sua Moglie. Sentita la prigionia del Padre occupò l'importante *Fortezza della Gioiosa* (2), ed essendosi unito a *Lotto* suo Fratello, liberato dalle carceri di Genova, mosse guerra, e fece aspra vendetta dei Pisani, e in specie contro *M. Vanni Giubetta*, che fu fatto attanagliare, e squartare, tirato da quattro Cavalli.

XLIV.

„ Eodem tempore Lucenses cum Flo-
 „ rentinis confederati cum Januensi-
 „ bus contra Pisanos; in qua confe-
 „ deratione requisitus Comes Ugolinus
 „ noluit consentire; studuit tamen
 „ Parti Tusciæ placere, ut ex effe-

„ Etu probatur, pro Pactis servan-
 „ dis.

(1) Sommar. Ann. MCCLXXXIV.
 pag. 72.

[2] Tolomeoda Lucca Brev. Annal. An.
 MCCLXXXIX. p. 206.

XLIV. *Emilia* Figliuola del *Co. Ugolino* si maritò ad *Ildebrando dei Conti di S. Fiora Principe di Soana*, e di tutta l'*Ildebrandesca* [1], ed ebbe in dote il Castello di *Suvereto* [2]. Il *Conte Lotto*, comprati in *Genova* alcuni Beni, divenne *Cittadino Genovese* [3], e sposò in seconde nozze la *Riglia di Uberto Spinola* [4]. Trovasi ancora ascritto alla *Cittadinanza di Siena*, e vedesi, che antedentemente si era imparentato con i *Carrarese Signori di Padova*. Il *Conte Matteo*, Figlio della *Contessa Capuana* [5], e di *Nino il Brigata*, morto nella Torre dalla Fame, fu nel *MCCXCVI.* fatto *Cittadino Bolognese* [6].

XLV. Ed è certamente da crederli, che con simili *Aggregazioni* alla *Cittadinanza di Bologna*, e di *Genova*, se venivano i *Gherardeschi* sottoposti alle medesime Città, non le soggettavano per altro i loro *dominj* nelle *Maremmie Toscane*, succedendo lo stesso a riguardo di *Pisa*, e di *Volterra*, in cui se furono *Cittadini*, non può da questo argumentarsi, che soggettassero i *Dominj* Signoriali ereditati dalla gloria, e sostenuti col sangue de' loro *Maggiori*.

XLVI. Ed è tanto vero, che i *Suecessori del Co. Ugolino* seguitarono a godere de' loro diritti Signoriali dopo la di lui disgrazia, contro tutti gli sforzi fatti dai *Pisani* per opprimerli,

[1] Deve vederli *Manni. Tom. XII. de Sigill. Sigill. VIII.*, ove riportasi una Lettera erudita dal *Sig. D. Palozzi*.

[2] Landino nei *Comm. sopra Dante Cant. XXXIII. dell' Infern.*

[3] I *Fiorentini* prestarono per il *Conte Lotto* solenne mallevadoria ai *Genovesi* per i *Possesti* che acquistò. Ved. nell' *Archivio delle Riformagioni. Lib. C. Provis. Ann. MCCXCII. cart. 84. Ivi* „ *Fiat & fieri possit promissio*, „ *obligatio, & satisfactio ad preces* „ *& instantiam Magnifici Viri Domini Comitum Lotii, Filii olim Illustris Domini Domini Comitum Ugolini de Donoratico.*

(4) *Tolomeo da Lucca Breviar. Annal.*

Ann. MCCXCII. p. 212.

[5] Questa fu Figliuola del *Co. Ranieri da Panico*. Si maritò in seconde nozze a *Lazzaro da Lucca*. Da esso ebbe *Maghinardo*, ed altri Figliuoli. Vede si la di Lei sepoltura nella Chiesa de' *Domenicani di Lucca*, e noi nel *Sommar. all' An. MCC.* : abbiain riportata l' *Iscrizione* comunicataci dal *Sig. Bernardino Baroni*, „ *Gentiluomo Lucchese*, „ se di molta erudizione, e di singolare perizia nelle cose Diplomatiche „ unite ad un' incredibile gentilezza, per dirlo con le parole del *Ch. Sig. Lami* nel suo *Odeporic. Part. I. p. 109.*

(6) *Sommar. Ann. MCCXCVI. pag. 78.*

li, che tal verità resulta da più documenti incontrastabili. In un Instrumento relativo alla Pace di Fucecchio [1], la Repubblica Pisana invita alla concordia il Conte Lotto, ed il Conte Guelfo, e i Descendenti di Ugolino, e promette la liberazione del Co. Guelfuccio di lui Pronipote, e ancora di accordar loro altre grazie, purchè si obblighino di far Pace, e restituire i Castelli, e Distretti da loro occupati [2].

XLVII. Ma i Gherardeschi o non facendo caso di aver pace con i Pisani, o credendola mal sicura, e disprezzando tutti i Bandi, e Condanne date loro nel tempo della disgrazia del Padre, lasciarono Guelfuccio alla sua fortuna, che fu poi liberato dall'Imperator Arrigo VII., e tratto dalla Carcere da Niccola Vescovo di Botrone suo Consigliere [3].

*Fertur Ugolinus illis dominatus ad artum
Quem fames invasit, Turris testatur amara.
Guelfus & ipse puer matris de pectore marmas
Suxerat ipse latens, vix quem clausere tenentes
Carceribus tetris, annis ariginta bene illum.
Quem prius ipse Pater solvens pro Virgine Caesar
Liberat Henricus nimia dulcedine mixis [4].*

XLVIII. Che se il Conte Guelfo non curò l'amicizia dei Pisani, fu bensì molto portato per meritarsi quella dei Fiorentini, da' quali stante una Provvisione dell'Eccelsa Repubblica, fu ricevuto come Confederato, e Aderente con ogni dimostrazio-
ne

(1) Sommar. An. MCCXCIII. pag. 76.

[2] Sommar. Ann. MCCXCIII. ivi

„ Item quod si Comites Guelfus &
„ Loctus de Donoratico pro se, &
„ aliis Descendentibus masculis ex
„ quondam Comite Ugolino.... vo-
„ luerint esse in Pace cum Comune Pi-
„ sarum, & ipsam pacem fecerint....
„ dummodo ipsi restituant Comuni
„ Pisarum, & singulis Personis Civi-
„ tatis Pisarum, & Districtus, Terras

„ ipsius Pisani Communis. & in
„ d. casum Comune Pisarum relaxa-
„ bit Guelfuccium Filium quondam Ar-
„ rigbi Filii dicti Comitis Guelfi.

(3) Nic. Ep. Botronens. de Itin. Ital.
Henrici VII. Imp. presso il Murat. Rer.
Italic. Tom. XI. Col. 932.

(4) Così Ranieri de' Granchi nel suo Poe-
ma de Proel. Tusc. presso il Murat.
Script. Ital. Tom. XI. Col. 299.

ne di onore „ Item ad recipiendum una cum Syndicis ad So-
 „ cietatem & in Societatem, pradictum Dominum, & Excelsum
 „ Virum Comitem Guelfum Filium olim Comitis Ugolini de
 „ Donoratico [1].

XLIX. Se questi Documenti non provano l' indipenden-
 za, e quali faranno quelli che potranno mostrarla? Nel MCCC.
 finalmente fu determinato ne' *Patti della Tregua* fatta per XXV.
 Anni fra i *Pisani*, e i *Genovesi* [2], che fossero rimessi nella
 Città gli Eredi del Conte *Ugolino*. Si convenne che quelli po-
 tessero liberamente godere de' loro Beni, e ritornare in *Pisa* a
 loro piacimento [3], non intendendosi per altro compreso nel-
 la convenzione il Co. *Guelfuccio* [4].

L. Dimostrano mirabilmente questi Fatti l' antichissima
 potenza della famiglia, e la qualità Signoriale, ed indipen-
 dente del *Conte Ugolino*, e di tutti i suoi Successori *Conti di Do-*
noratico. Ma non *Essi soltanto dominavano nelle Maremme*.
 Discendevano ancor da *Tedice* per mezzo del Co. *Gherardo* [5],
 di cui abbiain parlato [6], il *Conte Ranieri* [7], ed il Co. *Boni-*
fazio.

(1) Lib. di Provvisioni dal MCCLXXXVIII.
 al MCCXCIX.

[2] Trovasi l' Istrumento nell' *Archivio*
di Palazzo: Comincia „ *Post longa*
 „ *Bellorum tempora*, e termina = *Actum*
 „ *Januæ in Palatio Communis* in quo
 „ *habitat Dominus Potestas, Domi-*
 „ *nic. Incarnat. An. MCCC. Ind. XII.*
 „ *Primo Calend. August. secundum Sti-*
 „ *lum Pisanorum.*

(3) Ivi „ *Et quilibet eorum stare, si*
 „ *voluerint extra Civitatem, & Di-*
 „ *strictum Pisanum, & gaudere omni-*
 „ *bus suis Bonis.*

[4] Ivi „ *Quod inter dictos Hæreses su-*
 „ *pradicti Comitis Hugolini, aut in-*
 „ *ter alios eximendos de Banno per*
 „ *Comune Pisanum, aut relaxandos*
 „ *de Carceribus Pisani Communis, non*
 „ *intelligatur Guelfuccius quondam*
 „ *Enrici de Donnoratico.*

(5) Figliuola del Co. *Gherardo* fu la

Contessa *Tecia* Moglie del Conte An-
 selmo Signore di *Capraja*. Trovasi
 ancora nell' *Archivio* della Famiglia
 una Cartapeccora del MCCLXXXIX.
 da noi riferita in Sommar. pag. 74.
 da cui si vede che Ella prende per
 Mondualdo il Co. *Tommaso* da *Ca-*
praja.

[6] Ved. sopra P. I. Art. 2. §. 23.

[7] Molti Documenti vi sono, in cui
 questi Conti si vedono Possessori del
Giudicato di Cagliari, e altresì *Padro-*
ni di varj luoghi della Maremma.
 Trovasi nel dovizioso *Archivio Ron-*
cioni una Cartapeccora del MCCLXXXI.
Ind. IX. VI. Kal. Octob. rog. da Ser
Uguccione da *Casale*, in cui *Bonifazio*
 e *Ranieri*, Figliuoli di *Gherardo*, fanno
 una concessione di varj Terreni per
 piccola annua recognizione a *Leopar-*
da nella *Curia* e *Distretto di Casale*.
 Nello stesso *Archivio* vedesi altra *Mem-*
brana.

fazio, che fu dai *Genovesi* fatto prigioniero nella Battaglia della Meloria [1], Possessori di una sesta Parte per ciascuno del *Regno Kalleritano*, e Padroni altresì dei *Dominj*, che la Famiglia di *Donoratico* riteneva nella *Maremma Toscana*, ed Essi pure con le loro forze, e potenza, altamente si distinsero.

LI. Nè deve crederfi la *sola Famiglia di Donoratico* essere stata potente nel corso del Secolo XIII.; „ I Conti di *Biserno*, „ Castello confinante con la Giurisdizione di Massa, e del qua- „ le non esistono altro che le rovine della Rocca, erano del- „ la nobilissima Famiglia della *Gherardesca* [2], ed il Conte *Jacopo* ebbe numerosa successione. Altre Famiglie dei *Gherardeschi* diramate dal Conte *Alberto di Segalari*, ed altre provenute dal *Co. Lotto*, Figliuolo del *Co. Paganello*, di cui sopra abbiain trattato, goderono varie *Giurisdizioni*, e *Dominj Signoriali* nelle *Maremmes*, e poterono dei medesimi a loro piacere *usare*, e *disporre*. Servirà il riferirne alcune riprove in luogo di molte più, che si potrebbero addurre.

LII. Verso il MCCLXXV. trovasi il *Co. Buonaccorso Sig. di Segalari*, contro di cui rivolse le sue armi la Repupplia di Volterra, ma per la mediazione del Comune di Pisa, in *Accomandigia* del quale era il Conte, siccome avverte il celebre *Sig.*

brana del MCCLXXXIX. Ind. II. Prid. Non. Jan. in cui *Rauieri e Bonifazio* chiamansi contenti del rendimento de' conti fatto loro da *Gio. Visella* „ *Astum Pisis Kintlice in domo supra-* „ *dictorum Comitum Germanorum* „ *posita in Carraria de Grasso & in* „ *Cappella S. Sebastiani Kintlice juxta* „ *Turrem eorumdem destructam* „.

(1) Essendo nelle carceri di Genova, oltre ad aver fatto un *Mandato generale di procura* alla *Contessa Balagia di Donoratico* sua moglie, costituisce il *Co. Lotto di Montescudajo* suo Procuratore in varj interessi. Tale Istrumento del dì 3. *Marzo MCCXCVIII.*

rog. da Ser Ildobrandino Mascappa „ nell' *Archivio* della *Pia Casa della* „ *Misericordia di Pisa Dec. III. n. 3.* „ Che anzi in una *Cartapeccora di Casa* „ *Roncioni del MCCXC. n. 89.* trovasi „ un Istrumento *rog. da Ser Betto di Sa-* „ *lamone da Canneto* „ *Astum Januæ in* „ *Domo sive Turri Salvaticorum*, in „ *qua est carcer Comitum Fatii de Do-* „ *noratico* „.

[2] Così il *Ch. Sig. Targioni Viagg.* „ *Toni. 4. p. m. 166. e a pag. 210.* trat- „ tando di *Biserno*, dice che era la *Sede* „ *de' suoi Conti della Gherardesca*; e a „ *pag. 211.* parla d'Inghiramo, e di al- „ tri Conti di *Biserno* „.

Sig. Dott. Targioni (1), tutte le differenze restarono sopite (2).

LIII. La *Contessa Maria figliuola di Uguccioncello Conte di Castagneto*, e moglie di *Gherardo della Rocca*, fece vendita nel MCCLXXIII. al Co. *Paganello da Castagneto* dei seguenti suoi Diritti (3) I. Tutte le sue ragioni nella metà dell'ottava parte del *Castello di Castagneto* suo Distretto, e Curia. II. La metà dell'ottava parte della *Curia maggiore di Castagneto* (4). III. Una consimile porzione di tutti i *Fedeli*, *Coloni*, *Pensionari* del *Castello*, e *Distretto*. IV. Tutte le *Rendite*, *Onori*, *Servizj*, che da quelli ritraggonfi. V. Tutti i *servizj*, ed *onori* provenienti dai *Coloni*, e *Fedeli di Segalari*, e di *Donoratico*. VI. La metà dell'ottava parte nelle *Terre*, *Boschi*, *Acque*, *Aquedotti*, *Mulini*, *Miniere d'Argento*, e in tutte le altre *Rendite* ad essa spettanti (5). VII. La metà intera per indiviso di tutti i *Diritti*, *Onori*, e *Giurisdizioni*, che appartenevano in comune con il *restante della Famiglia Gherardesca nella Maremma* (6). VIII. Molte possessioni, e alcune case poste in *Castagneto*.

LIV. Consimile alienazione trovasi ancora fatta nel
G MCCLXXXIX.

(1) *Viaggi Tom. IV. pag. m. 355.*

(2) Di questo fatto parla ancora il *Tronci Annal. Pisan. pag. 232.* Ivi „*Haveva la Comunità di Volterra mosse le armi contro a Segalari, e con le scorrerie fattovi gran danni a Buonaccorso Conte di detto luogo: Accorsevi Raimondo Giudice, ed Assessore della Repub. di Pisa, e poi Gio. da Montesperello Potestà già detto, per mezzo di cui furono accomodate tutte le differenze.*

(3) *Sommar. An. MCCLXXIII. istrumento di vendita, pag. 71.*

(4) Ivi „*In medietate octavar partis pro indiviso totius Castri de Castagneto posita in maremma, & Burgi, & Curia, & Districtus ipsius Castri, & etiam Curia majoris de Castagneto.*

(5) Ivi „*Et medietatem octavar partis integræ... in Fidelibus, & Colonis,*

„*& Appensionariis suis dicti Castri, & ejus Curia, & Districtus..... & medietatem integram octavar partis in Domibus, & Terris, & Redditibus prædictorum Fidelium, & Colonorum, & appensionariorum, servitorum, & honorum ipsius Castri....., & in Curia, & Districtu Castri de Segalari, & de Donoratico, & Gualdi..... & Medietatem integram Terrarum, Prætorum, Pascorum.... Molendinorum, aquiductuum..... argenti fodinarum &c.*

(6) „*Et medietatem integram pro indiviso omnium Iurium, & Honorum, & Jurisdictionum ubicunque positorum olim pertinentium, & competentium suprad. Domino Tancredo in Comuni, & cum Comuni Domus Gherardescorum marittima.*

MCCLXXXIX. dalla *Contessa Preziosa* sua Sorella (1), con il consenso del *Conte Dea di Castagneto*, e del *Conte Betto* Figliuolo del *Conte Alberto di Segalari* suoi Parenti, e col consenso del *Conte Giovanni di Biserno* suo Marito. Essa vendè al *Conte Paganella di Castagneto* i suoi Dritti nella metà di tutto il *Castello, Borgo, Curia, e Distretto di Castagneto*, nella metà dell'ottava parte delle *Casse, e Terre de' Fedeli, Coloni, Fittuarij, e Pensionarij*, nella metà delle *Terre, Boschi, Acque, Miniere del Castello, Borgo, Distretto, e Curia del Castello di Segalari, di Donoratico, e di Gualdo*. Inoltre la metà intera per indiviso di tutte le ragioni, onori, e giurisdizioni, che competevano nelle maremme a *Tancredi Conte di Castagneto*, in comune con il restante della Famiglia (2): e di più alcune case del *Castello di Donoratico*, e diverse possessioni all'intorno (3).

LV. Tali Documenti potranno sicuramente persuaderci, che i diritti degli antichi Gherardeschi sopra *Castagneto, Donoratico, e Segalari &c.* erano di assai maggior sostanza di quello, che ci vengono descritti nelle *contrarie Scritture*; poichè possedere i *Coloni, Fedeli, Pensionarij*, ed altre persone di servile condizione,

(1) Cartapeccora esistente presso gli Eredi del *Sen. Soderini*, ove si contiene l'Istrumento rog. in Kinfeca nella casa di Bicuccio Roncione, da Ser Augusto del quondam Benamato da Titignano il dì 30. Aprile MCCLXXXIX.

(2) Ivi „ In comuni & cum comuni „ domus Gherardescorum maritimæ.

(3) Ivi „ Vendidit & tradidit & quasi „ *Paganello Comiti de Castagneto* quondam Domini Raynerii Comitis de „ *Castagneto* omnia jura, & nomina, „ omnesque actiones, & rationes.... „ sibi Domine *Preziosæ* quocunque modo vel jure competentes... in „ medietate, & de medietate, & pro „ medietate octavæ partis integræ „ pro indiviso totius *Castri de Castagneto*, positi in maremma, & Burgi „ & Curie, & Districtus ipsius *Castri*, & etiam Curie Majoris de Ca-

„ *stagneto*. Quæ octava pars pro indiviso competebat olim Domino Ugucioncello Comiti supradicto..... „ Et medietatem octavæ partis integræ pro indiviso Jurium... quæ dicto Domino *Tancredo* olim compete- „ tebat in Fidelibus, & Colonis, & „ adscriptitiis suis & Appensionariis „ supradicti *Castri*.... Et etiam medietatem integram pro indiviso omnium Jurium, Honorum, Jurisdictionum ubicunque positarum, olim pertinentium, & competentium supradicto Domino *Tancredo* in comuni, & cum Comuni Domus Gherardescorum maritimæ.... Medietatem integram „ pro indiviso supradictæ octavæ partis omnium Terrarum... Aqueducum, Molendinarum... Argentifodinarum &c.

ne, possedere insieme i *Castelli* con quanto in quelli contienfi, aver sopra di essi *Giurisdizione* così chiaramente individuata, ritenervi la *Curia Maggiore*, e *Minore*, cioè i Tribunali, ove il Conte giudicava delle cose maggiori, e ove i suoi Ministri decidevan delle minori (1), non è sicuramente lo stesso che aver il titolo derivato da tali Castelli, e le nude possessioni senz'ombra di giurisdizione, e non è lo stesso che avere qualche *Privilegio* ed *Esenzione*, siccome il Fisco tenterebbe di far credere nelle sue scritture.

LVI. Nel MCCXCV. *Lupo*, e *Duccio* Figliuoli di *Gualando*, Conti di *Castagneto*, e la *Contessa Nella* loro *Madre*, e *Tutrice*, vendono al *Comune di Massa* tutti i loro diritti nel *Castello*, *Territorio*, e *Distretto di Campetroso*. La vendita fu fatta „ *Generaliter de omni Dominio, Jurisdictione, Possessione* „ l'istrumento ci mostra la maniera, con cui il *Sindaco di Massa* prese il possesso, entrando solennemente nel *Castello*, nel *Palazzo*, nella *Fortezza*, aprendo per tutto, e chiudendo le porte, e facendo altri consimili atti per impadronirsi della giurisdizione che acquistava (2).

LVII. Altro monumento del MCCXCVI. ci scuopre, che i *Gherardeschi* non furono *Conti di solo titolo*, nè occupatori, e usurpatori violenti degli altrui dominj; che anzi da questo si apprende essere stati liberalissimi distributori delle cose loro. *Pelluccio del Conte Remone*, i Figliuoli, ed Eredi del *Co. Pa-*

G₂

ga-

(1) Della *Curia Maggiore*, e *Minore* ved. *Pietro da Marca Hist. Benben. Lib. V. Cap. 3. n. 2.* *Ducange, Muratori*. Le *Corti* comprendevano un territorio di non piccola estensione. Ved. *Muratori Antiq. Ital. Diss. 36.*

(2) *Sommar. An. MCCXCV. pag. 77.* = Ivi „ accepit, & apprendit sindi- „ catus nomine predicto Comuni Mas- „ sano coram me Notario, & Testibus „ infra scriptis, intrando personaliter

„ in dictum Castrum Campetroso, in quo
„ erant homines, & mulieres ipsius
„ Castri, & in Palatium, & Castarum
„ & in Jurisdictionem, & Districtum
„ ipsius Castri, & faciendo in eis, &
„ eundo per ea, & aperiendo manibus,
„ & claudendo, & aperiendo portas
„ ipsius Castri, & Castari, & Pala-
„ tii supradicti; & de terra, & ar-
„ boribus, & aliis rebus sistentibus in
„ districtu, & territorio dicti Ca-
„ stri &c.

ganello padroni dell'intera metà di *Castagneto*, il *Co. Dea* (1), del *Conte Gualando* per la terza della quarta Parte, e *Nella Vedova del Conte Gualando*, e come Tutrice testamentaria, di *Lupo*, *Pello*, *Duccio* (2), *Chelle*, e *Landuccio* suoi Figliuoli per le due terze Parti della quarta parte de' loro dominj, tutti *Conti*, e *Signori di Castagneto* accordano varie grazie ai sudditi loro, e a tutti quelli che diverranno abitatori del Castello, promulgando insieme una vantaggiosissima ordinazione (3).

LVIII. I. Concedono tutti i *Casolarj* a *Livello*, acciò ognuno possa edificarvi, e riconosca il dominio diretto con sei denari di *Moneta Pisana* (4). II. Accordano la facoltà di poterli vendere, fuori che alle *Chiese*, e ai *Nobili Pisani*, con la condizione per altro, che tali Beni pervengano nei compratori con il vincolo livellare già imposto (5). III. Ordinano che i poderi, e le tenute fruttifere possano lasciarsi ai *Maschi*, e alle *Femmine*, e ai *Descendenti* di essi in perpetuo (6), facendoli.

(1) Trovasi nominato *Dea*, o *Drea* *Conte di Castagneto* in un' Iscrizione esistente nella Chiesa di *S. Francesco di Pisa*. Essò marito *Teodora* o *Tora* sua Figliuola al *Conte Dino* della famosa Famiglia della *Rocca*. Ved. in *Sommar. fra le Iscrizioni all' An. MCCCXXVII.* e vedasi l'altra del *MCCCXXXIV.* nel *Sommar. al detto Anno.*

(2) A questi appartiene un' Iscrizione la quale trovasi nella Chiesa sopradetta, ove dicesi. „ *Nobilis & Prudens Dominus Duccius Comes de Castagneto* „ *de Comitibus Gherardescis* „ *Sommar. Ann. MCCCXXXIII. fra le Iscrizioni.*

(3) Cartapeccora esistente nell' Archivio degl' Eredi del *Sen. Soderini*.

(4) Ivi „ *Omnes, & singuli homines de Castagneto*, qui venire voluerint „ *libere ad standum, & abitandum in Castro, & Terra de Castagneto* „ *debeant habere ad Libellum unum Casalinum* super quo possit, & pos-

„ *sint construere, & ædificare Domos, & alia Ædificia ad eorum libitum.* „ *... & quilibet eorum reddere, & dare debeat annuatim supradictis Comitibus...* *denarios sex Pisanæ monetæ* „ Ved. *Ducange* Ed. de *Maurini* Voc. *Casalinum*, e le Carte ivi citate.

(5) Ivi „ *Liceat illis quando ceperint ipsa Casalina, vendere, alienare in perpetuum...* *in alium, vel alios transferre ad eorum, & cujuscunque eorum voluntatem, exceptis Ecclesiis, & Nobilibus Pisanis...* *reservato eorum Jure Domini, & Proprietatis ipsi Dominis Comitibus de prædictis Denariis sex pro Anno.*

(6) Ivi „ *Et quod Poderia, quæ ipsi homines habent, & sunt posita in Castro, & ejus Curia, & Distretto...* *eis liceat ipsa Poderia relinquere, & relaxare Filiabus Feminis, & Masculis, & ex eis Descendentibus in perpetuum.*

dosi certa limitazione tra i fratelli carnali, e uterini. IV. Concedono la facoltà di costituire eredi ancora i forestieri a condizione che questi vengano ad abitare in Castagneto (1). V. Altrimenti comandano che l'atto in niuna maniera vaglia, nè si sostenga (2). VI. Permettono alle femmine il dare per dote la loro parte, purchè i mariti abitino in Castagneto (3). VII. Volendo che ciò si faccia senza licenza dei Conti (4). VIII. Prescrivendo che debbano pagarsi soldi venti ai Conti per ogni *Scaffata* dei medesimi beni (5).

LIX. Questa ordinazione fu fatta con autorità legittima nelle forme consuete, e secondo gli usi e le consuetudini dei Sigg. del Contado, e secondo il piacere, e la volontà dei Castagnetani, che in tal guisa vennero in parte sollevati da quella schiavitù barbara, in cui stante gli usi del tempo, erano rinvolti gli abitatori miserabili delle piccole Signorie (6), sopra de' quali esercitavansi tutti gli atti del più assoluto dominio. Si consideravano gli uomini di *Condizione Colonica*, quasi affissi ai fondi su quali vivevano, e nel rango degli armenti, e delle masserizie rustiche, o urbane.

LX. Essi perciò non avevano niuna cosa in *proprietà*, ed il conceder loro l'autorità de' possessi, e la facoltà di testare, vendere ed alienare, consideravasi per un atto di liberalità molto importante, come vedesi nel documento riferito; e sembrava che si accordasse molto, con attribuire ai medesimi il

Di-

(1) *Ivi* „ Sicut licitum constituere sibi aliquem pro herede qui non habitaret in dicta terra, ut habita hereditate veniret ad habitandum in dicta terra ab inde ad duos annos proxime venturos.

(2) *Ivi* „ Non valeat, nec teneat ullo modo.

(3) „ Et sic licet Filiabus Feminis Poderia quæ sibi remanserint ex Patribus, seu ex Matribus eorum, ipsa Poderia in dotem dare, & tradere

earum Viris, qui vellent in dicta terra habitare.

(4) „ Sine aliqua licentia alicujus ex dictis Comitibus, vel alicujus eorum.

(5) „ Dando ille qui ceperit uxorem prædicto modo supradictis Dominis Comitibus solidos viginti denariorum Pisane monete, pro qualibet *Scaffata* terræ dicti Poderis infra quindecim dies post illam talem uxorem quam coeperit.

(6) Ved. in queste Osservazioni Part. IV.

diritto di *servirsi delle acque dei fiumi, e delle fonti*, siccome agli uomini di *Donoratico* fecero simil grazia i *Conti della Gherardesca* nel MCCCCVIII. (1). Tali *Concessioni* non è dubbio che dimostrino nella più forte maniera la *Supremazia del Territorio, e delle Persone ivi comprese*, come appunto varie altre consimili manifestano il supremo potere dei *Sigg. del Contado*. Per lasciare altri esempj, noi abbiamo un atto solenne, con cui il *Co. Nicolò Ubertini* accorda a' suoi sudditi di *Cbitignano* del contado Aretino, la *facoltà di far testamento* (2), e *disporre delle cose mobili solamente*.

LXI. Ometto in questo luogo molti fatti, che appartengono ai *Descendenti del Co. Alberto di Segalari*, ai *Gherardeschi Padroni di Biserno* (3), di *Bolgberi, di Casale*, e di altri luoghi della *maremma*, per non mi diffonder tanto nella brevità del tempo assegnato. Basti il notare col *Ch. Sig. Dott. Gio. Targioni* celebre Autore dei *Viaggi per la Toscana*., In „ verità dalle scarse memorie che ci restano, e particolarment- „ te dai pochi *Diplomi* ne' quali sono enunziati *Castelli, Cor- „ ti, e Terreni donati, o venduti*, si conosce chiaramente che „ tutto il paese tralle cime de' monti e 'l mare posseduto da di- „ versi rami della *Famiglia Gherardesca*, era felicissimo, po- „ polatissimo, pieno di *Castelli, Casamenti, e Chiese*, e colti- „ vato quanto meglio far si potesse in forma di *Vigne, di „ Uliveti, di Frutteti, e di Campi da sementa* (4).

A R-

(1) Sommar. An. MCDVIII. pag. 175.

(2) *Supplica degli Uomini di Cbitignano, e Grazia concessa ai medesimi in una Cartapecora dell' Archivio Pubblico di Arezzo. Sommar. Ann. MCCCXIII.*

(3) Ved. in Sommar. fra le *Iscrizioni all' Ann. MCCCXIII.* un' *Iscrizione* esistente in *Massa* in una *Porta mura-*

ta della facciata del Duomo, che guarda la Marina.

(4) *Viagg. Tom IV. pag. m. 275.* Per assicurarsi di ciò, serve leggere i *Diplomi* appartenenti all' antica *Badia di Monteverdi*, pubblicati dal *P. Soldani Hist. Passin. Part. I.*

A R T I C. I I I.

PROVA DEL DOMINIO DEI CONTI DELLA GHERARDESCA:
DAL SECOLO XIV. FINO AI PRINCIPJ DEL XV., O SIA
FINO ALL' ACCOMANDIGIA DEL MCCCCV.

I. **I**L Ch. Sig. Difensore contrario prendesi il diletto di asserire, che i diritti dei Sigg. della Gherardesca sono *Esenzioni*, e *Privilegj* (1). I Fatti che andiamo indicando, copiosamente dimostrano doverli credere il contrario, poichè le Prerogative Signoriali, e il Dominio si vedono originariamente risiedere nella Famiglia, ed esser considerate in parte dell'antico suo Patrimonio. Ma tutto ciò che rapporto al secolo XIII., abbiamo esposto, intendasi riferito per mera esuberanza di prove, quantunque si tratti di quei tempi, ne quali per la gloria delle più *cospicue Famiglie d'Italia*, scarfissimi documenti si ritrovino.

II. Le indubitate testimonianze delle antiche Carte, l'evidenza pienissima che ne risulta, i più sicuri principj di ragione che le convalidano, perdano pure ogni loro attività. Non ostante riman sempre certo, i *Conti della Gherardesca* non aver avuto il solo titolo de' loro Castelli, nè dominj momentanei, e derivanti da usurpazioni violente, cominciandone di nuovo la prova dai principj del *Secolo XIV.*

III. E per verità trovasi nel MCCCCIV. il Co. *Enrichetto*, Figliuolo del Co. *Giovanni di Dònoratico*, esser padrone della metà indivisa con gli *Upezzinghi* del *Castello*, Curia, Corte, e Territorio di *Castiglion Mandigli*, ove ancor possedeva moltissime terre (2). Il restante della Famiglia ritenne vasti *Dominj Signoriali nelle maremme*: sopra gli altri si distinsero i *desca-*

(1) Scrit. Contrar. III. §. E però ripeto.

(2) Sommar. Ann. MCCCCIV, pag. 79.
ove l'Istrum. estratto dalle Cartapeco-

re, che in gran numero sono state sempre conservate nell' Archivio dei Gherardeschi.

scendenti del *Conte Gherardo*, di cui abbiamo parlato (1), i quali furono amantissimi della Repubblica Pisana.

IV. Figliuolo di *Gherardo* fu il *Conte Bonifazio il vecchio* (2), che comandando quindici galere pisane, fu nel MCCCLXXXIII. preso dai Genovesi (3): Ebbe per moglie *Tora di M. Scolajo de Tancredeschi*, e ritenne la *sesta parte del Regno di Cagliari*, e lasciati molti beni alla Misericordia di Pisa, morì nel MCCCXIII. (4).

V. *Gaddo* Figliuolo di *Bonifazio* (5) successe al medesimo ne' suoi dominj di *Sardegna*, e in quelli della *maremma*. Avendo i Pisani scacciato con la di lui assistenza *Ugucione della Faggiuola Signore di Pisa*, fu egli in tanta estimazione, che nel MCCCXVI. giunse a poter rinovare nella Famiglia di *Donoratico* la gloria del Principato Pisano, poco avanti dispersa nella disgraziata morte del *Conte Ugolino*. La Signoria di Pisa non fu usurpata da *Gherardo*, ma il consenso, e la volontà del Popolo furono i mezzi, onde sollevossi a tanta grandezza. Racconta *Gio. Villani* che visse verso quel tempo (6), „ Fecio- „ no loro Signore il Conte Ghaddo de' Gherardeschi huomo „ sa-

(1) In questa lunghissima membrana si enumerano tutti i confini di CL. Possessioni poste in quel Territorio.

(2) Benchè taluni lo abbiano negato, moltissime son le riprovè, che lo persuadono, omettendo le quali, come in cosa manifesta, può servire l'*Uberti nel suo Dittamondo Lib. II. cap. 3.*

Madonna, rispos' Io, d' antico Fazio Conte di Pisa, e nato da Gherardo Del qual dicette che Carlo fè strazio.

(3) Sozomen. Pistoriens. presso il Muratori.

(4) Sommar. ove la sua Iscrizione Ann. MCCCXIII.

(5) Trovasi nel Museo dei di lui Discendenti conservato ancora il Sigillo del medesimo, da noi riportato in Somma-

rio Tav. I. n. 5. Ivi „ SIGILLUM „ GHERARDI COMITIS DE DO- „ NORATICO „.

(6) *Gio. Villani Ist. Fior. Lib. IX. Cap. 75. pag. p. m. 480. Tronci Ist. Pis. al MCCCXX. „ Il Conte Gherardo det- „ la Gherardesca, o Gaddo, come altri „ lo nominano, Capitano delle Masna- „ de, e Signore di Pisa „. In tal gui- „ sa parlano tutti gl' Istoric. Trovasi nelle Cronache di Giovanni del Nero e Stefano Cambi „ Ribellossi Pisa e „ Lucca da Ugucione della Faggiuo- „ la, e diedonsi al Co. Gaddo della Ghe- „ rardesca. „ Così il Ch. Muratori ne- „ gli Annali Tom. VIII. An. MCCCXVI. „ Uccisero la di lui Famiglia, diedero „ il sacco al diltui palagio, e poi crea- „ rono lor Signore il Co. Gaddo della „ Gherardesca „.*

„savio & di gran potere (1) „ chiamandosi col nome di *Capitan generale del Comune, e del Popolo* (2). Circa questi anni medesimi vedesi Potestà di Pisa il Conte *Ranieri di Donoratico* (3).

VI. Da simile condizione di cose è facile persuadersi, esser tanto lontano dal vero che i Pisani dominassero i *Gherardeschi*, siccome con ogni sicurezza dicesi in contrario (4), che anzi dall'accertata verità delle circostanze, risulta che i *Gherardeschi dominassero, e signoreggiassero i Pisani*. Dal che si arguisce di qual efficacia possano essere le opposizioni, che si deducesse- ro dai Giudicanti spediti nella *Gherardesca*, e da qualunque altro atto significante giurisdizione esercitato dai Pisani, posti in somiglianti circostanze.

VII. Molto operò *Gherardo* in favore della sua Città, avendo specialmente sconfitto *Ugucione della Fagginola*, che unito a *Cane della Scala*, e al Marchese *Spinetta Malaspina*, veniva ai danni di Pisa (5), e collegatosi dopo con *Castruccio*, e fatta pace con i *Volterrani* (6), governò felicemente il suo Stato fino al MCCCXX., in cui morì con universale dispiacimento dei Pisani, „ essendo da tutti amato per la sua modestia nel Comando (7) „. Fu accompagnato il suo cadavere da tutte le masnade, e dai Cit-

H

ta-

(1) Così è scritto nel famoso testo a penna di *Bernardo Davanzati*, esistente nella privata libreria del *Cb. Sig. March. Suddecano Riccardi*. Questa copia fu collazionata col suo originale nel MCCCCLXXVII.

(2) Ved. L' Iscrizione del MCCCXXI. riferita in *Sommari*. Ivi „ *MAGNIFICI „ ET POTENTIS VIRI DOMINI GERARDI COMITIS DE DONORATICO „ CAPITANEI GENERALIS PISANI COMMUNIS, ET POPULI*. Questi e simili monumenti vedonsi nelle Torri, ed altri pubblici Edifizi Pisani.

(3) Siccome rilevasi dall' Atto della Pace del MCCCXVI., e XVII. Pis. conclusa fra il Re Roberto di Sicilia, e i

Pisani. Trovasi nell' *Arch. delle Riformazioni*. Ivi „ *Ad consilia Populi deputorum a magnifico, & potenti viro Domino Raynerio Comite de Donoratico Pifarum Potestate*.

(4) *Scritt. contrar.* II. cart. 1., e cart. 6. *Scritt.* III. in princip.

(5) *Gio. Villani* Lib. IX. Cap. 114. cart. m. 214. *Ammir.* Ist. Fior. P. 1. An. MCCCXVI.

(6) *Tronci*, e gli altri Storici Pisani, e Lucchesi.

(7) *Tronci* Ist. Pisan. An. MCCCXX. pag. 308. Non deve perdersi di mira la computazione degli Anni all' uso Pisano.

tadini (1), e sepolto nella Chiesa dei Minori Conventuali, ove vedesi in un magnifico Deposito di marmi, ornato di statue, e bassirilievi la di lui Iscrizione, ove, oltre molto più, si dice

*Hic genitor Fatius, genitus jacet quoque Gaddus
Quos Donoratica protulit alta Domus.
Kalare sublimi Comitatus sede nitebant,
Et Gaddus placide praeiit ipse Pisis. (2).*

E di esso pure, & del comun dolore fa testimonianza Ranieri de' Granchi Poeta di quel tempo medesimo (3),

*Dum Comes ad stratum voluit conscendere sero
Tendere vultque pedem, solioque innectere plantam,
Nec prius adjunxit tripodam, tenuitque cubile (4),
Quam Caput ima petens rueret, Gaddusque reslaret
Urbis Honor, Virtus Populi, sapientia Gentis.
Quem duodecim mane totum Comune gemendo
Pacis amatorem tumultant ad Tempia Minorum.
Postquam tanta suo fuit Urbs Pisana regente
Expoliata, vocant duodecim parere sigilla
Teutonicosque suos qui jurant esse fideles,
Affuit atque ultor Cosceptus. Velle Sigillum
Imperiale negant Rectores voce superba:
O Socii qui mecum mille tulistis
Aspera, desertum, Comitisque a robore nudum
Nunc faveatis.*

Que-

(1) Grandiosa è la descrizione che ne vien fatta in un Codice della Libreria Stroziana Segn. K. cart. 222. Può vedersi ancora il Tronci Annal. Pisano. a quest' Anno.

(2) Sommar. fra le Iscrizioni all' Ann. MCCCXXI.

(3) De Præliis Tusciae Lib. III. presso il Muratori Script. Italic. Tom. XI. cart. 312. Questo Poema fu da Pisa traspor-

tato dal P. Ab. Cagnetti nella Libreria Classense di Ravenna. Il Ch. Muratori lo pubblicò nel Tem. XI. Script. Italicor. Visse il Granchi verso i tempi del Ca. Bonifazio, siccome crede nella Prefazione al medesimo, lo stesso Muratori.

(4) Nota a questi versi il Ch. Muratori col. 312. „ Mors casualis Comitum Gad-
di, Domini Civitatis Pisanae.

Questi, e moltissimi altri elogi, che si trovarono della moderazione, e magnanimità del Conte *Gherardo*, fan certamente una prova contraria all'usurpazione violenta, che si oppone nelle Contrarie Scritture.

VIII. Dopo la morte di *Gaddo* fu eletto nel MCCCXX. il Conte *Ranieri* suo Zio, e Fratello di *Bonifazio* alla Signoria di *Pisa*, siccome nota *Gio. Villani* (1). „ Nel detto Anno „ MCCCXX. il Conte *Gaddo de' Gherardeschi* Signore di *Pisa*, „ morì, e per il più si disse di veleno, e fatto fu Signore il „ Conte *Ranieri* suo Zio „. Così pure notò il *Ch. Muratori*. „ Essendo morto in quest' Anno il dì 1. di Maggio *Gherardo della Gherardesca*, chiamato *Gaddo* Conte di Donoratico, e Signore di *Pisa*, dal Popolo Pisano in luogo suo fu „ eletto Signore il Conte *Ranieri* suo zio paterno, appellato „ *Neri* „. Appartengono al medesimo alcuni pubblici Monumenti di *Pisa*, e fra gli altri l'Iscrizione che trovasi in un marmo sopra una piccola porta della Fortezza. In essa dice si „ Magnifico & Potente Signore Messer *Raniero* da Donoratico, „ co, Signore della sesta parte del Regno di *Cagliari*, e difensore del Popolo di *Pisa*, e Generale della Masnada del „ Comune di *Pisa* (2) „. Egli fu d' animo assai fiero, e lo dimostrò nella crudel vendetta, che fece dopo la battaglia di *Montecatini* del MCCCXVI., nella quale essendo rimasto morto *Carlo d' Angiò*, egli volle secondo l'uso di quei barbari tempi, cavalcare sopra il di lui cadavere (3), ricordandosi che *Gher-*
Ha rar-

(1) *Gio. Villani* Lib. IX. Cart. m. 502.

(2) *Sommar. fra le Iscrizioni Ann. MCCCXXII.* Appartengono al Conte *Ranieri* e *Bonifazio* di lui Fratello varie Memorie esistenti negl' Archivj Pisani, ed una membrana in specie del MCLXXXIX. Ind. II. prid. Id. Januar. trovasi nell' *Archivio Roncioni* n. 99. ove si dicono Conti di Donoratico, e Padroni della sesta parte del Regno Kalloritano.

(3) *Anonim. Cronic. Pisan. presso il Murat. Tom. XV. Rer. Ital. cart. 992.* *Alberino Mustoso* fa di questa vendetta diverso racconto *Hist. Lib. V.* „ *Nerius* „ *tratum* e *campetris* *cede Caroli* „ *adoleſcentis calcatum corpus illustre* „ *stans ipse, pedibus preſſit, dum ense* „ *cinctus nanciscitur.* „ *Ved. la Cronica d' Andrea Nieri Lucchese manoscritta presso il Ch. Sig. Bernardino Baroni, riferita nelle Note alla*

rardo suo Padre era stato decapitato nella sventura del Re *Corradino di Svevia*.

IX. Ma il di lui Governo non fu secondo la volontà dei Pisani „ cominciò subito a mutar lo stato, e dove il suo antecessore aveva sempre favorito quelli, che cacciorno il tiranno Uguccione, come veri amatori della Patria, e abbassati quelli che lo favorivano, questi rivolto tutto il suo affetto agli amici di lui, gli ricevè nella Città, gli onorò del Supremo Magistrato, e depose chi più li parve, e per poter sostenere le sue azioni senza alcuno impedimento fece lega „ con Castruccio Signore di Lucca (1) „.

X. Da ciò provenne, che il Governo fu assai turbolento, e sempre mal sicura la di lui vita. Nel MCCCXXIII. si scuoprì una congiura ordita da *Betto Malepa*, e 4. *Contestabili Tedeschi* (2), ad insinuazione di *Castruccio*, che per la morte del *Conte Ranieri*, sperava di ottenere la *Signoria di Pisa*. Ma fattane grave vendetta, si vide nel MCCCXXIII. nuovamente esposto ad un più fiero caso, giacchè il Popolo levato gran rumore corse la Città, e sentivasi gridare ad alta voce „ voglia „ mo giustizia, e non esser tiranneggiati dal Conte „. Sedato il tumulto, e scopertosi il traditore che doveva ucciderlo, fu questi strascinato per la Città, tagliato a pezzi, e gettato nell'Arno (3).

XI. Vani altresì riuscirono diversi inganni, e pratiche con cui *Castruccio* più volte insidiò la vita del *Gherardesca*, onde rinforzate le sue guardie, e usando maggiori cautele „ cessa „ rono

la *Vita di Castruccio* tradot. da *Giorgio Dati* pag. 20. Ivi „ E in sul suo „ corpo si fece Cavalieri il Conte Neri da Donoratico, il cui Padre aveva fatto decapitare con *Corradino* il Re Carlo „. Questo Co. Neri è quello di cui intende parlare il Ch. Sig. Targioni Tom. I. de' Viagg. p. m. 106. ed è diverso dal Co. Neri

novello, Figliuolo del Co. *Bonifazio il Vecchio*.

(1) *Tronci Annal. Pisan. Ann. mcccxx.* il di cui racconto conviene con la fede degli antichi monumenti.

(2) *Gio. Villani Lib. IX. Cap. 230. p. m. 477. Tronci Ann. MCCCXX.*

(3) *Tronci Annal. Pisan. An. mcccxxx* cart. 310. ed altri Storici Pisani.

„ rono i romori, ed il Conte con i suoi nobili aderenti, senza
 „ contraddizione fecero quello che vollero, mandarono in esilio
 „ molti principali del Popolo e anco dei nobili loro partigiani „
 Lungamente di esso parla il *Granchi* nel suo Poema (1).

*Cui comune petit, Nerio dominante, juvamen
 Ferret ut expensis
 Qualiter ipse Comes Nerius cum parte suorum
 Ille alios multos post se deduceret omnes,
 Quod ubi percepit Nerius, Comune sed omne
 Mittere tunc illi curant sociare regentem,
 Acceptare velit, rogitant, & sustinet addens
 Vos properate meos cives: quibus ipse locutus
 Tunc fuit & missus: veniat: sumus ecce parati
 Omne suam velle volumus Communis: abite
 Volumus consistere tecum
 Membra sumus cives, nostrum Comune relinquis?*

XII. L'Imperatore *Lodovico il Bavaro* assai apprezzollo, siccome si legge in molti documenti, e si trovano alcuni *Diplomi Imperiali* sottoscritti dal solo *Conte Ranieri*, e firmati col di lui *sigillo*, che tutt' ora ritienlisi nel museo della Famiglia, in vece di quelle firme, che allor costumavansi nella Cancelleria Imperiale (2). Altri Principi ancora tennero il medesimo in somma stima. Il *Re Manfredi* di Napoli Figliuolo dell' *Imperator Federigo*, non ricusò di concederli per Moglie la Principessa *Beatrice* sua Figliuola, (da cui nacque il *Conte Manfredi*), morta la quale sposò *Tenda di Guido novello de' Conti Guidi*.

(1) Presso il Muratori *Rer. Italic. Tom. XI.*, ed ivi *Lib. IV. col. 318. 319.*

(2) Diploma fra le Cartapecore dei *Gherardeschi*, ove dopo il sigillo della famiglia si vede „ *Raynerii Comitis Donoratico* „. Conservasi ancora un

Sigillo del *Conte Ranieri* nel museo dei Medesimi, e noi lo abbiamo riferito nel *Sommario Tav. I. n. 4. ove „ SIGILLUM RAYNERII COMITIS DE „ DONORATICO.*

di, della quale conservasi ancora dalla Famiglia il sigillo (1), ed in seguito *Genevra di Bernabò Doria*, da cui ebbe *Tommaso*, *Gherardo*, e *Bernabò*, i quali si trovano Signori della *sesta parte del Regno di Cagliari*.

XIII. Il Conte *Manfredi di Donoratico* fu da suo Padre mandato in Sardegna contro il di lui *Consobrino* l'Infante *Alfonso* Figliuolo del Re d' *Aragona*, siccome osserva il *Sarita* (2), e morì in una battaglia (3). Ma *Gherardo*, e *Bernabò* stimarono maniera migliore per conservare i loro dominj, il seguir le parti del Re, conforme sembra che facesse il Conte *Guelfo di Donoratico*. Questi aveva gran ragioni sopra varie parti della Sardegna, provenienti specialmente dalla disposizione testamentaria del Re *Arrigo di Svezia*, di cui era *Genero* (4), ed è per ciò che il Re d' *Aragona* fece ogni sforzo per attirarlo nel suo partito (5).

XIV. Soffrì il Comune di Pisa sempre di mal' animo, che i Conti *Gherardo*, e *Bernabò*, non tenessero le sue parti (6). Essi per altro, essendo stata soggiogata la Sardegna, nella pace consecutiva fatta con i Pisani verso il MCCCXXVI. ebbero dal Re in Fudo il *Regno di Cagliari*, giacchè fu concesso per metà al Conte *Ranieri* loro Padre, e per l'altra metà al Conte *Bonifazio di Donoratico Figliuolo di Gaddo* (7). Essendo di poi morto il Conte *Ranieri* (8), furono della di lui par-

(1) Abbiamo riferito nel Sommar. Tav. I. n. 3. il sigillo della Contessa *Tedda*.
» SIGILLUM TADDE UXORIS NERII.
Questo si custodisce ancora nella preziosa, vastissima raccolta di antichi sigilli nel Museo dei Sig. Conti.

(2) *Surita Ist. de Aragon. Lib. II. cart. 20.* Ivi, Manfredus Raynerii Comit. Donoratici, & Aragonie Regis Consobrini expositis copiis. contra tantam vim auxilium tulit.

(3) *Surita l. c.*

(4) *Sommar. An. MCCLXXII.*

(5) *Surita l. cit. cart. 239.* = Rex Wel. fuit Donoratici Comitum Luca Hi-

» sti Cardinalis Consobrini sibi adiun-
» gere studet, quod is possessiones
» aliquas nobilissimas, carissimasque,
» in Sardinia sibi vindicare exoptat.
(6) Il Granchi nel suo Poema *Lib. VIII.* col. 354. *Tom. XI. degli Scritt. Italici.*

. . . . Primus cum Barnaba fertur
Nerius, & Joannis Comitum de Stirpe
Gerarda.

(7) Ved. la Pace di Barcellona.

(8) Le Pubbliche Memorie spettanti ai Gherardeschi non è dubbio che siano state devastate, e siasi procurato di ro-
vi.

parte nuovamente investiti i di lui figliuoli *Tommaso*, *Gaddo*, e *Bernabò*; onde riconoscer dovessero i loro dominj di Sardegna dal Re, e non dai Pisani (1).

XV. Oltre tali posselli in quel Regno, altri eziandio furono accordati a *Giacomina Moglie del Co. Tedice di Donoratico*, giacchè l'Imp. *Lodovico* alla medesima concesse in Feudo tutto ciò che spettava a *Giovanni padrone del Giudicato di Arborea* suo primo marito, escludendo i di lui figliuoli bastardi (2).

XVI. Le molte turbolenze, e i gravi disastri a cui in seguito Pisa fu soggetta per le forze di *Castruccio*, che se ne fece Padrone, e per li avvenimenti successi nel passaggio dell' Imp. *Lodovico il Bavaro*, tolsero ai Gherardeschi il Dominio della Città. Fu il *Conte Bonifazio novello* (3), che cacciato il *Tartari* Vicario Imperiale, e fatte altre Imprese in favore dei Pisani, guadagnò l'affetto del Popolo, e de' Grandi, e restituì alla *Casa di Donoratico l'onore del Principato*.

Dant:

vinarle affatto. L'Iscrizione del Sepolcro del *Conte Ranieri*, dalla Chiesa ove era collocata, non si sa in qual maniera fosse trasferita nel Palazzo Vecchio de' Medici, ove fu trovata nel MDCLXXXVII. *Sommar. all' An. MCCC*...

(1) *Sarita* l. c. p. 241. *Tronci Annal.* Pisa p. 316. non convenendo per altro nel tempo di simile concessione. Così nel Trattato di pace seguito in Barcellona nel MCCGXXVI. tra gli Aragonesi, e i Pisani, che trovasi nell' Archivio delle Riformagioni: Ivi, Prædicitur: „ Quæ vero. de Castris Villis, & „ Jurisdictionibus non restituendis, locum non habeant in Villis, & Terris concessis in Feudum Comitibus „ Raynerio, & Bonifacio de Donoratico „ a d. Domino Infante, super quibus „ ob gratiam dicti Communis; Dominus Rex, & Dominus Infans intendunt de speciali Gratia singulariter „ providere secundum quod inter dictos

„ Dominos, & dictos Ambaxiatores „ noviter est tractatum „ Vedesi un amplissimo diploma del Re Jacopo di Aragona con cui concede in feudo al Co. *Bonifazio* del Co. *Gherardo*, e a *Tommaso*, *Gaddo*, e *Bernabò* Figliuoli Pupilli del Co. *Ranieri di Donoratico*: Questo è del MCCGXXVI. Dat. *Barcinona* XV. Kal. Ianuar. ed esiste nell' Archiv. della pia Casa della misericordia di Pisa.

(2) *Sommar. An. MCCGXXIX.* di tal Diploma, che è fra la Cartape. dei Sigg. della Gherardesca, fa menzione il *Cb. Sig. Gio. Lami* nelle Aggiunte alla Cronica di Leone Urbevet. pag. 322. ed il *Cb. Sig. Targioni* T. II. de viaggi pag. 208.

(3) Nel Museo de' Sigg. Gherardeschi conservasi ancora il Sigillo di questo illustre loro Antenato. Ved. *Sommar. Tav. 2. n. 1. ove* = SIGILLUM BONIFATII NOVELLI COMITIS DE DONORATICO.

*Dant Pisa illustri Gaddi de stirpe novellum
 Justitia insignem & religionem virum.
 Maxima vis aderant animi, & prudentia mentis
 Quum Bavarum a Patria reppulit ille Ducem.
 Illico fit Princeps. Urbem discordia vexat:
 Sed gaudet Cives conciliasse suos.
 Tarlatus Patrios circumdans milite muros
 Heu! breviter sentit Principis Imperium (1).*

XVII. Questo gravissimo personaggio, la cui memoria è sì cara ai Pisani, adoprossi sempre, per mantenere fra loro la pace, ed ogni Istoria è ripiena delle virtuose sue azioni. Avendo l'Imperatore *Lodovico* lasciato in Pisa *Pietro da Corbaja* sotto la difesa del *Tarlato* suo Vicario, seguita l'espulsione di questi, l'Antipapa *Niccolò V.* non esitò a porsi fra le braccia del *Co. Bonifazio*. Egli ne prese la custodia, e lo mandò nel suo *Castello di Borgheri* (2). Tutti gli Istoricacci raccontando sì strepitoso avvenimento, convengono che fosse proprio del *Co. Fabrizio* il *Castello* in cui per un anno soggiornò l'Antipapa (3). Ma in seguito conoscendo il bene che poteva avvenirne col darlo nelle mani del Pontefice *Giovanni XXII.*, pensò nel tempo istef-

(1) Ved. fra le Iscrizioni in Sommar. Ann. MCCCXXXII.

(2) Waddingo *Annal. Tom. VII. Ann. MCCCXXIX. Pagi Brev. Gest. Tom. IV. Vit. Joann. XXII.*, e oltre tutti gli altri *Nat. Alexand. Sec. XIII. e XIV. Cap. I. Art. XIII.*

(3) *Bernardo Guidone* (che morì nel MCCCXXXI. come *Nat. Alexs. Sec. XIII. Cap. V. Art. I.*) nella sua Cronica presso il *Muratori Script. Tom. III. par. II. Col. 492.* nota „ Antipapa „ secretius dedit se ipsum in manibus Bonifacii Comitis Novelli de „ Donoratico Pisani, & ipse Bonifacius fecit eum de nocte duci cum

„ quodam suo Anticardinali Fratre „ Paulo de Ordine Fratrum Minorum ad unum Castellum suum in „ maritima, quod vocatur Castellum de „ Burgari, quod distat a Civitate Pisana per triginta quinque milliaria „ *Gio. Villani Ist. Fior. Lib. X. Cap. 143.* Ivi „ In un suo Castello „ in maremma „ secondo il Codice Riccardiano, nel fine del quale si legge „ Il qual Libro feci assemprare „ Matteo di Giovanni Villani l'Ann. „ MCCCCLXXVII. come sta appunto „ Possono vederli ancora il *Tajoli*, il *Marangone*, il *Tronci* ed altri *Storici Pisani*.

istesso alla di lui salvezza, giacchè avanti di farne la consegna, patteggiò col Pontefice, non solo per salvarli la vita, quanto ancora per procurarli un decoroso stabilimento, lo che il Papa solennemente promise. Perciò *Pietro da Corvaja*, implorato prima per lettera il perdono, fu mandato in Avignone (1).

XVIII. Il Pontefice fu così contento dell'opera del *Conte Bonifacio*, che per ringraziarlo gli destinò un' *ambasceria*, e gli scrisse una lettera piena di affezione (2), la quale sarà sempre un perpetuo monumento di gloria per i Gherardeschi, con l'opera de' quali ebbe fine una sciagura, che tanto infestava l'Italia. Fu allora che il *Conte Bonifazio* fece la grandiosa fondazione del monastero di S. Martino di Pisa (3).

BONIFACIUS NOVELLUS GADDI FILIUS
IUSTITIA INSIGNIS ET RELIGIONE
PRUDENTIA NON MAGIS QUAM DEXTERITATE
EJECTO LUDOVICO BAVARO IMPERATORE
AD SUPREMUM PISARUM CLAVUM EVECTUS,
CIVIVM DISSIDIA COMPOSUIT.
TABULATUM ARETINUM PISAS INVADENTEM
AN. MCCCXXX. DISTURBAVIT
ET MERITAM D. O. M. PERSOLVENS GRATIAM
DIVO MARTINO IN KINSICA
TEMPLUM ET CENOBIVM AN. MCCCXXXII.
INCHOAVIT. (4)

XIX. Da ogni parte della Toscana al medesimo si ricorreva, e consideravasi il comune *amico di tutti i popoli di essa*, ed il *pacificatore di ogni pubblica discordia* (5). Ma la sua re-

1

pu-

(1) I Continuatori del Cronico di *Guiglielmo de Nangi* presso *Luc. Dachery Spicileg. Tom. III. pag. m. 93.*, come pure altri Scrittori di quel tempo, dimostrano la buona fede del Co. Bonifazio, e più latamente il *Waddingo*, ed il *Pagi Breviar. Gestor. Sum. Pont. Tom. IV. cart. 77.*

(2) *Somm. An. MCCCXXIX. pag. 83.*

(3) Il *Breve Pontificio* per la fondazione, ed altri documenti sono fra le *Cartepecore dell' Archivio Gherardesco*.

(4) Ved. *Sommar. fra le Iscrizioni Ann. MCCCXXXII.*

(5) Nell' Arch. delle Riformazioni *Protocol. 13. C. 35.* molte altre antiche Car-

putazione, la sua potenza avendo destata invidia nei *Gualandi*, ed in altri *grandi pisani*, seguirono nella città gravissime rivoluzioni, in cui il *Co. Fazio* avrebbe perduta la vita, se non fosse stato difeso dalla comune affezione (1), e non fossero stati cacciati i *Gualandi* con tutta la loro parte. E siccome questa congiura scoperta, e rovesciata stabilì in Pisa la pace, e assicurò per i nuovi provvedimenti, (essendosi cresciuti 1500. Uomini di Masnada,) la vita del *Conte*, così egli volle perpetuarne la memoria, e nel luogo ove nel furor della zuffa restò rovinata una chiesa, si edificò la torre chiamata *Vittoriosa* (2).

*Hæc si fortuna voluisset subdere Pisas
Est conata sibi, totam hanc, Populusque, Comesque
Fatius irrupit multo discrimine pugne;
Hunc sibi namque locum per vim retinere putavit.
Hic ideo Populus pro Libertate rejumpa
Turrim construxit cui nomen Victoriosa.*

Altri monumenti esistono ancora in altre fabbriche, e in specie un' *Iscrizione* sopra la porta calcesana di Pisa (3).

XX. Così esso ebbe comodo di attendere al governo, e pensare alla sua famiglia. Procurò di abbellire la città con molte fabbriche, e di fortificarla; e Pisa deve al medesimo la fondazione della sua *Università* (4). Ognuno bene intende di quan-

Carte ritrovansi che spettano al *Co. Bonifazio*. Esso vedesi nominato *Co. di Bolgheri* in una *Cartapeccora* del MCCCXXVII. n. 18. dell' Archivio di S. Niccolò di Pisa. Vi è un Istrumento del MCCCXXVII. che appartiene al medesimo, ed esiste nell' Archivio dell' *Abbazia di Nicofia di Pisa* rog. Ser Gio. di Bettino Gemma. Altra *Cartapeccora* è nell' *Archivio dell' Opera del Duomo di Pisa* del MCCCXXXIX. cartocc. 799. Un'altra del MCCCXXXIX.

è nell' *Archivio di Volterra* sacc. S. n. 105.

- (1) *Tronci Annal. Pisan. An. MCCCXXXVI.* convenendo con i Cronisti anteriori.
- (2) *Iscrizione* presso il *Tronci Ann. MCCCXXXVI.* e nel nostro *Sommar. An. MCCCXXXVI.*
- (3) *Sommar. fra le Iscrizioni all' Ann. MCCCXXXV.*
- (4) *Anonim. Ist. Pisan. presso il Morator. Tom. V. Rer. Italic. all' Anno MCCCXXXIX. Tronci An. MCCCXXXIX.*

ed

quanta importanza sia il regio diritto di simili fondazioni, e come specialmente ne' tempi de' quali si parla, fosse collocato nel numero delle *Regalie* (1): e da questi e somiglianti atti maravigliosamente rilevasi qual fosse la condizione del *Co. Bonifazio*, e quale la somma de' suoi diritti e prerogative.

XXI. Nè soltanto pensò al buon governo di Pisa, ma ancora ad assicurare i proprj dominj della Sardegna, essendosi collegato col *Re di Aragona*. Oltre molti riscontri conoscesi il grado tenuto nella città dal *Conte Bonifazio* in un documento conservato nella *Stroziana*, ove si descrive la solenne cerimonia, con cui sposò la *figliuola di Corradino Spinola* nel MCCCXXXVII. essendosi fatta per due mesi continua festa (2).

XXII. Nel MCCCXXXVIII. fece il suo testamento (3), in cui spiccarono egualmente la pietà, e la magnificenza. Que-

12

sto

ed il Ch. Sig. Fabbrucci Dissert. Historico-Critica del MDCCXXXIX. pag. 23., e nell' altra Dissert. de nonnullis que constitutæ recens Pisana Universitatis sinistra contigerunt, nota „ Comes Bonifacius de Gherardesca. . . „ ad promovendum publicum bonum, „ & potissimum Universitatis nostræ incrementum, divinitus quodammodo datus videbatur „. Oltre molti è da vedersi il dottissimo Autore del Trattato della Decima Tom. I. sec. 6. cap. 5. p. 94. „ Niente più stette a cuore che lo ristabilirvi l' Università molti anni addietro fondata dal „ Conte Bonifazio Novello de' Conti della Gherardesca.

(1) Boccr. de Jurisdic. Cap. I. n. 43. de Regalib. Cap. II. n. 121. Sixtin. de Regalib. Cap. II. n. 26. Arniseo de Jur. Majestat. Lib. I. Cap. VI. n. 14. p. m. 417. Pruckmann. ad Rubric. Quæ sint regalia n. 15. Ved. il Conringio Antiq. Academic. in princip. Eumann. Dissert. de Origin. Gladii academici.

(2) Cod. Strozian. N. N. 1. 337. Ivi. „ Bonifacius Comes novellus despon-

„ sivit uxorem filiam Domini Corradini Spinule de Janua cum magno „ triumpho, & gaudio Pisanorum super „ Porta Reali Pisana Ecclesie majoris „ erga S. Joannem Baptistam, tribus „ anulis, & Civitas stetit in gaudium ante per unum mensem, & „ postea. Avus tenuit sibi manum, „ Pisanorum Potestas dedit sibi anulum, „ Capitaneus Populi dedit unum anulum, & Prior Antianorum dedit „ alium anulum, & inde fuerunt „ factæ duodecim societates diversorum „ pannorum, viginti, & plures per „ partes, & Notarii fuerunt pro una „ societate.

(3) Sommar. An. MCCCXXXVIII. pag. 84. Questo nobile documento trovasi originale fra le cartapecore dei Gherardeschi eredi del medesimo *Co. Bonifazio*. Si conserva ancora nell' archivio della Pia Casa della Misericordia di Pisa. Trovasi il trasunto di questo Testamento in una cartapecorea dell' archivio segreto dell' Arcivescovo di Pisa, n. 1160. e altro trasunto in una cartapecorea del MCCCXXXVIII. n. 1594. Transcript. Tom. VII.

sto monumento della gloria dei Gherardeschi dimostra per se solo la di loro grandezza. Oltremodo splendidi furono i Legati, con cui volle sollevare tutti i Monasteri di uomini, e di donne in *Pisa, Lucca, Massa, e Piombino*, e in altre Città, e Castelli, insieme con gli Ecclesiastici di Pisa, e di Lucca. Cospicue somme lasciò per dote alle vedove, ed altre femmine da *maritarsi* nelle stesse Città. Tutti li *Spedali, e Pie fondazioni* di *Pisa, e di Lucca*, e di altri luoghi, furono sovvenute. Ogni genere di miserabili persone della *Garfagnana*, di *Reggio*, di *Parma*, di *Lucca*, di *Pisa*, e delle sue *Terre della Gherardesca*, e di altre *Province ancor più remote*, risentirono gli effetti della di lui beneficenza.

XXIII. E altresì furono largamente gratificati il *Vicario della Sardegna*, il *Siniscalco*, ed altri suoi famigliari, come quelli ancora della sua bassa corte, *corrieri, palafrenieri, camerieri*, e molti più. Condonò agli eredi di *Castruccio* 4000. *lire*, e sotto alcune condizioni lasciò 1500. *fiorini d'oro* alla *Cattedrale di Pisa*. Lasciò uno splendido trattamento alla *Contessa Teodora* sua zia. Assegnò la dote ad *Emilia* sua figlia, con cui ella fu poi maritata ad *Ugolino Gonzaga Signore di Mantova* (1). Destinò un grandioso trattamento alla *Contessa Sancia* sua moglie, figliuola di *Castruccio Signore di Lucca*, e siccome questa morì avanti di lui, lo stesso trattamento stabilì in un codicillo fatto nel MCCCXLI. per *Donna Isabella Savelli figlia del Proconsole di Roma*.

XXIV. Ad *Agostina* sua sorella *Contessa Palatina*, e moglie del *Conte Guido Principe di Soana*, e di tutta l'*Ildobrandesca*, lasciò per legato la sua parte di *Collemezzano* nella *Maremma*, insieme con la *Giurisdizione*, e tutti gli onori, rendite, e frutti, e alla medesima assegnò tutti i *fedeli* di tal luogo (2). Consi-

mili

(1) Di alcuna Carta spettante ad *Emilia Gherardesca Gonzaga* parla il *Cb. Gio. Lami* nelle aggiunte al *Cronic. di Leon. Urbev. pag. 323. 324*. Da *Emilia* nacque la *Contessa Tora* che fu

moglie del *Conte Paolo Signore d'Urbino*.

(2) Ivi „ Legamus, & judicamus supra-
„ dictæ Augustinæ Comitissæ Palatinæ
„ sorori nostræ, & suis heredibus
„ no-

mili legati ben dimostrano oltre la somma opulenza, i diritti signoriali del *Co. Bonifazio*, e lo stesso prova l'altro legato fatto in favore di *Gherardo*, e *Bernabò* del *Conte Ranieri di Donoratico*, lasciando ad essi tutta la sua parte del *Castello di Castagneto* con la *Giurisdizione*, e con i *Fedeli* che al medesimo appartenevano (1). Tali espressioni non son forse bastantemente chiare per dimostrare il dominio dei Conti sopra il loro *Castello di Castagneto*, e per assicurare contro il Fisco che i diritti de' Conti sono *originarij*, e *proprij*, e non già *esenzioni* e *privilegj*?

XXV. Molte riprove di più potrebbero trarsi da sì nobile documento, ma serva il notare, che disponendo di varj caritativi sussidj per le miserabili persone della *Gherardesca*, ne da per ragione una tal quale religiosa delicatezza. Si protesta che ciò serva per reintegrarle se mai fossero state danneggiate con le *condanne*, o in altra simile maniera [2].

XXVI. Di tutto il restante de' suoi dominj, giurisdizioni, e beni istituì erede il *Co. Ranieri* suo figliuolo. Deputò esecutore testamentario il *Conte Tinuccio Signore della Rocca* stretto suo confidente, a cui fece generosi legati, e al medesimo raccomandò la tutela di *Ranieri suo piccolo figliuolo*, concedendoli a tal riguardo amplissime facoltà [3].

XXVII. Terminò di vivere nel MCCCXL., e fu la di lui morte assai grave a tutta l'*Italia*, la quale rese giustizia ad un Principe che tanto l'aveva onorata, lasciando di se un desiderio sì vivo, ed altresì fu amaramente compianta dai Pisani, che
mi-

„ nostram Partem Colmezzani cum
„ omnibus, & singulis suis jurisdi-
„ ctionibus, honoribus, fidelibus, &
„ fructibus, &c.

(1) Ivi „ Judicamus, & legamus Gerar-
„ do, & Bernabò vi... partem nostram
„ de Castagneto maritime . . . cum
„ omnibus, & singulis jurisdictionibus,
„ honoribus, fidelibus, &c.

(2) Ivi „ Et sic cognoscendo, vel igno-
„ rando aliquod damnificavimus ipsos
„ de Gherardesca, condepnationibus fa-

„ ctis de facto, vel alio modo.

(3) Test. nel Somm. Ann. MCCCXXXVIII. p. 84. Il *Co. Bonifazio* trovasi nominato in varj documenti, i quali trovansi sparsi in tutti gli Archivi di Toscana. Esiste nel dovizioso *Archivio del Sacro Eremo di Camaldoli* il Testamento di *Federigo da Torrecremata* rog. sotto il dì 16. Settembre MCCCXL. da Ser Ugolino Uberto da Soci, in cui si nomina erede *Bonifazio Novello Co. di Donoratico*.

mifero a conto di tenerezza un dolore cagionato dall' amor proprio nella perdita di esso, che fece sempre fiorire la libertà sotto l'impero delle Leggi (1).

XXVIII. E tanta fu l'affezione dei Pisani alla di lui memoria, che vollero eleggere *Signore di Pisa il Co. Ranieri* (3), quantunque inabile al comando, essendo ancor *Fanciullo di soli undici anni* (2). Egli nel MCCCXLI. stabilì per XX. Anni la tregua fra i Pisani, e i Genovesi, e nell' istesso anno fece lega con *Luchino Visconti* [4]. Nel MCCCXLII. dopo un lun-
go

(1) Nella Cronica Pisana manoscritta nella Laurenziana presso il Muratori Tom. XXXIV Rer. Ital. col. 1003. = lvi „ Nell' Ann. MCCCXLI a di 2. De- „ cembre morì lo ditto *Conte Fazio*, „ nella cui morte ne messe Pisa gran „ duolo e quasi tutta Toscana, e cia- „ scheduno lo pianse come se fusse „ stato suo padre, o suo figliuolo; e do- „ vea bensì piangere, e doler bene „ ogni persona, che al parer d' ognu- „ no egli ebbe ogni bontà senza alcu- „ na macula, cioè al Reggimento di „ Pisa; perocchè tutto lo tempo che „ egli fu *Signore* a nessuno Cittadino „ era fatto in Comune nessuna ingiu- „ ria, e ogni Uomo potea far bene „ chi voleva senza aver paura di niu- „ no Cittadino, o di niuno Signore di „ Pisa. Egli si faceva benvolere a „ ogni persona, e ciascheduno era ben- „ veduto da lui, come se egli fosse sta- „ to suo figliuolo, non come *Signore*, „ ma come se fosse suo Padre di cia- „ scuno, e non solamente alli suoi „ Pisani, ma sì alli *Fareslieri*, e tutti „ li *Toscani* si brigava di compiacere, „ e servire, e gran pace, e concordia „ ebbe con tutti i suoi vicini di tut- „ ta Toscana, e di molta moneta avan- „ zò al Com. di Pisa, in fin che durò „ la sua *Signoria*, e l' ditto di il corpo „ suo fu seppellito a grand' onore nel- „ la Chiesa dei Frati Minori in S. „ Francesco in Pisa. E lo Conte Ra-

„ *nieri giovane* suo figlio di tempo „ di Anni 11. rimase, e fu costituito „ *Signore nella detta Signoria di suo* „ *Padre*; E Tinuccio della Rocca il „ quale fu buono Balio, e reale di „ detto *Conte Fazio*, rimase *Balio del* „ *suo figliuolo*, e i Cittadini incomin- „ ciarono a fare grande la *Signoria* „ del detto *Conte Ranieri*. ec.

(2) Dell' accorciamento del nome *Ranieri* in *Neri* può vedersi il Ch. Sig. Manni sigill. Tom. V. pag. 73.

(3) Cronica Pis. manoscritta nella Laurenziana An. MCCCXLI. Tronci Ann. Pisan. An. MCCCXL. „ In suoluo- „ go fu eletto *Ranieri suo figlio an-* „ „ corchè inabile per l'età al reggimento „ non avendo se non XI. Anni. „ Il Ch. Cav. Flamminio dal Borgo nelle note alle Notizie storiche di Volterra dell' Avv. Cecina pag. 131. „ Per le „ benemerenze del padre sostituito dai „ Pisani in suo luogo, cioè fu elet- „ to Sig., e Capitano Generale di Pisa.

(4) Istrumento de' 12. Agosto Ind. 9. MCCCXLI. citato dall' Ammirato Ist. delle Famiglie Napoletane Tom. II. pag. 353 ove il Co. *Ranieri* si nomina „ Co- „ mes de Donoratico sextæ Partis Re- „ gni Kaleritani Dominus, masnadæ „ & custodiæ Civitatis Pifarum Capi- „ taneus, & Dominus, „ Tal documen- „ to fu ancor veduto dal *Gamurrini* che lo riferisce fra i suoi spogli, i quali si con-

go assedio, soggettò la *Città di Lucca*, e ne furono fatte solennissime Feste. Nello stesso anno stabilì la pace col *Duca di Atene*.

XXIX. Molti sono i monumenti, onde provasi il dominio che egli ebbe sopra *Pisa*, e *Lucca*. Lo dimostrano tutti i pubblici atti, e tanti pubblici Monumenti, che ancora si conservano, benchè in alcuni tempi una falsa idea di gloria persuadesse la *devastazione* de' medesimi (1). L' *Arme gentilizia* dei Gherardeschi era scolpita in marmo ne' palazzi, e fabbriche pubbliche: nella facciata del Palazzo ove presentemente si aduna il Consiglio de' XII. Cavalieri di S. Stefano, che anticamente era il palazzo degli Anziani, si trova l' arme del popolo, e l' *arme de' Conti di Donoratico*, benchè quasi affatto guasta. Altre simili benchè malconce si riconoscono nella facciata laterale della fabbrica della Sapienza verso tramontana, ed altra nel Palazzo Pretorio. Altra nella parte esteriore delle mura verso la porta al Leone, sotto la quale vi è l' Iscrizione.

„ Tempore Magnifici & Potentis Viri Domini Ranerii Novel-
 „ li Comititis de Donoratico „ (2). Trovasi ancora altra Iscrizione ove dicesi edificata una Chiesa „ Essendo Domino Ra-
 „ nieri Novello Conte di Donnoratico Capitano generale di:
 „ Pisa „ di Lucca „ e del loro Contado „ (3).

XXX.

conservano nell' *Archivio segreto di S. A. R. Tom. X. cart. 191. ove = legata in Milano tra M. Lucino Visconti ec. e M. Ranieri Conte di Donoratico &c. 10. Agosto MCCCXLI.*

(1) L' Iscrizione sepolcrale, che di sopra abbiain riferita, e che appartiene al Co. Ranieri Figliuolo del Co. Gherardo, ed è nel *Sommar. An MCCC* ::, fù ritrovata nel MDCLXXXVIII. nello scavare sotto una camera terrena del vecchio Palazzo de' Medici, ove serviva di coperta ad un Bottino, siccome notò il *Ch. Proposto Gori* nelle sue *Miscellance Cpd. segn. N.* Quando le Iscrizioni sepolcrali son condotte a questo estremo, ognuno ben vede esser cosa

prodigiosa che sian restate le altre memorie simili.

(2) *Sommar. fra le Iscrizioni all' Anno MCCCXLII.*

(3) Questa è nell' *Arbitraria* della Porta della Chiesa di S. Maria della Neve di Pisa. Ved. *Sommar. all' Anno MCCCXLVI.* Così vedesi in un' antica memoria spettante alla medesima Chiesa, di cui è copia nell' *Archiv. de' Sigg. Conti* „ Tempore Nobilis, & „ Potentis viri Domini Rainerii Novelli Comititis de Donoratico Capitanei Generalis Pifarum & Lucæ, earumque Comitatum, atque districtuum currentibus Annis Domini „ millesimo trecentesimo quadragesimo sexto „.

XXX. Diverse altre pubbliche opere dimostrano lo stesso, non solo in *Pisa*, quanto ancora ne' vicini *Castelli*, e in special modo due Iscrizioni che vedonsi in *Pontedera*, in una delle quali diceasi „ Tempore regiminis Nobilis & Potentis Domini Domini Raynerii Novelli Comitis de Donoratico septimæ partibus Regni Kallaritani Domini, nec non Urbium Pisarum, & Lucæ pro Comuni Pisarum Domini generalis [1]; e nell'altra leggesi.

ANNO DOMINI MCCCXLVII.

DE MENSE NOVEMBRIS REGNANTE MAGNIFICO DOMINO
DOMINO RAYNERIO NOVELLO COMITE DE DONORATIO O
SEXTÆ PARTIS REGNI KALLERITANI DOMINO DEFENSORE
PIS. ET MASNADARUM ET CUSTODIÆ CIVIT. PIS. ET
LUCÆ CAPIT. GENERALI (2).

XXXI. Se tali monumenti fossero stati conosciuti, e veduti dal Ch. Difensore del Regio Fisco, non avrebbe pensato a sostenere che i *Sigg. della Gherardesca* furono appena *Conti di Titolo*, e padroni di tenute fruttifere senza giurisdizione, e pure usurpatori violenti de' domini altrui (3). Poca ragione di asserirlo certamente avrebbe avuto a riguardo del *C. Ranieri Novello*, per l'età sua abbastanza difeso dalla taccia di usurpatore. Che anzi se bene si osserva, fu egli così benefico, che de' propri suoi beni fece larghissime concessioni. Vedesi la grandiosità, e la

(1) *Sommar. Ann. MCCCXLV. fra le Iscrizioni*. Lo stesso diceasi in molte altre vecchie memorie. Così in un *Codice della Libreria Stroziana N. N. cart. 337. all' Ann. MCCCXLIII.* „ Co. „ mes Raynerius de Donoratico Capitaneus guerræ & custodiæ.

(2) Vedesi nella Torre di *Pontedera* vicino alla porta Pisana. *Sommar. fra le Iscrizioni all' Ann. MCCCXLVII.* Questa vien riferita ancora dal Ch. *Sig. Targioni Viagg. T. I. p. 103.* ed altra pure ne riporta alla pag. 106.

foggiungendo „ Fù poi eletto Sig. „ Generale di Pisa nel MCCCXL. „ e morì di veleno nel MCCCXLVII. „ St. com.

(3) *Scritt. Contrar. II. Cart. I. t. Ivi* „ se pure una tale asserzione non volesse riferirsi a qualche momentanea, „ illegittima, e violenta occupazione „ spesse volte commessa dai Sigg. „ Conti. &c. *Scritt. Contrar. II. cart. 6 = Ivi* „ se qualche volta ci si fossero „ intrusi, ciò deva riferirsi ad una me- „ ra occupazione.

la magnificenza del medesimo da varj *Instrumenti* di cospicui imprestiti nell' *Archivio della pia casa della misericordia*. Tali somme registravanfi in un *pubblico libro* distintamente per ciascuna *quartiere della Città*.

XXXII. Omettendo tutti gli altri riscontri, deve servire una memoria conservata ancora nell' *Archivio dei Gherardeschi*, in cui la *gratitudine* degli Anziani volle dichiarare con un *Senatusconsulto* i di lui posterì, padroni delle mura, e delle fortificazioni dalla *porta calcesana alla porta al parlascio*, avendo il *Co. Ranieri* contribuito del proprio 10000. Fiorini d'oro per costruirle (1). Ma non ebbe se non breve durata la felicità di Pisa sotto il di lui governo, giacchè stante la sua età non ben disposta a guardarsi dai tradimenti, rimase oppresso in una atroce congiura, e morì avvelenato (2), siccome accader soleva ai Principi di quei tempi (3).

XXXIII. Dall' opulenza, dalla grandezza del *Co. Bonifazio*, e del *Co. Ranieri* può ciascuno farsi un' oggetto di riflessione, capace di eccitare ogni più tenero sentimento di pietà, vedendo i loro discendenti da sì alta, e sollevata fortuna caduti nella misera condizione di ritenere appena un lacero, ed infelice avanzo degli antichi dominj.

K

Sunt

(1) *Sommar. Ann. MCCCXLVI. pag. 122. Ivi* „ Quia ipse Dominus Comes dedit pro condendis muris Florenos decem mille in pecunia numerata ad bonum pondus, & nemo possit ei contradicere, vel ejus insignia auferre.... Volumus insuper quod in futurum posteris ejus detur honor posse gaudere & ipso domino, dummodo sint Fideles Reipublice nostrae „ Questa ultima espressione altro non denota, siccome ognuno vede, se non che una confessione del successo, attribuendo il dominio particolare di quella parte delle mura ai discendenti del *Co. Ranieri*, quando

essi non fossero divenuti nemici della Città, conforme frequentemente accadeva in quei tempi. Terminato il governo del *Conte Ranieri*, un tal possesso non poteva ritenersi nè da' Forestieri, nè da' Cittadini senza il consentimento pubblico.

(2) *Cronista Anonimo MSS. presso il Ch. Sig. Dottor Gentili*, e nella Raccolta del *Muratori Tom. XV. pag. 932*. Così pure vedesi nell' *Istoria MSS. del Can. Roncioni*, negl' *Annali del Tronci* e di altri *Istorici Pisani*.

(3) *Muratori Diss. Ital. 54. p. m. 196. del Tom. III.*

Sunt lacrimae rerum & mentem mortalia tangunt.

Questi sono i tre *Castelli* controversi, e quelli appunto per i quali si agita la questione, onde conoscere se debban perderli dopo un possesso che ha di vita otto secoli. Son quelli stessi che difesi dalla giustizia, e dalla fede pubblica, furon conservati alla famiglia per l'amorevole beneficenza della *Repubb. Fiorentina*, e de *Principi Toscani*, e che di presente sono assicurati nella sovrana protezione di S. A. R.

XXXIV. Tanti, sì gravi, e innegabili monumenti di gloria spettanti al dominio, che i *Gherardeschi* ritennero di Pisa, non si riferiscono da noi per inutile pompa, e per ostentazione vana della grandezza loro, come taluno inettamente pensando potrebbe giudicare. I fatti già esposti non mostrano già che i *Gherardeschi* fossero usurpatori, e occupatori violenti degl'altrui dominj, come piacque al Fisco di descriverli, e ben dimostrano esser vero il carattere, che della nobilissima Famiglia fece nella sua famosa lettera a Guglielmo Ajutamicristo il celebre *Pietro Gambacorta* dicendo „ Li Conti „ della *Gherardesca* furon uomini magni, e di natura allegri, ma liberalissimi, e per la loro liberalità hanno fatto „ gran fatti, ma sono stati tenuti poco accorti, e di troppo „ buona fede (1). Che se prima le memorie di cui abbiám parlato fossero state conosciute, non avrebbe il Fisco opposte ai *Gherardeschi* le Leggi, e le ordinazioni pubbliche fatte da loro medesimi, supponendole dei *Pisani*, come padroni, quando non erano se non che sudditi de' *Gherardeschi*.

XXXV. Ne io vorrei che in questo luogo mi fossero mosse questioni inutili col negare che i *Gherardeschi* siano stati Signori e Principi di Pisa, sul motivo di trovarsi enunciati i loro nomi come Potestà, e Capitani delle Masnade, e Difensori del po-

(1) Nell'Archivio della Famiglia Lettera

de' XII. Marzo MD.

polo (1). Quando io parlo de' Gherardeschi, che han ritenuto il supremo comando di quella Città nobilissima, mi riferisco soltanto ai *Conti Ugolino* (2), *Gaddo* (3), *Ranieri* (4), *Bonifazio Novello* (5), *Ranieri Novello* (6), e non già al *Conte Tedice*; o altri che siano stati Potestà di Pisa (7), senza avere ottenuta la somma del comando.

XXXVI. Ne da noi devonfi far controversie di nomi, e di parole, essendo certo che l'uso dei tempi, de' quali si tratta, portava che con i *Titoli di Potestà, Rettori, Signori Generali, Capitani del popolo, e delle masnade* si chiamassero talvolta coloro a cui si confidava il supremo comando. Ne sicuramente importa il conoscere di presente, quali fossero gli elementi tutti, dai quali si componeva l'*autorità pubblica* loro accordata ad esercitare, nè qual parte dell'*Imperio pubblico* il popolo, e gli anziani si riserbassero, quando è certo in sostanza, che essi avevano la somma del comando, e da essi dipendevano tutti gl'ordini della Città.

XXXVII. *Bartolo* che nei tempi del *Co. Bonifazio Novello* fu professore della nostra Accademia, non ebbe difficoltà alcuna di credere ciò che il *Fisco non vuole ammettere*, che col titolo di *Capitani delle masnade*, ed altri simili, dominassero i *Signori del suo tempo*, e bene lo dimostrò nel suo *Trattato de Tyrannia*. Egli osserva che all'oggetto di fuggire l'odiosità, i *Principi* talora si cuoprivano con i nomi di *Gonsalonieri*, di

K 2

Ca-

(1) *Scrit. Contrar. III. §. Solamente. Ivi.*
 „ Solamente non posso ammettere
 „ che la Città di Pisa sia stata in
 „ alcun tempo suddita de Sigg. Gherardeschi, giacchè alcuni di questi
 „ altro non furono che o Potestà, o
 „ Capitani delle Masnade, o difensori
 „ del Popolo, e in conseguenza capi
 „ della Repubblica.

(2) Ved. sopr. Artic. II. §. 24. fino al 43.

(3) Ved. sopr. Artic. III. §. 5. fino al §. 8.

(4) Ved. sopr. Artic. III. §. 8. fino al 14.

(5) Ved. sopr. Artic. III. §. 16. & seq.

(6) Sopra Artic. III. §. 28. & seq.

(7) Il Sig. Difensore contrario *Scritt. III. not. A. §. solamente* si prende il diletto di confondere il *Co. Tedice Potestà semplice di Pisa* con gli altri Gherardeschi, i quali col medesimo titolo hanno ritenuto il *Principato Pisano*.

Capitani di Masnada (1) e che, esercitando il potere confidato loro sotto tali nomi con opere ingiuste, si dicevano tiranni. „ Sed ex hoc quandoque in tantam venit potentiam quod officium Civitatis ordinat prout vult, quod Officiales ei obediunt ut Domino: tunc dico *si opera tyrannica facit* vel fieri facit, vere tyrannus est (2). „

XXXVIII. Noi ci astenghiamo dal riportare l'autorità di varj altri interpreti di quel tempo per la prova di cose sì manifeste. Il *Conte Ugolino* col titolo di *Potestà*, e *Capitano del popolo* fu assoluto padrone di Pisa, come lo dimostrano tutti i monumenti (3). *Azzone VIII. Estense* in un documento del MCCXCIII. vien nominato „ Gubernator, & Rector, & perpetuus Dominus Civitatis Mutinæ (4). „ e trovasi un *sigillo* del *Marchese Alberto d'Este*, ove s'intitola „ Mutinæ Dominus Generalis (5). „ Ma trascurando di parlare dei *Gonzaga*, degli *Scaligeri*, de' *Carrarese*, *Visconti*, *Traversari*, *Mala-testa*, *Ordellaffi*, *Peppoli*, *Alidasi*, *Scati*, *Beccheria*, e ristringendo-

(1) *Bartol. in Tract. de Tyrann. n. 41.* Ivi „ Secundum velamen est, quia quidam „ Tyranni faciunt sibi fieri aliquem „ titulum, cui nulla quasi jurisdictio „ inest, puta, facit se creari *Vexilliferum*, vel *Consalerium*, vel facit „ sibi committi *custodiam Civitatis*; vel „ facit se fieri *Capitaneum stipendiariorum*, vel *gentis armigera*, & ex „ hoc non dicunt se esse tyrannos „ cum ad tyrannum debeat spectare „ omnis jurisdictio, sicut ad Regem, „ non enim potest dici principalis, „ quia nullam, vel modicam jurisdictionem habet, certe ex illo titulo „ tyrannus non est, sed ex hoc quandoque in tantam venit potentiam quod „ officium Civitatis ordinat, prout „ vult, quod Officiales ei obediunt „ ut Domino: tunc dico *si opera tyrannica facit*, vel *fieri facit*, vere „ tyrannus est „.

(2) Avverte il *Muratori Diff. Ital.* 54

Tom. III. pag. m. 186. Ivi „ Non „ mancano fra gli stessi antichi Storici „ ci di coloro, che senza veruna differenza trattano da tiranni tutti i „ Principi nati dopo il secolo dodicesimo. Che s'eglino hanno usata „ questa voce nell'antichissimo suo significato denotante solamente i Re, „ o Regoli, può camminar la faccenda: ma se intendono di rappresentarli per Signori illegittimi, e crudeli verso de' popoli certamente s'ingannano. . . .

(3) Si vedano tutti gli Storici Pisani.

(4) Si riferisce insieme con altri dal *Ch. Muratori nelle Antichità Estensi Part. II.*

(5) Si riporta dal *Ch. Sig. Domenico Manni Tom. VII. de' Sigilli. Sigill. I.* ove ancora si trova un privilegio accordato al medesimo dalla Rep. di Venezia, ascrivendolo fra i *Nobili del maggior Consiglio*: in esso dice „ Dominus „ Generalis, intimus Civis noster.

gendoci alle cose nostre, si vede con il titolo di *Signore Generale e Capitano del popolo* essere stato *Castruccio Signore di Lucca*, siccome vedesi in molti documenti, e in specie in un *Senatusconsulto* del MCCCXX., ove dicesi „ Dominus Generalis & Capitaneus Civitatis Lucanæ ejus comitatus districtus & fortisæ (1) „.

XXXIX. Con gli stessi titoli dominarono in Volterra i *Belforti*, e ne tennero il *Principato*: così per ometterne molti altri, dicesi in un documento del MCCCXL., „ Ad honorem & „ pacificum & tranquillum Statum magnifici, & potentis militis Domini Octaviani Di de Belfortis de Belfortibus honorabilis Capitanei Generalis Civitatis & districtus Vulaterranum (2) „, „ e parimente in altro del MCCCXLII., „ Tempore nobilium Virorum Domini Octaviani de Belfortibus „ Capitanei Generalis, & Vexilliferi Justitiæ (3) „. *Guido Tarlati* fu eletto Vescovo d'Arezzo, e nel MCCCXXI. fu dagli Aretini nel Consiglio dei 400. dichiarato *Potestà perpetuo della Città* (4). I Fiorentini eleffero il *Duca d'Atene* al comando supremo col titolo di *Capitano, e Conservatore del popolo* (5).

XL. E per non andare tanto in lungo in cose sì manifeste, limitandoci al governo di Pisa, deve osservarsi che avendone recusata la Signoria *Federigo Re di Sicilia*, poi il *Conte di Savoia*, indi *Arrigo di Francia*, i Pisani „ non potendo avere „ altro Capitano diedero la Signoria a *Uguccione della Faggiuola* di Massa Trebara, il quale era stato Vicario dello Imperatore in Genova, questi venne prestamente a Pisa & prese la Signoria (6) „. Scrive *Gio. Boccaccio* che Dante indirizzò,

(1) Debbono vedersi le note alla *Vita di Castruccio* scritta da *Tegrimo Tegrini*, e tradotta da *Giorgio Dati*, pag. 27.

(2) Pergamena dell' Archivio generale di Volterra riferita nelle Note alle notizie storiche del Ch. Avv. Cecina p. 122.

(3) Altra cartapeccora dell' Archivio di Volterra L. n. 95. riferita nello stesso luogo.

(4) Ved. il Ch. Cav. Guazzesi nella *Dif-*

fertazione dell' antico dominio del Vescovo di Arezzo pag. 70.

(5) *Gio. Villani Lib. XII. Cap. I.* „ I „ Fiorentini eleffero per Capitano „ e Conservatore del popolo Messer „ Gualtieri Duca d'Atene, e Conte „ di Brenna.

(6) *Piero Buoninsegni Ist. Fior. Lib. I. p. m. 146.*

zò la prima sua Cantica ,, a Uguccione della Faggiuola , il
 ,, quale allora in Toscana era *Signore di Pisa* mirabilmente
 ,, glorioso (1) ,, , e dopo molti osservò ancora il dottissimo
 Sig. *Segretario Pelli* che ,, Dedicò . . . la prima Cantica ad
 ,, Uguccione della Faggiuola , che fu un tempo Signore di Pi-
 ,, sa (2) ,, . Cento documenti provano , che Uguccione tenne
 Pisa col titolo di *Potestà e Capitano delle Masnade* .

XLl. In tal guisa ebbero il Principato Pisano *Pietro Gambacorta* , e *Jacopo di Appiano* . ,, Corse Ser Jacopo la Città per
 ,, sua , dice lo stesso Tronci , e si usurpò la total potestà sotto
 ,, il medesimo titolo , che aveva il *Gambacorta di Capitano e di-
 ,, fensore del popolo* (3) ,, , e lo stesso Jacopo Signore di Pisa
 avanti di morire volle far dichiarare *Capitano del popolo Gherardo suo figliuolo* (4) .

XLII. Quello che con tanta evidenza dimostrano le antiche memorie , può crederfi essere stato ben conosciuto da molti Scrittori ; *Scipione Ammirato* (5) , l'osservò distintamente , ed oltre tanti altri , fece simile osservazione il celebre *Avvocato Gecina* ,, Sed licet rerum potitus esset Actavianus Belforti nomine *Capitanei Generalis* solum insigniri nec Dominus aut Princeps Volaterranorum vocari voluit , imitatusque fuit consuetudinem , quæ temporibus illis invaluerat Cives Tyrannidem ,, Patriæ suæ occupantes , speciosis hisce nominibus contentas ab illis quæ absolutum Dominatum significabant , abstinuisse (6) .

XLIII. Molto più potrebbe notarsi , ma non devesi consumare il tempo in cose sì chiare e sì ben dimostrate dal *Ch. Muratori* (7) . Questo dottissimo Letterato alla di cui memoria dovrà

(1) Nella *vit. e costum.* di Dante .

(2) Memorie della vita di Dante nell'edizione del Zatta Tom. I. pag. 123. §. 17. Così il Muratori *Annal.* Tom. VIII. Così tutti gli Storici .

(3) *Annal. Pisan.* pag. 475.

(4) *Ammirato* all'Anno MCCCXCVIII. pag. 869.

(5) *Ammirato de' Vescovi Volterrani* nel-

la vita di Ranuccio Belforti .

(6) Compendio manoscritto delle membrane dell' Archivio di Volterra nelle *Note alle Notizie Istoriche di Volterra* pag. 123.

(7) In aumento delle cose già osservate , può vederfi la *Dissert.* 54. ove parla de' Tiranni , e de' Principi di Italia .

dovrà l'Italia una gratitudine eterna, non dubitò in riguardo ai *Conti della Gherardesca* di asserire ciò che il Fisco di presente non vuole ammettere. Egli credè che il *Co. Gaddo*, ed il *Co. Ranieri*, ed il *Conte Bonifazio* fossero *Signori di Pisa* (1). Ma non vi è bisogno dell'autorità di alcuno Scrittore, giacchè quanti documenti di quel tempo e de' posteriori, trattano de' *Gherardeschi*, de' quali si parla, tutti dimostrano con chiarezza che quelli han tenuto il *Principato Pisano*, come lo ritennero e *Ugucione della Faggiuola*, e i *Gambacorti*, e gli *Appiani*, che egualmente dominarono (2). Il Conte Ranieri Novello, eletto al governo di soli undici anni, ben dimostra che non fu scelto per coraggio, e bravura militare, e col credito di esser valente Capitano delle *masnade*, e con avere usate arti fraudolente onde pervenire alla tirannide della sua patria.

XLIV. Ed era ben naturale che nelle promozioni ai governi fatte sotto il Principato dei Conti, e in specie in quelle del MCCCXL che a noi vengono opposte nelle contrarie scritture (3), e sì estesamente riferite nel Sommario (4), si dovessero trovare li Ufiziali eletti per *Donoratico*, *Bolgberi*, *Castagne- to*, e *Segalari*. Questi appartenevano al *Co. Bonifazio* Signore di Pisa, e nominato nella medesima *provvisione*. Su tal riflesso chi potrà dire che non sian proprj d'una famiglia i *dominj signoriali ereditarij*, perchè taluno di essa li governa indistintamente nel tempo stesso che è sollevato ad un *Principato elettivo*? Molte osservazioni e moltissimi fatti di più si lasciano per continuare le nostre prove fino al *Contratto di Accomandigia*.

XLV.

(1) Vedi sopra Artic. III. §. 8. 10. &c.

(2) Oltre le molte memorie che si osservano quanto dicesi in un *Codice* della Biblioteca celebre del Sig. Alessandro Strozzi + B. cart. 45. & seq., ove si nominano quelli che han dominata la Città di Pisa. Ivi „ Comes Ugo-
„ linus. . . . Comes Gherardus della
„ Gherardesca Comes de Donorati-
„ co Capitaneus Populi & Masnade

„ . . . Comes Raynerius. . . Comes
„ Fabius, &c.

(3) *Scritt. Contrar. I.* „ Nell' Anno
„ MCCCXL dal recapito in Som-
„ mario si riconosce una elezione fatta
„ dalla Repubb. Pisana di diversi Ufi-
„ ziali de' Castelli posti nel Contado
„ Pisano.

(4) *Sommar. Contrar. I. cart. 7. 8. 9*
10. 11.

XLV. La morte del *Co. Ranieri* che si credè successa per tradimento dei *Conti Dino*, e *Tinuccio della Rocca*, sollevò gli animi di alcuni *Grandi Pisani*, che si unirono con *Gabriello*, ed *Ugone* figliuoli di *Giovanni* soprannominato *Bacarozzo* Conte di *Montescudajo*, per vendicare sì grave affronto fatto alla famiglia loro. *Gabbriello* era Signore di *Fauglia*, *Ugo* era padrone della *Castellina*, *Arrigo* suo fratello era pur padrone di *Vada*, e *Biagio*, altro lor fratello era Signore di *Rosignano*, e tutti insieme eran padroni di *Guardistallo*, e di *Montescudajo* (1), tanta era in quel tempo la potenza di questa nobilissima famiglia. Così *Gabbriello*, ed *Ugo* con le loro forze, e quelle degli aderenti, poterono cacciare dalla città *Dino* e *Tinuccio della Rocca*, ed altri loro nemici: onde Pisa si trovò involta in gravissimi affanni, essendo dalla morte del *Conte Ranieri* sorte le due fazioni de' *Bergolini*, e dei *Raspani*, che la ridussero all'ultima rovina.

XLVI. Volle la sfortuna della famiglia che tenessero il partito di *Tinuccio* e *Dino*, i *Gherardeschi Conti di Donoratico*, *Bernabò*, e *Gherardo* figliuoli di *Ranieri il Vecchio*, i quali erano potentissimi nella maremma, specialmente per le loro rendite di *Sardegna*. Da questo deducesi la ragione, per cui ancor essi furono in bando da Pisa, e loro furono confiscati i beni dalla Fazione contraria dominante, giudicandosi che volessero usurpare il dominio (2), giacchè stando ancora il *Conte Bernabò in Sardegna*, ed essendo di là ritornato il *Conte Gherardo* suo fratello, gli fu fatta grande ingiuria dai Pisani, prendendolo a sospetto; perciò essendo stato qualche tempo a
Ca-

(1) Avverte il *Ch. Sig. Targioni Piazzi*. *Tom. IV. p. m. 400.* trattando di *Montescudajo* „ Aveva già i suoi particolari *Conti* consorti de' *Gherardeschi*, „ chi, i quali godevano la protezione „ della *Rep. Pisana*, ed erano stati dichiarati *Vicarij della Maremma*.

(2) *Surita Hist. I. c. p. 484.* In questo proposito deve osservarsi che *Colo* e *Manfredi della Seta* furono nel *MCCCLIV.* messi in possesso di varj beni de' medesimi *Conti*, siccome vedesi da una *Cartapeccora dell'Archivio delle Monache di S. Marta di Pisa Dec. XVII. n. 25.*

Casale, se ne andò con la sua famiglia a Volterra (1), a cui i Pisani mossero guerra per averlo ricettato (2).

XLVII. Molto ancora si adoprarono col *Re d' Aragona*, perchè gli bandisse *dalla Sardegna* (3), chiedendo che i loro Feudi fossero dati ad *Ugolino di Gonzaga Sig. di Mantova*, che aveva sposata *Emilia sorella del Co. Ranieri*, e figliuola del *Co. Bonifazio*, ai preghi dei Pisani aggiungendosi le premure di *Massino della Scala Signore di Verona* (4). Ma sembra che tali tentativi rimanessero inutili, giacchè del MCCCXLVIII. fra le cartapecore dei Gherardeschi trovasi un' intimazione fatta dal Conte *Bernabò a Ricuccio Ricucchi* ministro generale dei Conti di Donoratico nella Sardegna [5], per mezzo di *Francesco da S. Clemente* ministro del *Re di Aragona*, all' oggetto che rendesse conto dei proventi, e delle rendite de' loro dominj [6].

LXVIII. Il Testamento fatto dal *Co. Bernabò* nel MCCCCL. seguita a dimostrare che i Conti hanno sempre avuta giurisdizione nella Maremma [7]. Egli confessa la dote alla Contessa *Ildana* sua moglie, figliuola del *Conte Ruggiero da Romena* dei

L

Con-

(1) Tutto ciò deducesi da una lettera scritta da *Filippo Belforti* Vescovo di Volterra a *Bernabò Co. di Donoratico* nel MCCCXLIX., che esiste in un *Codice dell' Archivio di Volterra cart. 21.* contenente il registro delle lettere del medesimo Belforti. *Sommar. Ann. MCCCXLIX. p. 115.*

(2) Ved. altra lettera del medesimo Belforti cod. cit. p. 26. *Sommar. An. MCCCXLIX. pag. 116.*

(3) *Surita Ist. Aragonens. l. c. cart. 484.* „ *summopere nitantur ut ab Rege* „ *Sardinia pellantur, & bona eorum* „ *publicentur.*

(4) *Surita l. c.* „ *Horum Dictio, & op-* „ *pida Ugolino attribuantur Gaidonis* „ *Gonzaga Mantue Domini Filio.*

(5) *Sommar. Ann. MCCCXLVIII.* ove si riferisce una cartapecorea dell' *Archivio dei Gherardeschi.* Ivi „ *Ricucchio* „ *de Ricucchis Vicario Generali no-*

bilium Comitum de Donoratico in Regno Sardinie. Di questa fa menzione ancora il *Cb. Sig. Lami* nelle aggiunte al *Cronic. di Leon. Urbevetan. pag. 323.*

(6) Conservansi varie cartapecoree nell' Archivio della Famiglia riguardanti il *Cont. Gherardo, e Bernabò*, ed una in specie del MCCCXLVII. assai interessante per dimostrare la *condizione de' medesimi.*

(7) *Somm. An. MCCCCL. pag. 116.* „ *Nos* „ *Bernabo Comes de Donoratico Do-* „ *minus sextæ partis Regni Kalleri-* „ *tani una & pro indiviso cum no-* „ *bili, & potenti viro Gherardo Fra-* „ *tre nostro.* „ Di questo testamento presso i Conti della Gherardesca parla il *Cb. Sig. Lami* nelle aggiunte alla *Cronica degli Imp. di Leon. Urbevetan. pag. 34.*

Conti Guidi [1], e inoltre vuole, che le siano dati 2000. Fiorini d'oro, e tutte le sue argenterie; istituisce erede il *Co. Gherardo dei possessi di Sardegna, e della Maremma*, facendo di tali dominj una *discretiva*, che ben dimostra la di loro vera *qualità, e natura*. Disponendo di quelli di *Sardegna*, si dichiara di tenerli in *Feudo dal Re di Aragona* [2], e parlando dei *Castelli, Ville, e Luoghi della Terra ferma*, ne dispone liberamente [3], e gli lascia al fratello „ Ad omnes suas, & suorum „ omnimodas voluntates inde libere faciendas.

XLIX. Non molto dopo il *Conte Bernabò*, verso il MCCCLV. morì ancora il *Conte Gherardo*, ed in esso terminarono i *possessi della Sardegna* [4], restando al *Conte Napoleone* suo figliuolo quelli della *Maremma*. Omettendo di parlare della famiglia del *Co. Marco di Biserno* morto in Valdisieve in servizio della *Rep. di Firenze* [5], assai riputata fu la discendenza del *Co. Ranieri di Donoratico Sig. di Vico* [6], e ancor quella del *Co.*

(1) Questa è la Fondatrice dello *Spedale della Scala di Siena*, ed è perciò che la Repubblica Fiorentina fece molte premure per recuperare i beni che a quello aveva lasciati. Di essa parla l'*Ammirato Ist. de' Conti Guidi* p. 83. che riferisce la disposizione testamentaria del *Co. Bernabò di Donoratico*.

(2) *Sommar. Ann. MCCCL. pag. 116.*
„ In illis quæ nos cum dicto fratre
„ nostro habemus, tenemus, & possi-
„ demus in feudum pro Illustriss. Prin-
„ cipe, & Domino nostro Rege Ara-
„ gonie pro indiviso „.

(3) *Sommar. l. c. lvi.* „ In omnibus au-
„ tem aliis bonis nostris, videlicet tam
„ Castris, & Villis, & Locis, quæ &
„ quos nos habemus & possidemus in
„ Terra ferma. *Sommar. p. 117.*

(4) *Surita l. c.* „ Rex cum Gherardo Do-
„ noratici Comiti vita functo actiones
„ perduellionis intendisset, quod Ma-
„ riani consiliorum auctor defectionis
„ que fautor fuerat in arce Calarita-
„ na, regali in folio, ornatuque re-

„ gio sedens cum sceptro, & insigni-
„ bus regis Majestatis, lege condem-
„ navit. Ex eo Donoratica familia ex
„ Italicis Nobilissima ad interitum re-
„ digitur.

(5) *Lib. di Riformazioni H. H. dal*
MCCCXXIX. al MCCCXXXIV.
a cart. 111.

(6) Nell' Archiv. dei Conti fra gli altri monumenti *sempre conservati dalla famiglia*, trovasi una *membrana* contenente un *Istrum. del MCCCXLV.* in cui l'*Abbate di S. Michele della Verrucola, e di S. Ermete in Orticaia*, esige la confessione della conduzione di un *Livello da Gio. di Puccio da Vico Pisano*, avendone prima impetrata la grazia dal *Co. Ranieri di Donoratico come Padrone e Signore del Castello* „ Cum licentia tamen nobilis viri „ Domini Rainerii comitis de Dono- „ ratico, *Patroni & Domini Castri de Vico. Ved. in Sommar. An. MCCCXLV. pag. 111.* Vedesi ancora un'altra *Pergamena* nello stesso Archivio, in cui leg-

Co. Piero del Co. Pandolfo di Donoratico [1].

L. Seguitò nel corso del secolo XIV., di cui si tratta, ad esser molto forte, e cospicua per i suoi dominj signoriali la discendenza proveniente dal *Co. Lotto di Castagneto*, di cui sopra abbiain parlato [2], giacchè dal Conte *Giovanni* e dal Conte *Piero* [3], si propagarono generose diramazioni che possedevano molti Castelli nel Littorale Toscano. Il *Co. Duccio* nel MCCCLXXXV. comprò dai Pisani il Territorio di *Pietra Rossa* [4]. Il *Co. Giovanni* chiamato *Bacherozzo* figliuolo del *Co. Lotto* era ancor *Signore di Guardistallo*, e di *Montescudajo* [5], e riteneva la sua parte di *Donoratico*.

LI. Copiosi sono i documenti, che riguardano questa parte della famiglia, ed uno specialmente in cui vengono individuati due figliuoli del *Co. Bacherozzo*, e due suoi *Nipoti*, contenente un *mandato per l'elezione degli Arbitri*, nelle gravi differenze che avevano col *Comune di Volterra* [6]. Fra i figliuoli del *Co. Bacherozzo* molto si distinse il *Co. Ugo* per la stretta relazione di parentela che aveva con la famiglia dei *Belforti*, avendo sposata *Casina* figliuola di *Belforte* Principe di *Volterra*. Sopra gli altri *Jacopo il Passetta*, di cui son ripiene le Istorie

L 2

Pi-

leggesi il *Giuramento di fedeltà* prestato nel MCCCXLVIII. al *Co. Ranieri come Signore di Vico Pisano*, da un *Giocondino d' Andrea*, „ Constitutus in „ præsentia nobilis viri Domini Ranierii Comitis de Donoratico, *Patroni Castri de Vico Pisano*, juravit „ in manibus dicti Domini comitis fidelitatem.... Actum in Castro Vici ante Curtem dicti Domini Comitis Sommar. Ann. MCCCXLVIII. pag. 113. Vedesi il sepolcro del medesimo nel Chioffro dei *Padri Domenicani di Pisa*. Si osservi il nostro *Sommar. fra le Iscriz. all' An. MCCCXLIV.*

(1) Altra Iscrizione in S. Caterina di Pisa. *Sommario fra le Iscrizioni Ann. MCCCXLIV.*

(2) Ved. sopra. Art. II.

(3) Trovasi la di lui *Iscrizione sepolcrale* nella Chiesa de' Minori „ Venerabilis „ Comes civis Pisanus quondam Pieri, „ Lottus quondam Pieri comitis Montis Scudarj & Guardistalli de comitibus Gherardeschæ. *Som. An. MCCCXLI.*

(4) Tra gli Spogli dell' *Ammirato cart. 117.* trovasi il *Mandato di procura* per concludere questa vendita.

(5) Vedesi la di lui *Iscrizione sepolcrale* nella Chiesa di S. *Francesco di Pisa*, ove „ Venerabilis Comes civis Pisanus Joannes vocatus Bacharossus, „ olim Filius Lotti Comitis Montis Scudarj, & Guardistalli de Comitibus Gherardeschæ. *Ved. Sommar. fra le Iscriz. all' Ann. MCCCXXXIV.*

(6) Comunemente gli Storici *Pisani, Volterrani, e Lucchesi.*

Pisane, fu valoroso, e assai riputato dall'Imperator Carlo IV. Ma essendo caduto in sospetto di voler *usurpare il Principato*, morì di veleno verso il MCCCLV.; Giovanni altro figliuolo del Conte Bacarozzo fu il solo che propagò la sua famiglia.

LII. Da questo provenne il Conte Niccolò di Montescadajo: esso fece descrivere i suoi dominj signoriali, e le possessioni, e lasciò ai suoi posterì un ampio Codice membranaceo di tali memorie, compilato nel MCCCLXXXVII., e conservato dai moderni Sigg. Conti, come grave, e perpetuo monumento della passata grandezza (1). Ometterò di osservare la potenza, la ricchezza che dal medesimo si deduce, vedendosi notate in *Casale*, in *Casalgiusstri*, *Casaglia*, *Colmezzano*, *Donoratico*, *Bibbona*, *Guardistallo*, *Bolgheri*, *Uliveto*, oltre cento case da esso possedute, ancor più di 200. tenute fruttifere, non considerato i livelli, ed altre rendite assai cospicue.

LIII. Resulta chiaramente da queste memorie, che possedeva il *palazzo*, *la torre*, *la chiesa*, *il Castello* di *Casale*, ed i *Borghi*, e tutti gli uomini, e le persone che abitano, e che abiteranno in del detto Castello, & suoi confini, fedeli, e tutta la *jurisdictione* del prefato Messer lo Conte Niccolao, e de suoi figliuoli, e descendentì (2) = Possedè ancora, tutte e singole terre ulivate, fructate paschii, acque, erbe (3), Aveva nel tempo stesso molti *Fedeli* de' quali vi sono segnati i nomi (4). Ivi si trova una larga enumerazione di tutti i fittuarj, e pigionali (5), i quali in quel tempo venivano considerati di una condizione prossima alla servile (6). In *Casalgiusstri* (7), ed in *Casaglia* (8), possedeva pure la *giurisdizione*,

(1) *Sommar. Ann. MCCCLXXXVII. pag. 142.* ove si riferiscono il titolo e le rubriche del medesimo. Oltre l'Originale in *Cartapeccora*, trovasi nello stesso Archivio altra antica copia del medesimo.

(2) *Cod. Membranac. citat. cart. 1.*

(3) *Cod. Membranac. citat. cart. 2.*

(4) *Cod. cit. cart. 10. t. Ivi*, Questi sono li uomini di *Casale* fedeli del pre-

„fato messer lo Conte Niccolao, & de suoi Eredi, & figli, „proseguendone poi l'enumerazione copiosamente.

(5) *Cod. cit. cart. 11. t., e cart. 12.*

(6) Copiosamente si dimostra nel seguito delle nostre Osservazioni.

(7) *Cod. cit. pag. 15.*

(8) *Cod. cit. pag. 22.*

zione. Apparteneva al medesimo, la giurisdizione della corte comune di Colmezzano, e di tutte le sue terre... pasqui, pasture, pesche, ec. vedonsi descritti tutti i confini, ai quali si estendeva la giurisdizione del medesimo Castello (1). Ebbe inoltre la giurisdizione in Ullari (2). In Donoratico ancora aveva, come indivisa con altri Conti la giurisdizione, fedeli, foreste, pascoli, argenterie, ed il restante de' supremi diritti (3). In Guardistallo ritenne la metà della giurisdizione del Castello, comune, e corte...., e di tutti gli uomini, fedeli, che stanno, e che staranno in del detto comune (4). Molte notizie di più, attenenti al proposito nostro, possono trarsi, e lo faremo quando sembri che la necessità lo richieda. La famiglia del Conte Niccolò vedesi mancare verso la metà del secolo seguente, e i suoi dominj passarono nei descendentj del Co. Napoleone, dal quale provengono i Signori Informanti.

LIV. Fratello del Conte Gio. Bacherozzo, di cui, e de' suoi descendentj finora abbiain trattato, fu il Conte Duccio padre del Conte Lorenzo (5). Questi pensò a fortificare il Castello di Castagneto, e nel MCCCXLV. vi aggiunse una forte torre (6). Figliuolo di Duccio fu ancora il Co. Dea: le famiglie di essi non duraron molto, ed il loro patrimonio benchè per le sofferte sventure indebolito, si riunì nei descendentj del Conte Napoleone. Figliuolo di Lorenzo, fu Gualando Conte di Castagneto, di cui abbiamo il testamento del MCCCLXXIV. (7).

LV.

(1) Cod. cit. pag. 30.

(2) Cod. cit. pag. 39.

(3) Cod. cit. pag. 57.

(4) Cod. cit. pag. 66.

(5) Trovasi in molte vecchie carte nominato il Conte Lorenzo, come possessore di varie tenute fruttifere fuori della Contea. De' suoi beni nel Comune di Castelfelsino parlasi in una cartapeccora del MCCCLIV. 18. Febb. esistente nel Monistero di S. Marta di Pisa decad. XVII. n. 174.

(6) Ved. Sommar. fra le Iscrizioni An. MCCCXLV. ove riportasi l' Iscrizione che ancora esiste nel palazzo de' Conti in Castagneto. Ivi „ Hujus turris „ opus fecit fieri Laurentius quondam „ Duccii Comitibus de Cast.

(7) Sommar. An. MCCCLXXIV. pag. 124. ivi „ Nobilis, & Egregius vir „ Comes Gualandus quondam Domini Comitibus Laurentii, Duccii de Castagneto de Comitibus della Gherardesca „.

LV. In questo, oltre alle varie cose delle quali dispone, ordina che se *Teodora* figliuola di *Ugolino da Gonzaga*, la quale nasceva da *Emilia de' Conti di Donoratico*, avesse restituiti 1200. fiorini d'oro del prezzo delle possessioni da esso comprate, queste gli fossero restituite. Concesse la libertà a *Puccio da Castagneto* suo fedele (1). Lasciò grandiosi legati, che mostrano del pari la sua potenza, e la sua ricchezza; a *Bindo*, e *Jacopo* suoi fratelli lasciò tutta la giurisdizione, che riteneva nei *Castelli*, e *Fortezze* di *Castagneto*, di *Bolgheri*, e di *Vignale*, come pure le case, le terre, i boschi, e quello che gli apparteneva nel *distretto di tali Castelli* [2]; costituendo in tutto il restante eredi *Getta*, e *Masa* sue figliuole [3]. Verso questi medesimi tempi fioriva il *Conte Piero* del *Conte Biagio da Montescudajo* [4].

LVI. Può crederli che le persone componenti l'estesa famiglia non tutte fossero in grado di sostenerne lo splendore. I replicati mali sofferti, gli odj privati, altre cagioni contribuirono a segregarne alcune che si stabilirono in Pisa. *Guelfuccio del Co. Gano*, *Bartolommeo*, *Guelfo* Conti di Segalari, quasi ch'è oppressi dalla miseria si trovano in Pisa verso il MCCCLXX. Molti più sono i documenti che quì potrebbero addurli, e li referiremo se il bisogno lo porterà, il che non crediamo. Questi dimostrano la continuata successione dei *dominj Signoriali*, e in specie la potenza dei *Conti di Castagneto*, e *Montescudajo*. Ser-

(1) Ivi „ Liberavit Putium Nigri de „ *Castagneto* ejus fidelem ab omni „ servitute ad quam teneretur eidem „ testatori, & eidem Putio reliquit „ absolutionem, & liberationem dictae servitutis.

(2) „ Item judicat, & reliquit Jacobo, „ & Bindo suis fratribus carnalibus „ omnes jurisdictiones quas, & quas „ ipse testator habet pro sua parte „ in castris, castris, fortalitiis Ca-

„ *stagneti*, & *Bulgheri*, *Vignalis* &c. Sommar. pag. 128.

(3) „ In omnibus autem aliis suis honis ubicumque fuerint, & inveniri potuerint, & possint, Dominas *Gettam*, & *Masam* suas filias „ Heredes universales fecit. Sommar. pag. 128.

(4) Sommar. An. MCCCLXXX. pag. 133. ove si riferisce una *Cartapeccora* tratta dall' Archivio dei Gherardeschi, che al medesimo appartiene.

Servirà il notare a riguardo della giurisdizione, nel MCCCLXXXVIII. trovarsi un' istrumento di locazione fatta da *Piera* figliuola del Conte *Enrico* da Donoratico al Conte *Lotto* del Conte *Giovanni di Montescudajo*, in cui si dispone di due carati intieri per indiviso dei 24. carati del Castello di Colmezzano con tutta la giurisdizione, preeminenze, e onori, che alla detta Contessa appartenevano [1]. Dal solo libro del Co. Niccolò molto potrebbe ricavare per mostrar la prosecuzione dei dominj Signoriali del restante della famiglia.

LVII. Ma dopo che Pisa fu così fieramente alterata, e sconvolta per le fazioni dei *Raspani*, e de' *Bergolini*, e dopo che il di lei governo sempre incerto, e fluttuante, venne nel potere di *Jacopo d' Appiano* per la morte data a *Pietro Gambacorti*, i *Gherardeschi* tennero il partito del medesimo, e divennero scopertamente nemici degli *Appiani*, e in conseguenza di Pisa da esso signoreggiata. Da ciò nacque, che il Comune rivolse le armi contro i medesimi, e procurò di recar loro i danni più gravi: la violenza che fa tacere la giustizia delle leggi, armò sì fieramente lo sdegno dei Pisani, che mandarono 700. cavalli e 2000. fanti contro i Castelli tenuti dai Conti [2].

LVIII. Ma non per questo deve crederfi che i *Gherardeschi* fossero in sì debole costituzione, da non fare alcuna resistenza, e da non risentirsi con forze, e con ardore proporzionato. Nel mese di Giugno del MCCCXCVI. il Conte *Niccolò di Montescudajo*, unitosi con la compagnia di Messer *Bartolomeo da Prato*, e con l' Arcivescovo di Pisa, e Fratelli *Gambacorti*, fu intorno la Città con esercito assai poderoso di 2500. cavalli, e 1000. fanti [3]; onde *Jacopo d' Appiano* trovossi a mal.

(1) *Istrumento del MCCCLXXXVIII. 26. Giugno rogato Ser Eustachio di S. Angelo di Montescudajo*, che è fra le cartapecore spettanti agli eredi del Sen. *Francesco Soderini*.

(2) *Piero Minerbetti Istor. de' suoi tempi Cap. V.* Ved. nel Sommar. Ann. MCCCXCVI. pag. 144.

(3) *Pietro Buoninsegni Istor. Fior. Lib. IV. p. m. 734.* Ivi „ E accozzossi con „ loro il Co. Niccolò di Montescudajo... = De i danni fatti ai Pisani dai *Gherardeschi* in questa guerra molti Storici ne parlano. Ved. *Ammirat. Ist. Fior. all' An. mcccxcvi. Lib. XVI. pag. 853.* Ivi „ Questi det- „ te

mal partito. Se non che, fatta la pace con i Lucchesi [1], fu soccorso dal Sig. di Milano, che mandò 5000. soldati a cavallo sotto la condotta di Alberico, e Giovanni da Barbiano, acciò potesse resistere ai Conti di Montescudajo, che con il loro esercito facevano gran danno ai Pisani.

LIX. Così racconta, parlando precisamente degli anni in cui visse, il gravissimo storico Poggio Bracciolini Segretario celebre della Repubblica Fiorentina [2]. „ Dum hæc aguntur „ Galeatius Pisas Albericum Barbiani Comitem, Johannemque „ fratrem cum quinque millibus equitum proficisci jubet, eo „ nomine ut Appiano adversus Montis Scudarii Comites, qui pro „ reprimenda Pisanorum insolentia plures equitum turbas in il- „ lum duxerant, auxilium ferret „. In quel tempo Carlo di Gherardo Gambacorta, essendosi ritirato a Vada, Castello tenuto dai Gherardeschi, da esso partendo sopra un piccolo legno, fu preso, condotto a Pisa, e decapitato [3]. In questi calamitosi tempi, in cui il partito regnante si avventava alla fama, ai beni, alla vita delle persone sostenitrici dell' altro, volle l' Appiano far guerra ai Gherardeschi, ai quali, dopo avere invaso il Castello di Vada [4], avrebbe arrecato l'ultima rovina, se questi non avessero assoldate delle milizie, che erano in Romagna [5], e non avessero presa a loro stipendj la compa-
gnia

„ te principio al servizio in tempo che „ i Conti di Montescudajo facevano di „ molti danni ne Terreni di Pisa.

[1] Buoninsegn. l. c.

[2] Hist. Florentina Anno MCCCXCVI. pag. 126. data in luce dal Ch. Giovan Batista Recanati An. MDCCXV. Il Ch. Sig. Domenico Manni, a cui tanto debbono le antiche memorie, nel suo Metodo per la Stor. Fior. così scrive „ nè si può dubitare di quel ch' „ egli mise fuori, poichè detto uomo „ ne' pubblici maneggi per ragion della „ carica di segretario della Repubblica, e per l'ambascerie e legazioni „ esercitate, seppe a fondo i trattati, „ e gl'affari, ch' egli va raccontando.

[3] Buoninsegn. l. c. p. 738. „ Partendo da Vada in su un piccolo legno „ fu preso, e menato a Pisa.

[4] Buoninsegn. l. c.

[5] Buoninsegn. l. c. p. 738. „ Essendo „ i Conti di Montescudajo rimasti nemici de' Pisani, fu loro tolto dalle „ genti de' Pisani il Castello di Vada, „ e il perchè loro tolsono a soldo „ gente che erano in Romagna „. Ved. l'istoria di Piero Minerbetti Cap. V. nel Tom. II. della Continuazione degli Scrittori Italici, che alle insinuazioni del Ch. Muratori, intraprese l'infaticabile Sig. Domenico Manni. Sommar. An. MCCCXCVI. pag. 144.

gnia di Messer Bartolommeo Boccanera, e congiunta alle genti proprie (1).

LX. In tal modo non solamente fecero vigorosa resistenza, ma ebbero tanta forza, e tanto coraggio da cavalcare sotto Pisa, e tentare d'impadronirsene, avendo incendiate *due porte della medesima*: Perciò con grave pericolo fu dall' *Appiano* sostenuto il suo Stato (2). Ma siccome la fortuna non sempre accompagna le vaste imprese, doverono i Conti partirsi con le altre genti per mancamento di *vettovaglia*, e perchè il Duca di Milano mandò buon rinforzo di truppe. Se questi fatti fossero stati presenti al Signor Difensore fiscale, sicuramente non averebbe creduto „ che la potenza della Rep. Pisana avrebbe „ durata poca fatica a far rispettar dai Conti le sue deliberazioni (3) „. Più volte abbiain dimostrato che il Comune si trovò nel caso di non potersi far rispettare dai Conti, ed il successo di cui si tratta, e di cui *parlò ancora lo stesso Difensore contrario* (4), ne può essere una riprova assai convincente, e luminosa.

LXI. Sì gran numero di gente d'arme, che trovavasi nell'autunno in vicinanza di Pisa (5), fece risolvere i Fiorentini ad essere mediatori in tante discordie, e intrometterli per la pace (6). Spedirono a tale oggetto due Ambasciatori ai *Pisani*, e ai *Gherardeschi*, e questi furono *Matteo Davanzati*, e *Gio. Biliotti*, de' quali fortunatamente si son conservate le Relazioni nell'Archivio di Palazzo (7).

M

LXII.

(1) *Buoninsegni. l. c.* Del mese di Dicembre mandò il Duca di Milano „ a Pisa il Conte Alberico il „ perchè i Conti di Montescudajo „ condussero Messer Bartolommeo da „ Prato.

(2) *Buoninsegni. l. c.* „ Ogni dì cavalcavano in sulle porte di Pisa, e affocaronne due per modo che con grande pericolo Messer Jacopo sostenne „ lo Stato suo.

(3) *Scrittur. contrar. III. §.* Credo che se occorresse.

(4) *Scrittur. contrar. III. §.* La verità.

(5) *Buoninsegni. l. c.* „ Perchè si diceva „ che tutte queste genti si ragunavano a Pisa per offender Lucca, e i „ Conti di Montescudajo.

(6) *Buoninsegni Ist. Fioren. p. m. 719. Ammirat. Ist. Fior. Lib. XVI. p. m. 856.*

(7) Le Relazioni sono nell'Archivio delle Riformagioni *Lib. di rapporti K. cart. 29. Somm. An. MCCCXCVI. p. 145.*

LXII. Questi si portarono avanti *Mess. Jacopo d' Appiano*, e li *Anziani di Pisa*, e fatta la proposizione della pace, risposero di esser contenti, purchè i Conti rendessero *Bibbona*, e *Rosignano* tolti nel tempo della discordia; tali furono le condizioni proposte per la parte de' Pisani.

LXIII. Il dì 2. Dicembre li Ambasciatori Fiorentini partirono da Pisa per andare in *maremma ai Conti della Gherardesca*, e per la via di *Valdensa*, e di *Volterra*, giacchè le altre strade non eran sicure, il dì 4. Novembre giunsero a *Casale*, ove risiedeva il *Conte Niccolò di Montescudajo*. In questo Castello si tenne un congresso fra li *Ambasciatori*, il *Conte Niccolò*, il *Co. Lotto*, il *Co. Arrigo*, e gl' altri *Gherardeschi*. Nel dì 6. risposero,, che vogliono pace sicura, e che il nostro
,, Comune sia la sicurtà, e prometta, che ella sarà loro offer-
,, vata per carta pubblica, rimanendo a loro la *Guardia*, e
,, governo di *Bibbona*, e *Rosignano*, che ora li tengono i Con-
,, ti, benchè di ragione siano de' Pisani.

LXIV. Nè i *Gherardeschi* furon contenti di questo, ma posero fra le *condizioni della pace* di voler la *guardia*, e il governo delle terre di *Sughereto*, e della *Sassetta* (1). Ritornati i Conti alle loro terre, gl' Ambasciatori poterono soltanto *ripraticare* con il *Conte Niccolò*, che fece distendere per mano di *Ser Simonetto da Volterra suo Cancelliere* un *Atto* da portarsi all' Ufficio de' Dieci di Balla, con cui chiedevano ancora cose di maggiore rilievo (2).

LXV. Ritornati a Pisa gli Ambasciatori Fiorentini il dì 19. Novembre, esposero a *Jacopo*, e *Vanni d' Appiano*, e agli *Anziani* le proposizioni dei *Conti*; sentite le quali niente risol-
vero.

(1) ,, E di nuovo vogliono che i Pisani
,, diano loro la guardia, el governo
,, delle terre di *Sughereto*, e della *Saf-*
,, *fetta* per tempo ragionevole.

(2) Quella sera ripraticato il *Conte Nic-*
,, *cold*, perchè gli altri *Conti* si erano

,, ritornati alle loro terre, e fece una
,, scritta di mano di *Ser Simonetto da*
,, *Volterra suo Cancelliere*, che noi la
,, portassimo all' ufficio dei Dieci di
,, Balla, per la quale chiede patti più
,, faticci.

verono, e risposero che ne *sarebbero coi loro consigli* (1). In conseguenza di ciò, i Pisani si crederono in dovere di spedire ai Conti due *Ambasciatori*, i quali furono *Piero dal Colle*, e *Bartolommeo Bartalotti* (2). Qualora si trattano gli accommodamenti con questo genere di solennità, può ben crederli, che i *Pisani di quel tempo* giudicassero sommamente difficile il farsi rispettare dai *Gherardeschi*, benchè il Fisco sia di contrario sentimento (3).

LXVI. Ritornati gli Ambasciatori Pisani nel dì 21. dalla lor commissione, fu risposto agli Ambasciatori Fiorentini, che *si voleva pace con i Conti di Montescudajo*, e si sarebbe conclusa con la mediazione del Comune di Firenze (4).

LXVII. Vedesi in seguito la pace fissata fra i *Pisani*, e i *Conti*, siccome dimostra la Relazione fatta ai dieci di Balla dal *Davanzati*, e *Biliotti*, ove diceli „ La terza parte della differenza che era tra i Pisani con M. Jacopo, e co' *Conti della Gherardesca*, che noi c'ingegnassimo per ogni modo, e via „ a noi possibile di *conchiudere*, e *fermare concordia fra loro*, „ e perchè trovammo una parte, e l'altra bene disposta all'accordo, il formeranno in Firenze con gli altri Ambasciatori Bolognesi, che detti Conti renderono ai Pisani il *Castello di Biblona*, e di *Rosignano*, che era del Comune di Pisa con certi capitoli in favore, e onore de' Conti, di che una parte, e l'altra ne rimasero d'accordo (5). „ E veramente questa pace fra i *Gherardeschi*, e *Pisani* fu conclusa con l'intervento degli *Ambasciatori Bolognesi*, e qualora le condizioni fossero adempiute

M 2

piute

[1] Ivi „ Giunsemo a Pisa a 19. Novembre „ MCCCXCVI. la sera, la seguente „ mattina a dì 20. nella presenza de „ Sigg. Anziani, e di M. Jacopo, e „ Vanni di Appiano... e delle concordie co' Conti della Gherardesca „ che ne farebbono con loro „ figli.

(2) Ivi „ E mandorono a' Conti in „ remma Ser Piero dal Colle, e „ Bartolommeo Bartalotti.

(3) Scrittur. Contr. III. §. Credo che se occorre.

(4) Ivi „ Essendo tornati di maremma „ detti Ser Piero, e Bartolommeo „ di avanti a Sigg. Anziani risposono „ egl' erano contenti di voler „ pace con i Lucchesi, e con i Conti „ di Monte Scudajo. Somm. p. 145.

(5) Relazione suddetta nel Sommar. pag. 146.

piute „ contentaronsi, siccome racconta *Scipione Ammirato* (1). „ i Conti della Gheradesca di rendere ai Pisani i Castelli di „ *Bibbona, e di Rosignano*.

LXVIII. Il Sig. Difensore contrario che bene intese la forza di sì gravi documenti, procurò di evitarla, appigliandosi al partito di negare, che questa fosse una *pace fra Pisa, e i Conti* (2). Somiglianti concordie dopo la guerra con tal nome sonosi appellate in tutti i tempi, e da tutte le nazioni, e da tutti gli scrittori. La ragione che mosse il Fisco a negare, che un tale accordo debba chiamarsi *pace*, provenne dal vedere negli *Annali del Tronci*, e nella *Istoria del Malvoltri* chiamati col nome di ribelli i *Conti di Montescudajo* (3), e dall'osservare che questi nell'atto della pace, si dicono assoluti dai bandi, restituiti nel loro primiero stato, e rimangono nell'obbedienza, e modi che erano prima che contro si facesse (4). Da questo egli deduce „ se i Conti eran liberi, e indipendenti da „ Pisa, come c'entrava il perdono degl'errori commessi, come si potevano accusare di disobbedienza, e come poteva „ no averci luogo i termini, che essi rimangano nell'obbedienza di prima (5) „.

LXIX. Tali argomenti, siccome ogn'un vede, nascono dal non distinguere i *Conti* dalla *Contea*, e le persone loro dai loro *dominj*. Alcuni de' *Gherardeschi*, siccome abbiamo notato, stava-

(1) Ammirat. Ann. MCCCXCVII.

(2) Scrittur. contrar. III. §. *La verità*.

Ivi „ La verità si è che questa non „ fu pace fra Pisa, e i Conti, i quali „ dagl'istorici si dichiarano allora „ ribelli di Pisa „. Ma pure il Fisco stesso nella medesima Scrittura III. §. *Per esempio*, non esita nel credere col Muratori, che i Bolognesi facessero pace con i Lambertazzi loro forusciti: e perchè dunque non ammettere che i Gherardeschi la facessero con Pisa, ancora in linea di ribelli?

(3) Noi parliamo sempre sulla fede dei documenti dell'età di cui si tratta, il

Fisco per altro crede a proposito di riferirsi agli Scrittori che parlano di cose accadute di lunga mano avanti il loro tempo. Mostriamo più distintamente a suo luogo cosa debba intendersi per *ribelle*.

(4) Questa obbedienza, e questi modi son relativi alle persone dei *Conti*, che stando in Pisa erano soggetti ai Pisani, ma non son relativi alla *Signoria* che governavano indipendentemente dalla Città, siccome abbiain mostrato in quest'articolo.

(5) Scritt. contrar. III. §. *La verità*.

stavano in *Pisa*, godevano degl' *onori*, ritenevano varie *possessioni* nel distretto del comune. Perciò non deve recar meraviglia, se nella pace essi vollero la restituzione de' *beni*, la liberazione dai *bandi*, e la libertà di stare in *Pisa*, come antedentemente praticavano. Il domicilio rende *suddito le persone*, non i *beni* che siano fuori del territorio: così in molti *Trattati di pace* fatti dalla Repubblica Fiorentina con i *Conti Guidi*, con gl' *Ubertini*, con i *Pazzi*, con gli *Ubalдини*, trovansi le cose stesse e le medesime *liberazioni dai bandi*, e dalla *nota di ribellione* (1). Erano questi aggregati alla cittadinanza di Firenze, come i *Gherardeschi* lo erano a quella di *Pisa*, di modo che poteva star bene insieme, che le *persone* incorressero nei bandi, e si dichiarassero ribelli, e che le medesime possedessero de' *Castelli indipendenti* dal dominio della Città.

LXX. Gli atti della Pace di cui si tratta, provano con ogni evidenza il dominio Signoriale della famiglia, poichè prescindendo da altre osservazioni, si conviene che i *Conti* restituiscano *Vada e Rosignano*, e ritengano il restante dei loro dominj, ancora per consenso de' *Pisani*.

LXXI. Questa guerra, e questa così solenne Pace consecutiva, ben dimostrano le forze dei *Gherardeschi*, e la qualità, e la condizione vera del loro dominio in tempo così profuso alle capitolazioni del MCCCCV. Se i *trattati di pace*, se consimili *pubblici atti* non si attendono fra le nazioni, e qual potrà mai essere la maniera, onde assicurare la differenza e la separazione dei dominj? Questo solo fatto è di tanta importanza, da esso ne seguono sì chiare conseguenze, che soltanto prendendo in considerazione il successo nel MCCCXCV., e MCCCXCVI. se ne deduce la *libertà della Contea*, quantunque i *Pisani* tanto si sforzassero di assoggettarla.

LXXII. Onde ancora nella supposizione dimostrata da noi *falsissima*, che fino a quel tempo essi fossero stati soggetti, quell'at-

(1) Vedasi nel seguito di queste nostre osservazioni.

quell' Atto solo di Pace gli averebbe resi liberi. Ognun sa che secondo tutti i più comuni principj del diritto naturale, e delle genti, nella guerra, nella pace non si riguarda il dominio, e possesso civile, ma solamente il naturale, siccome ordinario era l'uso di quei tempi, e siccome lo attestano gli antichi nostri interpreti, e specialmente *Filippo Decio* (1), ed in seguito relativamente allo stesso principio di equità, molti Scrittori di sommo riguardo (2). In qualsivoglia maniera, i *Gherardeschi* facessero la guerra, comunque ritenessero la loro Signoria, e stipulassero le convenzioni di pace, si assicuravano la libertà nella pubblica fede (3), e sotto la garanzia della Repubblica di Firenze, qualunque fosse stata la precedente loro condizione. I Pisani in tal caso avrebbero ceduti i loro diritti, e da quell'atto sarebbe disciolto ogni vincolo, e per i Conti principiato un nuovo ordine di cose.

LXXIII. Ma certamente il dominio dei *Gherardeschi* non consisteva nel solo fatto, ma era autorizzato da' titoli i più legittimi, e dal possesso ritenuto per tre secoli (4). Li *Ambasciatori Fiorentini*, l'*Uffizio de' dieci di Balìa*, li *Appiani*, ed il *Popolo Pisano*, eran tutti ben' informati della derivazione di tali dominj Signoriali. Si limitò la restituzione ai soli Castelli di *Bibbiana*, e *Rosignano* (5), non già si estese a *Castagneto*, *Bolgheri*, *Donoratico* ec. Questa discretiva in un' Atto così solenne ben giustifica, e congruamente dimostra il dominio nei Castelli, su i quali non ebbero i Pisani alcuna pretesione. Il Fisco non potendo essere informato di simili fatti è stato dalle apparen-

ze,

(1) Conf. Tom. III. Conf. 74.

(2) *Grozio* de J. B. Lib. III. Cap. 20. §. 11. „ In Bellis sufficit facti possessio, „ nec alia attenditur „. Ved. *Gronovio*-*Tesmaro*-*Tizio*-*Barbeyrac*-*Coccei*, e oltre tali Espositori, ved. *Gundling*. de *Efficientia Metus*. *Etizio*-*Tommaso*, e gli altri pubblicisti.

(3) *Grot.* de Iur. Bell. Lib. III. Cap. 20. De Fide Publica qua Bellum finitur.

Puffendorf. Lib. VIII. Cap. 8. - *Wolffio*-*Daries*-*Nettelblat* -, ed altri Espositori del dritto naturale, e delle genti.

(4) Ved. sopra Articolo I. II. III.

(5) Parla di questa pace ancora il Ch. *Sig. Targioni* Tom. IV. de' Viaggi. Ivi „ E fu restituita ai Pisani da' Conti „ della *Gherardesca* per trattato di „ pace nel MCCCXCVII. insieme „ con *Rosignano*.

ze, e dalle immagini di cose contrarie, condotto a controvertere dopo 374. anni in nome dei Pisani, ciò che questi confessarono IX. o X. anni avanti le capitolazioni (1).

LXXIV. E certamente dopo il MCCCXCVI. i Conti seguirono ad aver l'assoluto dominio dei medesimi. Così nel MCCCCI. il Co. Giovanni Bernabò del Co. Giovanni da Castagneto fece il suo testamento, con cui volle liberare, e assolvere tutti gl'abitanti dei castelli, e terre ad esso sottoposte dal fare alcuni pagamenti (2). Nello stesso Anno MCDI. trovasi il testamento del Conte Stefano figliuolo del Conte Jacopo di Castagneto (3), ove largamente dispone per molti legati delle cose sue, e istituisce erede il Conte Giovan Bernardo del Co. Giovanni da Castagneto, ed altri Conti della Gherardesca. Parimente la Rep. di Firenze nel MCDI. sembra che riconoscesse il dominio dei Conti, giacchè avendo dato a traverso nelle spiagge della Gherardesca certa nave Genovese, in cui si ritrovavano alcune mercanzie Fiorentine restituite dal Co. Arrigo da Montescudajo, al medesimo indirizzò lettera di ringraziamento (4).

LXXV. Molti più sono i documenti che qui potrebbero addursi. Trovasi una donazione fatta nel MCDIII. dal Conte Lodovico di Lodovico da Castagneto (5), come erede del Conte Giovambernardo (6), a Gabriello del Co. Ugo di Montescudajo.

In

[1] Scrittur. contrar. II. cart. 2. t.

[2] Ivi „ Item libero, & absolvo &c.
„ omnes homines, & personas habitantes
„ Castra, & terras ...

[3] Testamento rogato da Ser Niccolò d'Andrea Trodi „ Ego Stephanus quondam bonæ memoriæ Comitibus Jacobi de Comitibus in Castagneto
„ hæredes instituo, & esse volo Comitibus
„ mitem Giovambernardum Comitibus Joannis de Comitibus de Castagneto

[4] Lettera de' 4. Settembre MCDI. dei Segretarij Fiorentini. Ivi „ Com. Arrigo de Montescudajo „. Questo codice ci avrebbe somministrato importanti notizie, ma la disgrazia della fa-

miglia ha voluto, che più non si trovi nell'archivio delle Tratte. Di esso vedonsi alcuni spogli fatti nel MDCCXIV. dal Can. Lorenzo Gherardini, e si conservano fra i Codd. Manoscritti della libreria Magliabechi. Class. XXV. Cod. 71.

[5] Sommar. Ann. MCDIII. Rogato Ser Jacopo di Cecco dal Bagno cart. 87. t.

[6] Del testamento di esso abbiám parlato sopra, e di cui nella presente donazione si dice „ ad quem spectat hereditas nobilis viri Comitibus Jamberti de Castagneto tanquam ad proximorem in gradu

In essa son compresi il *Castello*, la *curia*, le *fortezze*, le *giurisdizioni*, e li altri diritti che per titolo ereditario gli appartenevano (1). Fu esso attaccatissimo al partito contrario alla famiglia, e siccome abitava in Pisa, piacque al medesimo, come ad alcuni altri, il tenere le parti dei Pisani: onde questo non vedesi posteriormente comparire nel *patto di Accomandigia con la Rep. Fiorentina*, avendo abbandonato i suoi diritti giurisdizionali, e ritenendo soltanto varie tenute fruttifere. Altre prove del dominio Signoriale restano superflue, dopo aver osservata la convenzione di pace del MCCCXCVI.

LXXVI. Non per tanto deve ometterfi, che successi in Pisa quei disgraziati avvenimenti, dei quali parlano tutte le Istorie, e passato il dominio della medesima dai *Gambacorti* negli *Appiani*, e venduto da *Gherardo d' Appiano* a *Gio. Galeazzo Visconti*, e successivamente toccato in parte di eredità a *Gabriello di lui figliuolo*, non si trova che la *Signoria de' Gherardeschi* fosse compresa in tali vendite. Nè *Antonio Porro*, *Cino Galeazzi*, *Tommaso della Gazzaja*, *Niccolò Aldobrandi*, ed altri Ministri del nuovo *Signor di Pisa*, ebbero giurisdizione sopra i *Castelli* controversi. Perciò dalla successiva vendita fatta dal Visconti a' Fiorentini, e dalla guerra da questi fatta contro i Pisani (2), si vede che i *Gherardeschi* continuarono ad essere considerati come *padroni dei loro Castelli*, di taluno dei quali fecero *Accomandigia* colla Repubblica Fiorentina.

LXXVII. Questo accadde nel dì 28. di Genn. MCDV. ab Inc. (3), con quelle convenzioni, alle quali dal Fisco si fa presentemente così aspra opposizione. Il Conte *Gabbriello* del Conte *Ugo*, e il Conte *Giovanni* del Conte *Niccolò*, in nome di

[1] Ivi „ Et aliis quibuscunque hereditariis modis, & nominibus in Castro sive curia Castagneti maritimæ Pisanæ, & in Fortalitiis, & Jurisdictionibus nemoribus, pasquis, aquis, aqueductibus, & molendinis

[2] *Ammirato*, *Buoninsegnì*, e gl' altri

Storici Fiorentini e Pisani. Deve vedersi ciò che si nota *Part. I. Art. VII.*
[3] Noi indichiamo sempre tal documento con quest'anno, giacchè in moltissimi recapiti in simil modo trovasi enunciato. Intende ognuno la maniera di contare di quel tempo, e la facile riduzione a stile comune.

di tutta la famiglia dei Gherardeschi, che vollero accedere al patto, essendovene alcuni di essi che tennero le parti dei Pisani, espongono ai *Dieci di Balla* di aver ritenuto, e ritenere alcuni Castelli, e luoghi per i quali chiedono l'*accomandigia*.
 „ Reverenter exposuerunt ipsis novem de decem Balie quod ipsi
 „ tenent, & hactenus tenuerunt castra, & loca quæ erunt in-
 „ fra specificata „.

LXXVIII. I Fiorentini ben intesi della *qualità*, e della *natura dei dominj dei Gherardeschi* (1), e conoscendo, che questi non venivano compresi nelle ragioni da loro acquistate sopra i Pisani, stipularono solennemente con loro il *Trattato di accomandigia*, e di *lega* offensiva contro Pisa, gli lasciarono padroni dei Castelli, e si protestarono che il riceverli in protezione ridondava in onore, ed esaltazione del comune di Firenze, e in estermínio dei proprij nemici „ Cognoscentes, ut
 „ dixerunt, hoc cedere ad honorem, & exaltationem dicti co-
 „ munis Florentiæ, & suæ libertatis, & status, & ad extermi-
 „ nium inimicorum (2) „.

LXXIX. Così il dominio Signoriale antecedente alle convenzioni fatte nel MCDV., si prova dal patto istesso (3), e da molti altri documenti. Nel MCDXIX. i *Conti* vengono come *Confederati*, e *aderenti* nella Pace fra la *Repubblica Fiorentina*, e il *Duca di Milano* (4). Così in figura di *confederati* si presentano nei patti della lega del MCDXXXIV. MCDXXXV. e MCDXL. Nel MCDXL. il *Co. Arrigo* costituì *Giovannozzo Pitti* per suo Vicario nella Contea, delegando al medesimo ogni *jurisdizione*, *amministrazione*, *cognizione*, *imperio*, e *balla* (5). Quest'atto fa ben comprendere l'antecedente *accomandigia*, e mostra la qualità della Signoria *Raccomandata*.

LXXX. Li *Otto di Pratica* formalmente protestarono più
 N vol-

[1] Sopr. Artic. III. §. 63. 64. 67. 69.

[2] Sommar. Contrar. I. cart. 24.

[3] Sommar. Contrar. I. cart. 24.

[4] Pace estraatta da un codice membrana-

ceo della libreria Magliabechiana intit.

Florentinorum Acta & fœdera Claß.

XXV. pag. 9. 7. Sommar. An. MCDXIX.

[5] Sommar. An. MCDXL. §. In prima.

volte che i Conti furon lasciati *padroni dei loro Castelli* (1). In tutte le occorrenze pubbliche comparvero in forma di *raccomandati*: Nelle solenni esequie di *Cosimo I.* nel MDLXXIV. il *Conte Ugo*, ed il *Conte Simone* si videro insieme con i Sigg. di *Montauto*, *del Monte*, di *Piombino*, col *Duca di Bracciano*, con *Gio. Paolo Baglioni*, e *Sforza Appiano d' Aragona* (2). Diversi dei nostri Scrittori gli considerarono non in grado di *sudditi*, ma di *raccomandati* alla protezione della *Rep.* e della *Real Casa di Toscana*. Così *Paolo Mini* che stampò l' *Apologia di Firenze* nel MDLXXVII. pone i *Gherardeschi* fra i Signori, che pagano censo e tributo, come i *Conti di Pitigliano*, di *Carpegna*, del *Fiesco*, di *Lavagna* ec. (3).

LXXXI. Molte altre testimonianze ci persuadono l' istesso, delle quali non starò a farne minuto dettaglio. In tal maniera fu creduto più probabile dalla *Ruota Fiorentina* (4): In seguito fu così inteso per lunga successione di tempo, e specialmente dal *Gran-Duca Cosimo III.* (5).

LXXXII. Ed è tale, e tanta la forza di questa verità stabilita da innumerabili documenti, che ha potuto per fino costringere il Fisco a confessarla nel tempo stesso, che alcuni documenti con la loro apparenza lo hanno persuaso a non ammetterla. Perciò si riferiscono nelle scritture contrarie (6), e nel sommario addizionale (7), alcune prove dell' ultima certezza. Tali sono le *Dedizioni* fatte alla *Repubblica Fiorentina* da gli uomini di *Bibbona*, e di *Casale* dopo le Capitolazioni del MCDV. I Sindaci chiaramente si esprimono dicendo, che i Conti non avevano prima permesso, che venissero nel dominio

(1) Copiosamente in seguito.

(2) *Descrizione della Pompa funebre fatta nell' Esequie del Serenissimo Sig. Cosimo de' Medici. Fir. presso i Giunti MDLXXIV.*

(3) In *Lione* 1577. poi in *Fir.* nel 1593. e riferita nel *Tom. I. dell' Illustrazione di Firenze* dal *Cb. Ant. Francesco Gori*.

(4) Nel *Motivo della sentenza di Castagneto* del MDCXXV. *Artic. I. n. 69. 70.*

(5) *Sommar. contrar. I. cart. 45.*, ove confermasi l' accomandigia in quelle parti per le quali S. A. R. fu richiesta.

(6) *Scritt. contrar. II. cart. 7.*

(7) *Somm. Addition. contrar. cart. 7. 2.*

nio dei Fiorentini (1). Sembra ancora confessarsi la stessa verità, osservando che quando i Conti si diedero alla Repubb. Fiorentina, *erano in procinto di perdere sicuramente tutti li loro Castelli*, concludendo di poi, che „ le circostanze del fatto, „ e del tempo dimostrano una vera, e propria dedizione (2). Fu la forza dell'evidenza che lo spinse all'istessa involontaria confessione, ancora ove egli dice, che „ quì non si tratta di „ *feudo oblato*, ma d'una *vera, e propria dedizione, che trasferisce l'intero dominio* nel vincitore da quello che è in „ procinto indubitabile di essere soggiogato (3) „; assumendosi così per cosa certa che i *Gherardeschi* fossero avanti le Capitolazioni, padroni de' loro dominj: giacchè senza simile qualità, quella *vera, e propria dedizione* trasferente *l'intero dominio*, non farebbesi potuta effettuare. Convienne ancora nel sentimento nostro in altre parti delle sue Scritture, e specialmente ove nota che nelle Capitolazioni „ si toglie espressamente „ ai Signori Conti l'alta Giustizia (4) „. Ciò parimente mostra la supposizione dell'antecedente esercizio dell'istessa *alta giustizia*, ed è una prova del dominio precedente, da noi assicurato con la moltitudine di tanti fatti, i quali son certamente incontestabili.

N 2

AR-

(1) Ved. più diffusamente ove da noi si tratta delle rese di questi Castelli.

(2) Scritt. contrar. I. cart. 5. t. §. E che di fatto.

(3) Scritt. II. contraria. Cart. 7. §. Si perchè non poteva.

(4) Scritt. II. contrar. cart. 6. t. §. Non potrebbe.

A R T I C. IV.

CONTINUAZIONE DELLA PROVA DEL DOMINIO DEI CONTI
AVANTI L'ACCOMANDIGIA, E RISPOSTA ALLE OPPOSIZIONI
RESULTANTI DALLA SITUAZIONE DELLA CONTEA NEL
TERRITORIO PISANO.

I. **D**Opo il corso di CCCLXV. anni reclama il Fisco contro la dichiarazione, che nei Capitoli d'accomandigia fecero i Gherardeschi, *di essere stati, ed esser padroni de loro Castelli*, e piace al medesimo d'insinuare, che fu erronea una tale esposizione, e che i Fiorentini si lasciarono sorprendere, ed ingannare „ Tutto questo, *egli dice*, sarebbe sufficiente per giustificare, che nel MCDV. non potettero i Signori Conti trasferire nella Repubblica Fiorentina quei diritti, che non avevano sopra detti Castelli, e *non sussisteva* l'esposizione da essi fatta alla stessa Repubblica *quod ipsi tenent, & tenuerunt castra, & loca*, se pure una simile asserzione non volesse referirsi a qualche momentanea, illegittima, e violenta occupazione spesse volte commessa dai Sigg. Conti in quei tempi cittadini Pisani, ribellandosi dalla Repubb. Pisana loro patria (1) „. Ancora in altro luogo il Difensore del Regio Fisco asserisce, le capitolazioni „ essere state fatte sull'erronea esposizione dei Signori Conti, di esser padroni di quei Castelli, quando non erano, o furon fatte ad un' altro effetto, e così simulate (2) „. Egli ne dà per riprova, che nelle stesse capitolazioni dell' Anno MCDV. questi luoghi si chiamano del contado di Pisa (3) „. In tal guisa, ben co-
no-

[1] Scrittura contrar. II. cart. 1. §. Tutto questo.

[2] Scritt. contrar. II. cart. 6. §. E di qui credo.

[3] Scritt. contrar. I. cart. 4. t. §. E di fatto. Ciò si riferisce a quel luogo delle capitolazioni, ove si dice

Castri Cafalis

Castri Bibonis

Castri Bogori

Castri Castagneti, &

Castri Donoratici.

Le medesime opposizioni son ritrovate nella Scrittura contr. II. e III.

} Comitatus
Pisani

noscendo, che l'ammettere il *precedente dominio dei Consi*, dissipa, e risolve ogni suo argomento, si apprese al partito di combatterlo, ed impugnarlo. A tal' effetto con somma industria furon adunate quante memorie poteron mai disseppellirsi dagli Archivi di *Pisa*, di *Volterra*, e di *Firenze*, onde concluder la prova, che il *dominio della Contea spettasse ai Pisani*, e ancor questo venisse compreso nella conquista fatta da i Fiorentini (1).

II. I Signori della Gherardesca, posti nella necessità di *ri-
teffere i fatti dei più antichi tempi*, son persuasi di esser assicurati dalla ragione fortissima risultante dall' IMMORABILE POSSESSO, che ha potuto conservare, difendere, e sostenere ogni genere di dominio. Son le voci istesse della natura, ed è il *consentimento comune di tutti i popoli antichi, e presenti*, onde copiosamente vengono stabiliti i loro diritti.

III. Coerentemente a questo principio universale, che sempre si è fatto intendere in *ogni genere di governo*, ed in *ogni società di nazioni*, si potrebbe imbastire un'eterna serie di fatti, ed autorità, provanti in sostanza che il *Possesto Immemorabile deve mantenersi*, e che un *possessorio così chiaro, così forte, così indubitato* rimuove ogni controversia, e scioglie ogni questione „ Præterea neque illud vos præterit, *scrive un' Antico*, possessiones sive privatas, sive publicas præscriptione longi temporis, & confirmari, & patrimonii loco habendas persuasum esse omnibus (2). Quam autem habet æquitatem, ut agrum multis annis, aut etiam sæculis ante possessum, qui nullum habuit habeat, qui autem habuit amittat (3) ?

IV. Ma noi, che dobbiamo così altamente rispettare le *pretensioni del Regio Fisco*, non siam contenti di opporre quel
solo

(1) Così nella Scrittura I. §. E quelli, Ivi „ I tre Castelli di Castagneto, Bolgheri, e Donoratico restaron suditi della Rep. Fiorentina, come erano della Pisana „. Così pure nella

„ Scrittura II. e III.
(2) Isoerate in Archidam. pag. 121. ed. Henrici Stephani.
(3) Cic. de Officiis Cap. 22., e 23.

solo *principio di ragione delle genti* (1), che validamente in ogni tempo ha potuto difendere gli antichissimi possessi: e malgrado la dispersione delle vecchie memorie, non recusiamo di rimontare ai fatti di lunga mano trascorsi, mostrare i titoli, i modi, le dipendenze, le derivazioni, l'osservanza de' medesimi, e rispondere partitamente ad ogni opposizione.

V. Devesi perciò notare, che la difesa del regio Fisco tutta si regge, e si sostiene sopra l'*equivoco pernicioso*, e l'*abbaglio fatale* di non porre a calcolo le variazioni immense, che feco porta la conversione dei secoli, e di giudicare con gl'usi, leggi, idee de' tempi nostri, delle cose accadute nell'età trapassate. Fra i nobili insegnamenti lasciatici da *Polibio*, uno si trova, il quale mirabilmente conviene al proposito nostro, avendo osservato, che nell'istoria, dalla considerazione delle cose particolari, non può inferirsi alla cognizione di tutto il complesso, e continenza loro, se di questa non si abbia una precisa notizia „ *Omnino, meo quidem iudicio, similes sunt qui sibi* „ *persuadent e particolari historia summæ rei notitiam satis* „ *commode parari posse, iis qui dissecta membra corporis animati ac pulchri tuentes, abunde satis spectatam sibi credideriat animalis ipsius vim.... quippe ex parte potest quidem* „ *de toto subire animum cogitatio, cæterum scientia, & cognitio vera haberi nequaquam potest* [2], „.

VI. Qualora dunque il Regio Difensore del Fisco parlar voglia delle cose accadute nel MCXCVIII. [3], e nei tempi così remoti, e ci costringa a riandare così fatte antichità, bisogna sicuramente rappresentarsi le qualità vicine e connesse, e le circostanze, in cui accaddero i fatti opposti, e considerare la posizione delle cose in quei tempi stessi; senza tali cognizioni, ciascun vede, che ogni giudizio deve caratterizzarsi per

(1) Oltre molti ved. il Bar. di Senckenberg *Meditation. de universo Jure & Historia* Tom. IV. Med. X. pag. 660.

(2) Lib. I. delle Istor. nella version.

del Casaubono pag. 6. dell' Ed. del Gronov.

(3) Scritt. Contrar. I. §. In risposta. Scrittur. III. §. Poichè cominciando da Enrico VI.

per ingiusto. Ma siccome simili ricerche sono attorniate dalle più spinose difficoltà [1], per questo ancor nel proposito nostro, e nella più svantaggiosa ipotesi, potrebbe trovar luogo l'illustre *Ordinazione dell'Imperator Costantino*, „ Justas etiam, „ & quæ locum habent Fiscì actiones præcipimus concrema- „ ri, ob hoc solum quod suis temporibus prolatae non sint [2].

VII. Il Contado di *Pisa*, siccome gl'altri, che presero il nome dalle antiche, e potenti *Città di Arezzo, Chiusi, Firenze, Lucca, Pistoja, Volterra, Populonia, Roselle, Soana, e Siena*, altro non furono in origine, se non le partizioni del governo della Toscana, assegnato a diversi *Conti, e Governatori*, perchè dirigessero i pubblici affari in nome dell'Imperio [3]. Il titolo di *Conte* durò non poco presso di noi a significare ufizio e ministero, e divenne poi titolo nobile di signoria, e di potenza nei *Conti rurali* [4], e nel tempo che le *Città, e varie Comunità* cominciano a comparire come libere, ancora i *Conti* si presentano in simile aspetto.

VIII. Restati in tal maniera *gli antichi nomi, e divisioni de' Contadi*, questi si videro ripieni di popoli liberi (5), e di famiglie nobili e grandi, che possederono varie signorie patri- moniali, indipendenti dalla Città, da cui il territorio aveva già preso il suo nome. Di qui è, che ne' tempi posteriori, e nel secolo XII. XIII. e XIV. niuna stima si fece de' confini de' con-

(1) „ Quand on jette les yeux sur les „ monumens de notre histoire & de „ nos loix, il semble que tout est „ mer, & que les rivages mêmes man- „ quent à la mer: tous ces écrits froids, „ secs, insipides, & durs, il faut les lire, „ il faut les dévorer, comme la fable „ dit que Saturne dévorait les pier- „ res „ Così nello Spirit. delle leggi Lib. XXX. Cap. XI.

(2) L. iustas 6. C. de Jur. Fisc. , ed ivi in larga copia tutti gli Interpreti.

(3) I Territori così divisi si chiamarono in latino barbaro *Comitatus*, come può

vedersi dai Canonì di molti Concilj, dalla legge 30. Lib. III. de Capitolarì di Carlo Magno, nella legge 7. dell'Imp. Lodovico Pio, e in molti documenti presso l'Ughelli, e Coleti, presso il Ducange, Muratori, e nella bella raccolta delle Leggi Barbare che dopo il Lindembrogio, Baluzio, Eccard, ha fatta il Ch. Sig. Pietro Georgisch di Halla di Magdeburgo.

(4) Ved. sopr. Artic. I. §. 10. Tommasi Istor. di Sien. Malevolti Part. I. Lib. IV.

(5) Parla si di quel genere di Libertà, di cui sopra trattai P. I. Art. I. §. 10. & seq.

de' contadi, e si vedono enunciati varj castelli del *Comitato Pisano*, e nominati insieme, come spettanti a quel di *Lucca*, o di *Volterra*. Le cure di uomini eruditi non bastarono per distinguere i confini dell' Aretino, che fu vastissimo [1], e le controversie letterarie sopra tal soggetto, han così oscurata la materia da non saper più cosa pensarne.

IX. Una lunga serie di documenti riferiti dagl' *Ammirati*, dal *Rena*, dall' *Ughelli*, *Muratori*, *Lunig*, *Manfi*, *Lami*, *Manni*, ed altri compilatori illustri di antiche carte, ben dimostra, che le Comunità, ed i Sigg. dominanti in varj territorj, formavano fra di loro una specie impropria di *lega federativa*, e si riunivano con certi vincoli di corrispondenza sociale per comune interesse.

X. Da questo provennero quei *pubblici patti*, *convenzioni*, *unioni*, *leghe*, *fraternità*, *società*, *accomandigie*, *aderenze*, ed altri consimili trattati, de' quali si conservano ancora in buon numero le memorie. Nota il *Ch. Muratori* „ Soleano anche „ le Città formar leghe coi Conti, e Marchesi potenti, che avevano saputo, e potuto una volta preservarsi esenti dalle griffe „ della Città [2].

XI. Noi ne abbiain l'esempio nel Comune di Pisa, il quale unendosi con tutti i Sigg. dominanti nel contado, formò una potenza ragguardevole, e fece imprese assai importanti. Ma quando la Città sola con i vicini luoghi suoi sudditi, prendeva l'armi contro alcuno dei Sigg. del contado, allora accadeva che ognun di questi aveva forze, e maniere da resistere. Di quì si conosce in qual modo la Città fosse così spesso in discordia, ora con i *Paduzzolari*, ora con i Sigg. da *Caprona*, con quei di *Calcinaja*, con i nobili da *Fucecchio*, della *Rocca*, da *Vallecchia*, da *Ripafratta*, di *Collegaroli*, di *Travaldara*, della *Gherardesca* [3], ed altri piccoli Sigg. del contado.

XII.

(1) Si vedano gli Scritti del Ch. Cav. Lorenzo Guazzesi, e le Risposte date ai medesimi per la parte dei Sigg. Cortonesi.

(2) Murator. Dissert. Ital. Tom. III. p. m. 119. Dissert. 49.

(3) Siccome tanta corrispondenza vi era fra gli usi Germanici ed i nostri, così può

XII. Dai trattati, ed accordi, che la Città con quelli stipulava, discendevano certe *relazioni passive* a riguardo di essi, e si stabiliva il modo dell'adesione con patti, e convenzioni speciali. In certi giorni determinati facevano *Hofsem*, & *Cavalcatam*, e si ponevano in comparfa di guerra, rappresentando in tal guisa la grandezza, e la potenza di tutto il Contado. Obligavansi ad alcune prestazioni, e servizj militari, suolevano cedere il comodo dei Castelli fortificati, convenivano di pagare per comune interesse alcune taglie, e gravzze, e facevano altri simili trattati per la pubblica, e reciproca sicurezza.

XIII. Se occorreano grandi spedizioni militari, copioso era il numero delle sottoscrizioni per gli armamenti. I Sigg. più potenti che avevano avuto la parte maggiore in una conquista, se ne dividevano i dominj, riservando alla Città un certo superiore diritto di alto dominio, siccome vedesi essere accaduto nelle conquiste di Sardegna, con una dipendenza più di nome, che di fatto dalla Città medesima, o da i Pontefici Romani [1].

XIV. La confusione somma, ed intralciamento dei diritti della Comunità, e dei Sigg., o risolvevasi posteriormente nella

O

la

può crederfi che i Nobili delle Campagne riteneffero i loro dominj nella maniera appunto dei Rugravj, e de' Conti Irsuti e Silvestri, de' quali trattano il Ludewig ad Aur. Bull. Tom. I. pag. 150 Gio. Giorg. Estor de Minister. p. 61. Wætero Glossar. voc. Raugraf. Senckemberg Meditation. de Univ. jur. Vol. I. meditat. I.

(1) Così i Gherardeschi furon padroni di alcune parti del Regno, o Giudicato di Cagliari, i Nobili della Rocca ebbero quello di Gallura, i Nobili di Capraja quello d' Arborea, ec. Il nostro Gio. Villani descrivendo lo stato di Pisa così parla dell' Anno MCCLXXXII. Lib. VII. Cap. 83. „ In questi tempi la Città di Pisa era

„ in grande, e nobile stato di grandi, e
 „ possenti Cittadini de' più d' Italia;
 „ ed erano in accordo, e in unità,
 „ e manteneano grande stato; che
 „ v'era cittadino il giudice di Gallura, il Conte Ugolino, il Conte Fazio, il Conte Nieri, il Conte Anselmo, e 'l Giudice d' Arborea v'era cittadino; e ciascuno per se teneva gran corte, e con molti cavalieri affiat cavalcava ciascuno per la terra; & per loro grandezza erano Signori di Sardigna, e di Corsica, ed' Elba, onde haveano grandissime rendite in proprio, e per lo comune, e quasi dominavano il mare con loro legni, „ S. Antonino Histor. Part. III. Lib. XX. Cap. 3. §. 7.

la subiezione di quella, o nella distruzione di questi. Spesso ancora trovavan luogo alcuni giudizi, onde conoscere a chi realmente appartenesse qualche castello, o territorio. Ed è certamente cosa maravigliosa, percorrendo le antiche memorie, il vedere quante volte fosse disputato della giurisdizione, e del dominio sopra molti popoli della Toscana, essendo incertissima fin di quel tempo, e sul fatto, ancora nel Secolo XIV., e XV. la maniera di chiarire tali questioni.

XV. Che se fin d'allora venne giudicata cosa difficile il decidere sopra i termini dei dominj, e giurisdizioni, può crederfi a buona equità, qual cosa mai debba pensarsene nei tempi nostri, dopo le variazioni, e rivoluzioni indotte dal corso de' secoli. E sicuramente niuna materia può esser nè più incerta, nè più dubbia, nè più soggetta a sbagli gravissimi, e a niuna maggiormente che a questa deve appartenere il riflesso della continuata, ed immemorabile osservanza.

XVI. Dimodochè trovandosi esercitati certi atti, che di presente soglionfi riferire alla prova del dominio stante la regolarità delle maniere presenti, non si può giustamente trarre la conseguenza della realtà del dominio medesimo riguarda ai tempi de' quali si parla. Non intendevasi allora quali fossero gl'elementi da cui l'autorità pubblica vien composta, ed il concetto della sovranità non poteva essere inteso, formandosi da idee troppo astratte, complicate, e lontanissime dagli usi, e maniere di quei secoli.

XVII. Così dal tempo in cui cominciarono ad esser libere le Città, e liberi i Signori del Contado, continue furono fra loro le inimicizie, e le guerre. La forza, e le favorevoli circostanze furon quelle, con cui si decidevano sì fatte discordie. La miglior condotta, il valore, la posizione vantaggiosa ai confini del contado, i soccorsi prestati da altra potenza, la fortuna, ed il caso furon le ragioni, per le quali taluno dei Sigg. delle Campagne continuò a ritenere i suoi dominj. Ma siccome ognuna di esse anelava d'ingrandirsi con le spoglie, e con l'oppressione di queste possenti famiglie, così, o con aperta guer-

guerra, o con industriosse maniere tentossi la loro rovina (1).

XVIII. I *Nobili del contado* doverono, come ognun sente, esser deboli in sostanza, ed intanto reggersi perche comune era la condizione della debolezza. I loro sudditi non furono nè di stabile domicilio, nè di ferma dipendenza, perche la moltitudine si componeva di *servi affissi ai fondi*. Uno stato sì violento, offendendo la destinazione essenziale, e primitiva delle genti, produceva l'effetto, o dell'abbandonamento insensibile, o delle più sanguinarie rivolte. Certi generi di governo cotanto risentivansi dell'antica barbarie, che difficilmente si concepiscono ai giorni nostri, in cui la saviezza delle ordinazioni politiche ne ha cangiato tutto il sistema.

XIX. Finchè la debolezza relativa fu in tutti uniforme, ed equilibrata, si mantennero nel loro stato i Nobili del contado: ma quando gli abitatori delle Città, e de' luoghi annessi, stante il maggior numero più forti, rivolsero la loro industria all'agricoltura, alle arti, al commercio, ai savi regolamenti della milizia, e si accrebbero le ricchezze, e le forze, diedero per questo motivo una maggior valutazione ai diritti, e prerogative risultanti dal sistema politico di quel tempo, e allora fu, che fra i popoli, i quali finalmente inclinaron sempre a rubare, si ruppe la bilancia della forza tra le Città, e l'Imperio, e tra le Città, e i Signori del contado, i quali erano nello antico stato di fiacchezza. Da ciò provenne che usando violenza poterono soverchiarli, e combatterli, e in varie maniere disperderli, e dissiparli.

XX. Bisogna dunque in così grande incertezza di cose, o riferirsi onninamente all'ordinaria forza, e all'attività usuale attribuita costantemente ai *possessi continuati, ed immemorabili*, o pure, mentre dal Fisco siam costretti a farlo, conviene ricondarsi ai tempi assai lontani dai nostri, e rappresentarci le qualità vicine, e le circostanze, in cui i fatti opposti succedessero.

O 2

Questi

(1) Murator. Dissert. XLIX. ove riferisce alcune carte relative a Bologna. Ve-

dasi quanto da noi si dice in seguito riguardo a Firenze.

Questa è l'unica maniera per non essere ingannati dalle false apparenze, e per cui possiam conoscere il dominio dei Conti, i quali lo ritennero al pari delle altre potenti famiglie, e fortunatamente lo conservarono fino ai nostri giorni; niente importando, ed essendo per verità un debole argomento il concludere la subiezione della Contea, perchè questa fu *parte del contado di Pisa, e perche i Gherardeschi furon cittadini Pisani*.

XXI. Tralasciando molti esempi, relativi alla prova, che nel contado di varie Città Toscane dominassero indipendentemente diverse famiglie, vediamo nel *Contado Senese i Cacciatori* promettere con pubblico Istrumento di salvare e custodire la *Città di Siena*, andare ad abitarvi, ed osservarne le leggi (1). Ciò dimostra che essi quantunque compresi in quel contado, precedentemente non dipendevano dalla Città. In una carta del MCCV. (2), son nominati diversi Signori del medesimo contado, i quali liberamente governavano, come proprj *Allodj*, i loro castelli. Da questo monumento è facile il rilevare, che il *Conte di Montepulciano*, benché fosse *del contado Senese*, e si ponesse con gli altri Conti, e Baroni in comparsa di guerra, ciò non ostante governava il suo castello indipendentemente, e come assoluto Padrone (3).

XXII.

(1) Instrum. de 12. Marzo MCXCVII. riportato dal Murat. nell. Differ. cit.

(2) Carta de 9. Aprile esistente nell'archivio dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena n. 77. riportata dal Murator. nella Dissert. cit.

(3) Ivi „ Ubertus Gualandelli Judicatus „ dicit quod sunt jam quinquaginta „ Anni, & vidit Comitem Paltonerium „ qui erat Comes Comitatus Senensis, „ habere, & tenere Montepulcianum „ pro suo Castello, & pro suo proprio allodio, & vidit quod dominabatur sicut sibi placebat, & sicut „ boni homines faciunt de sua terra „ Ed un'altro Testimone nel medesimo Istrumento „ Juratus dicit quod vidit „ Comitem Paltonerium qui erat Con-

„ tadinus, & Comes Comitatus Senensis habere, & tenere Montepulcianum pro suo Castello & suo proprio allodio, & facere inde sicut „ Dominus facit de suo castello, & „ vidit ipsum ibi habitare, & stare sicut Dominus habitat, & stat in suo „ castro „. E Guido Guittanelli altro testimone „ Juratus dicit quod vidit „ Comitem Paltonerium, & dicit quod „ ut vidit erat Comes, & Contadinus Comitatus Senensis quia faciebat hostem, & cavalcata pro Comitatu Senensi sicut tunc communiter, & publice audiebat dici: & „ vidit ipsum Comitem habere, & tenere Montepulcianum pro suo allodio . . . , & habebat de Montepul-

XXII. Tralasciò molti fatti che in larga copia potrebbe somministrarci la Città di Siena, giacchè dalla dispersione dei Signori del suo contado si formò quel forte Stato, per cui ella divenne oltremodo potente, e gloriosa. Le altre più antiche Città della Toscana, formarono pur esse il lor dominio sulla rovina delle piccole Signorie adjacenti, e vicine. *Cortona* può esserne un esempio, in cui si refugiarono molte famiglie che cedero alla medesima i loro Dominj. I *Bandinucci* furono Conti di Montemaggio, i *Mancini* Signori di Ruffo, ed Agnano, i *Baldelli* Conti di Peciana, i *Venuti* Conti di Cegliolo, i *Bonni* Signori di Fufigliano, i *Pancrazi* Signori di Ronzano, i *Pasferini* Signori di Montalla, i *Cucciati* Signori di Montecchio, gli *Alticozzi* Signori di Notte, e di Monistero, gli *Orselli* Signori di Mitigliano, e omettendo altre illustri famiglie, i *Marchesi di Petrella Colle e Petriolo* tennero Pierle, Poggioni, ed altre Signorie fra le montagne di Cortona, e di Città di Castello. (1).

XXIII. Lo stesso appunto può dirsi dei *contadi* di *Volterra*, e di *Pisa*, in cui furono molti piccoli Signori, che per lungo tempo dominarono. Debbono considerarsi insieme i due contadi a riguardo dei *Gherardeschi*, giacchè possederono diversi castelli, i quali egualmente si dissero *del contado di Volterra*, e di *Pisa*. In ambedue queste Città nobilissime furono i *Gherardeschi* ancor *Cittadini*, ammessi al governo, e agli onori, e con ambedue ebbero li stessi vincoli di relazione, come si è altrove osservato. (2).

XXIV. Che se volesse trarsi argomento secondo tutte le
rego-

„pulciano, datium, & bandum, &
„prendimentum, & camparia sicut
„volebat „. Lo stesso depongono in
quel documento ancora altri testimo-
ni. Fu poi il Castello di Montepul-
ciano dato ai Senesi da Manfredi Re
di Sicilia nel MCCLX., siccome ve-
dosi dal diptoma riferito nel Cod. Dipl.
del Lunig Tom. III. Part. I. Sect. II.

Class. I. Cap. III. n. 24.

(1) Oltre molti che parlano delle Istorie di Cortona, ved. il Ch. Sig. Domenico Manni nella *Illustr. dei Sigilli* Tom. XVI. Sigil. 7. sulla fede del quale, e dei documenti che riporta riposa la mia asserzione.

(2) Ved. sopra Artico. I. II. e. III.

regole legali dall'estensione delle Diogesi, considerando, che sul piede della potenza civile di una Città, si è regolata ancora l'Ecclesiastica dei Vescovi (1), con maggior ragione potrebbe immaginarsi, che la *Gherardesca* appartenesse al territorio, e contado di *Volterra*, piuttosto che a quello di *Pisa*. Trovasi una Bolla di Urbano III. del MCLXXXVII., in cui si enunciano i confini della diogesi Volterrana dall'*Elza al mare*, e da *Sticchio a Soffecille*, e a *Tocchi* (2). Io non so che i confini della *Pisana* sianfi estesi in quelle parti. Che anzi in alcuni documenti del secolo XIV., la Repubblica Fiorentina stessa talora rammentò *Castagneto*, come compreso nel contado di *Volterra*, e ben lo prova una carta del MCCCLXX. (3). „ Excipiendo tamen Tavianum Cennini de *Castagneto Comitatus Volaterrani*.

XXV. Ma nè a quel di *Volterra*, nè a quello di *Pisa* può sicuramente dirsi, che appartenesse riguardo al dominio Signoriale, benché quanto alla denominazione i castelli de' *Gherardeschi* talora si dicessero dell'uno, talora dell'altro contado: lo che niente significa rapporto al dominio tenuto dai *Conti* indipendentemente dalle Città, e nella maniera che tanti altri lo ritennero. Vedesi in una carta del MCXLII. che il Co. Guido figliuolo del Co. Guido della *Gherardesca*, promette di *proteggere, e difendere i Pisani*, e si obbliga di *non vendere ed alienare alcun castello e corte di sua pertinenza posti nel contado di Pisa*, se non che all'Arcivescovo Pisano (4).

XXVI. I molti acquisti fatti da' *Volterrani* dei castelli del loro contado, fanno chiara testimonianza dell'antecedente dominio

(1) Du Pin. de Antiq. Eccles. Disc. Diff. I. §. 6. Bingham. Origin. Eccles. Lib. IX. Cap. I. Van Espen Jus Eccles. Part. I. Tit. XIX. Cap. I. Tommasin. de Vet., & Nov. Eccles. Discipl. Tom. I. P. I. Lib. I. Cap. 32. p. 106.

(2) Bolla concessa al Vescovo Ildebrando, e riportata dall'Ammirato nella

Storia dei Vescovi di Volterra.

(3) Nell'Archivio di Volterra membran. C. n. 7. An. MCCCLXX. V. Kal. Martii.

(4) Sommar. An. MCXLII. Ivi „ Et „ nullum castellum vel curtem quam „ habeo in comitatu Pisano . . . vendam . . . nisi Ecclesie Pisani Archiepiscopus.

nio de' *Nobili, Lambardi, e Signori* del medesimo. I *Saracini* nel MCXCIII. promisero di difendere Volterra, di abitarvi per tre mesi in tempo di pace, e quattro in tempo di guerra; furono ascritti alla cittadinanza, ed il Potestà si obbligò a comprar loro la casa, e a pagare ad essi alcune somme per tenere armi, o cavalli (1). Nello stesso Anno i *Nobili da Sojano*: nel MCXCVIII. *Cavalcambardo di Tignoso*, ed altri Signori del contado, donano varie giurisdizioni al comune (2).

XXVII. Omettendo tante rese, e sommissioni di più, come de' *Cavalcanti* Signori di *Libbiano* (3), *Monterusoli*, e *Rovetta* (4), dei *Lambardi di Buriano*, ed altri molti, la *Sassa*, che è un castello sulle pendici boreali de' monti della Gherardesca, fu dall' Abate di Monteverdi nel MCCVIII. ceduto al comune di Volterra, con tutta la giurisdizione, che gli apparteneva. Nel MCCXXVII. *Pagano Vescovo di Volterra* lasciò alla Città i diritti che aveva di esigerci alcuni dazj (5).

XXVIII. Nel MCCCIV. i Volterrani comprarono *Monte Gemoli* da *Ildebrando Novello*, e *Arrigo Canti di Santa Fiora*, le di cui ragioni erano sostenute dal Conte *Betto della Gherardesca* figliuolo d' Alberto di Segasari. Una transazione fu fatta nel MCCCLXX. fra la Repubblica di Volterra, e *Guasparrino de' Nobili di Querceto* (6), giacchè per titolo di compra i Volterrani vi avevano la dodicesima parte di tutti i diritti, giurisdizioni, e mero, e misto Imperio (7).

XXIX.

(1) Carta nell' Archivio o Camerotto di Volterra segnato O. n. 21. An. MCXCIII. V. Kal. Novemb.

(2) Camerot. di Volter. membran. C. n. 27. Ann. MCXCVIII. non. Martij.

(3) Ammirat. de Vescovi di Volterra, p. 168. Giovannelli Cronistor. di Volter. p. 145. Soldan. Hist. Passin. p. 22.

(4) Cecina Memorie Istoriche MSS. diffusamente.

(5) Cecina Notizie Istoriche di Volterra pag. 25. e 33.

(6) Cecina Notizie Istoriche p. 25. 50. 185.

(7) Questa vendita fu fatta da Alberto, e Morello Sigg. di Querceto de districtu Civitatis Vulterræ. Trovasi nel Cod. intit. il Cartolare nell' Archivio di Volterra cart. 78. ivi, „ Ementi, recipi, „ enti unam partem de duodecim „ partibus totius Juris, & Jurisdictionis, „ nis, & meri, & mixti Imperii, & „ Jus animadvertendi in facinorosos „ homines & Signoriar, & totius „ curtis, & castri de *Querceto* ., L' Istumento è riferito dal Ch. Sig. Targioni Viagg. Tom. III. p. 309.

XXIX. Trovasi un documento significante in una carta del MCCCXVIII. (1). Nel MCCCXXXI. *Andronico Co. d'Elci*, vendè cinque delle sette parti del castello di *Bruciano* ad *Albizio* di *Scolajo Tancredi* (2). Poco avanti *Regolo*, e *Niccolò di Cione Malevolti* venderono al Comune di Volterra tre parti della Signoria di *Mont' Albano* con la sua curia, distretto, giurisdizione, e Signoria per il prezzo di 1416. Fiorini (3).

XXX. Vedesi nel MCCCXXXI. giurare il Potestà di Volterra, che egli non cercherà privilegio alcuno nè dall' Imperatore, nè da veruno *Conte*, o *Barone* (4). Nel MCCCXXXIV. i Volterrani liberamente donarono ad *Attaviano Belforti* il castello di *Caselli* col mero, e misto Imperio, e con tutto quello, che loro apparteneva (5). Omettiamo in questo luogo di ricordare i *Signori da Petroja*, i *Buonparenti*, i *Petroni* possessori della *Rocca di Silano*, i *Pannacchieschi* possessori dei castelli di *Gerfalco*, di *Travale*, della *Rocca*, e di *Gavorano* (6).

XXXI. Ciò che dicesi dei particolari Signori un tempo indipendenti da Volterra, lo stesso deve dirsi di varie Comunità, che dimostrarono con le loro rese di non essere soggette precedentemente al dominio della Città. Nel MCCCXXI. si refero gli uomini del castello di *Berignone* (7), e negli anni susseguenti lo stesso successe di varj altri, siccome si osserva da molti documenti, e da tutte le Istorie (8).

XXXII. Quello che abbiain notato di Volterra, e si potrebbe del suo contado più latamente provare, deve dirsi per le stesse ragioni del vasto *Contado di Pisa*, in cui indipenden-

te-

(1) Archivio di Volterra Cod. detto il Cartolare all' Anno MCCCXIX. pag. 272.

(2) Archivio di Volterra membrana S. n. 50. Ann. MCCCXXXI.

(3) Archivio di Volterra membrana C. n. 13. Anno. MCCCXXX.

(4) Statut. di Volterra Part. 1. Cap. 5.

(5) Ciò resulta dal medesimo Cod. degli Statuti.

(6) Vedasi nell' Archivio di Volterra la Cartapecora S. n. 109. Anno MCCCXVI.

(7) Cod. dell' Archiv. di Volterra detto il Cartolare pag. 199. An. MCCCXXI. Kal. Augusti.

(8) Debbono onninamente vedersi le notizie Istoriche di Volterra del Ch. Avv. Cecina.

tamente dalla Città signoreggiarono molte potentissime famiglie. Fra gli altri documenti meritano distinta osservazione tre cartepecore, esistenti nell' *archivio di Cestello* [1], in cui verso il MCCXXXVIII. si vedono in aspra guerra il Conte *Guelfo da Porcari*, i *Sig. di Calcinaja*, il Conte *Ridolfo di Capraja*, e molti più, che ben furono indipendenti da Pisa, mentre alcuni son posti tra i confederati, altri si reputano nemici della medesima, e tutti insieme fan compromesso per la pace (2).

XXXIII. La nobilissima casa dei *Visconti* dalla Rocca ebbe il dominio di Pisa, e di varj castelli nella Sardegna, e nel contado Pisano. *Ugolino* di tal famiglia, che nacque da una figliuola del Conte *Ugolino della Gherardesca* (3), fu di tanta potenza, che meritò di aver per moglie *Beatrice Marchese d'Este* (4), da cui nacque *Giovanna*, che si maritò a *Messer Riccardo da Camerino Signore di Trevigi* (5). La casa degl' *Orlandi* fu potentissima, ed ebbe la Signoria della Sassetta (6).

XXXIV. Molte altre furono le nobili case, che nel contado Pisano liberamente dominarono, fra le quali la famiglia de' *Gaetani*. *Gaetano di Giovanni* nel MCCXCVIII. vendè al comune di Volterra la quarta parte della *giurisdizione, del mero, e misto Imperio* nel Castello d' *Agnano*, che egli aveva comprato da' Cavalieri Templari (7). Nel MCCCVI. *Jacopo Gaetani*

P

te-

(1) Vedi sopra Part. I. Artic. II. §. XI.

(2) Vedi Sommar. An. MCCXXXVIII. pag. 51. & seq.

(3) Ammirat. Lib. III. An. MCCLXXXVIII. pag. 173. Bernardin. Daniello Coment. in Dante Canto xxxiii. dell' Inferno.

(4) Questa si maritò in seconde nozze a Galeazzo Visconti di Milano. Ved. Cronic. Parmens. Rer. Ital. Script. Tom. IX. col. 841. Cronic. Estens. presso il Murator. Tom. XV., e negl' Annali An. MCCCXXXIX. ove ancora osserva che *Azzo Visconte* prese la cittadinanza Pisana.

(5) Benvenuto da Imola, e altri Commentatori di Dante nel Canto VIII. del Purgatorio.

(6) Il Ch. Sig. Lami Novell. Letter. del MDCCLVII. num. 22. col. 350, pubblicò un' Iscrizione trovata nel castello di Fotico verso Parma.

*Natus in excelsis Pisana Tarribus urbis
Libertatis onus dum tenuere Patres
Saxsete & nostra rapuit fortuna Po-
tentis*

*Pisaram Sceptrum mania, Castra, Viros
Nostra Orlanda Domus jacet unde est
redita Pisis,*

*Libertas toties viribus ensis opum
Fabiur Orlandus Saxsete Dominus sibi.*

P. I.

(7) Cecina Notizie Istoriche di Volterra pag. 77.

teneva il *Castello di Pietracassa*, da cui tanto danno fece ai Volterrani (1), e del quale posteriormente s'impadronirono i Pisani.

XXXV. Gl' *Upezzinghi* ancora furono potentissimi, e per molto tempo indipendenti da Pisa nei loro dominj posti pure nel *contado Pisano*. Nel MCCLXXXV. dopo la guerra degli *Upezzinghi*, e *Cadolingi*, e dopo aver conclusa la pace furon restituite a *Ciano*, e *Ceri di Roberto da Calcinaja* molte castella che erano di loro pertinenza, come *Apiano*, *Petriolo*, *Pinocchio*; *Ripava*, *Rissano*, *Selva*, *Gello*, *Schittoli*, *Castellare*, *Cesano*, e altre terre con le loro corti, distretti, giurisdizioni, e dominj sopra gli uomini, e cose comprese dentro i confini enumerati, e distinti (2). Trovansi diversi trattati di pace fra essi, ed il comune di Pisa. Tra le cartepecore custodite presso il Sig. Flaminio Upezzinghi erede della gloria di una famiglia sì grande, vedesi la concordia fatta nel MCCXCVI. (3).

XXXVI. I *Paduzolari*, i *Signori di Caprona*, i *Casapieri*, i *Gualandi*, i *Lambardi di Sancafciano* (4), e varie altre nobili

(1) Archivio di Volterra Cod. II. Lib. V. pag. 49. Anno MCCCXV.

(2) Questa nobilissima carta conservasi nell' Archivio Upezzinghi, ed è riferita dal Tronci Annali Pisani pag. 251. Ved. il Ch. Sig. Targioni Viagg. T. I. p. m. 110. Fu riportata ancora dal Cno. Lunig nel Cod. Diplom. Tom. III. col. 1509. Ved. sopr. Art. II.

(3) Pace tra i Pisani e gl' Upezzinghi. num. 56. delle cartepecore di quell' Archivio.

(4) Piacemi in questo luogo di riferire una cartapeccora singolare esistente nell' Archivio Roncioni n. 93.

In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti amen. Nos homines de Cascuila noviter cum personis nostris, & cum rebus nostris, effecti Fideles Domino, & opere Sancte Marie proclamationem facimus Domino, & San-

&e Marie, & Conclero universo, & Consulibus, & omni populo Pisano, de impietate, & crudelitate quam Longubardi de Sancto Cassiano faciunt nobis. Sciatis & in veritate credite quod nos omni tempore fuimus liberi Homines, & semper habitavimus in nostro Alodio, & habuimus refugium, & casas in Castello Sancti Cassiani, donec integrum fuit, & nunquam fecimus aliquod servitium alicui de illis Longubardis, nisi propter Castellum, & casas quam habuimus in illo. Usus autem noster, quem nos faciebamus ad opus Castellitalis fuit: Waitam faciebamus quando ipsi mandabant nobis per suum missum, & per unamquamque cellam dabamus duo carra de ligna illis, & ipsi defendebant nos in ipsa silva. Postea vero mutaverunt ligna in piscione denariorum, & dabamus XVI. denarios per unamquamque cellam.

Ro-

bili famiglie, possederono i loro dominj indipendenti, e recusarono per lungo tempo di riconoscer la Signoria di *Pisa*, e di *Volterra*: ed altrettanto accadde dei Signori della Gherardesca.

XXXVII. La qualità di simili famiglie maravigliosamente resulta dal Trattato di pace concluso nel MCCCXVII. in Napoli fra *Pisa*, e la parte *Ghibellina*, con tutte le comunità, e terre della parte *Guelfa* (1). Entrarono in questa Pace i Conti di *Montecuccari*, i Conti di *Collegaroli*, e altri Signori, e Comunità del contado Pisano, alla pari delle Repubbliche di *Volterra*, e dell' altre Città più ragguardevoli. E molto più ancora potrebbe osservarsi a riguardo della lega di *Montopoli* del MCCCLXI., e d' altri pubblici patti, ne' quali son compresi come indipendenti i nobili del contado.

P₂

XXXVIII.

Postea vero cum falsis precibus, vel cum inganno reduxerunt nos ut daremus eis de tota nostra villa tria carra de ligna. Iste fuit noster usus, & nihil aliud abuerimus unquam nobiscum in aliqua postura, neque Alodium eorum, neque feudum tenuimus unquam ab eis. Postquam vero Castellum est destructum, nos debuimus esse liberi ab omni servitio. Sed antequam Castellum esset destructum ceperunt nobis facere rapinam de nostris rebus non per usum, nec per *Posturam*, nec per nostram voluntatem: unde nos irati venimus in Palatio ad . . . fam ante *Donnam Beatricem* ut faceremus ei proclamationem. Tunc venit *Ungarellus* cum suis Confortibus, & investivit Patres nostros qui (ad penam mille librarum auri) amplius non facerent eis ullum malum, & ita remansit proclamatio. Post cum omnis Potestas perdidit virtutem, & iustitia mortua est, & periiit de nostra terra: tunc ceperunt facere omnia mala nobis sicut Pagani, & Saraceni, nam . . . as nostras ceperunt adprehendere . . . nostras assalire in ipso . . . erent in le-

sto, & percutere eas, & tollere omnia bona de nostra domo, filios etiam nostros percutere, & involvere in Piscina, & in omni luto, omnes etiam bestias abstrahere de casis. . . . nostros agros vastare, ortos de omnibus oletribus, & fructibus expoliare, & tollere, & rapere omnem . . . am, unde debebamus nutrire nos, & filios nostros. Unde confugimus ad Deum, & ad Sanctam Ma. . . . m, & ad pedes vestros Pisani, & pro Domino, & pro amore. eripiat nos de potestate crudelitate Paganorum ut non faciant tanta mala nobis neque. . . . & Filios nostros ita possimus vivere Fideles Sancte Marie.

La Contessa Beatrice morì nel MLXXVI. Anno milleno bis terno septuageno come dice Donnizzone L. I. C. 20. Ved. Fiorentini nella Vita della Con. Matilde pag. m. 162.

(1) Questo documento che tanto spiega lo stato politico di quel tempo, trovasi nell'archivio segreto di Volterra B. n. 34. Ann. MCCCXVII.

XXXVIII. Non per questo deve crederfi che le Città di *Pisa*, e di *Volterra* non conquistassero molti dei dominj appartenenti ai nobili loro vicini; che anzi da queste medesime rese, sacramenti, e sommissioni deducesi un apertissima riprova dell' anteriore libertà dei medesimi. Continuato era lo sforzo per occupare i castelli, e le Terre loro; e spesso si facevano leggi, e stabilimenti sopra i medesimi, che o di rado, o non mai, o per poco tempo potevano mandarsi ad effetto. Si ordinava che vi si spedissero i giudicenti, e s'imponessero gravezze, e i Potestà di *Pisa*, e di *Volterra* giuravano continuamente sul principio de' loro governi, di tenere a conto i nobili del contado. Talora prevaleva la forza della Città, talora essi riacquistavano i loro diritti.

XXXIX. Ma poichè questi spesso gradirono di far pompa della loro grandezza nelle Città, s'ingerirono nel governo, accettarono li onori delle medesime, e vi ebbero abitazioni, ed altri possessi (1); così secondo le occorrenze ritirandosi alle loro terre, essendo di fazione, e di partito diverso del dominante, facilmente si vedono incorsi ne' bandi, e nelle condanne, come *forusciti*, e dichiarati *nemici*, *ribelli*, e *traditori della Patria* (2).

XL. E realmente potevano dirsi e *Pisa*, e *Volterra* patria dei *Gherardeschi*, giacchè furono aggregati alla cittadinanza delle medesime, ma non per questo può dedursi, che con tali aggregazioni sottoponebbero alla Città i loro dominj (3).

XLI. Per tralasciare molti esempi, può servire la concessione della cittadinanza Pisana, fatta a *Nobili di Corvaja*, e di *Vallecchia* nel MCCLIV. (4). Il contratto esiste nell' Archivio delle

[1] Molti esempi ne somministrano i Conti Guidi, i Pazzi, gl' Ubaldini, i Contalberti relativamente a Firenze.

[2] Infr. Artic. V. di queste nostre osservazioni.

[3] Dei patti d' aggregazione alla cittadinanza, e della maniera con cui i Signori del Contado vi erano ascritti per

maggior decoro, e difesa delle Città medesime ved. Muratori Diss. Med. Æv. Tom. IV. Dissert. 47. col. 160.

[4] Trovasi questo Istrumento nell' archivio delle Riformagioni. Actum Pisis . . . An. MCCLIV. Ind. XII. prid. Non. Decembr.

delle Riformagioni, e da esso si vede che il *Potestà*, e *comune di Pisa*, promettono di riceverli per fedeli e cittadini Pisani [1], e difenderli tanto nelle persone loro, che nelle loro giurisdizioni [2], e refarcirli di tutti i danni, guasti, e incendi, che potessero ricevere dai nemici del comune [3], secondo la volontà del *Marchese Federigo Malaspina*, e del *Marchese Guglielmo di Massa* [4].

XLII. Si conviene ancora, che durante la guerra fra i Pisani, e i Lucchesi facciano la guerra ai Nemici di Pisa [5]: diano la custodia dei castelli, e torre di *Vallecchia*, e di *Corvaja*, e si mantengano a spese del comune durante la discordia [6], finita la quale si debbano restituire [7]. Per tal ragione la Città volle dai nobili di Corvaja 40. in 50. ostaggi da mantenersi in Pisa a spese pubbliche [8]. In contraccambio essi ebbero la cittadinanza Pisana, e i Pisani si obbligarono, nel caso che alcuno dei nobili fosse preso dai nemici, a riscattarlo come cittadino.

XLIII. Oltre ciò si obbligarono a pagare ai medesimi 30000. lire [9]. Trovansi dati per sicurtà, e mallevadori solidali

(1) Ivi „ Quod prænominati Nobiles de „ Corvaria, & Vallecchia efficiantur „ Fideles & cives Pisani comunis ipsi, & eorum descendentes.

(2) Ivi „ Defendent ipsos, & singulos „ in havere, & persona, & in eorum „ jurisdictionibus.

(3) „ Et quod damna, guasta, & incendia quæ inferentur eis, vel alicui „ horum ab inimicis comunis Pisani „ quod emendetur eis, & cuique eorum pro comuni Pisano.

(4) „ Ad dictum, & voluntatem Dominorum Frederici Marchionis Malaspinae..... qui arbitri, & laudatores reddi debeant toto tempore „ guerrarum.....

(5) „ Ab hodie in antea faciant vivam „ guerram, & potentem omnibus inimicis Pisani comunis.

(6) „ Et quod dabunt arcis *Corvaria* „ guardiam... *Federigo*... Et *Vallecchia*.... *Guglielmo*.... usque „ quo guerra quæ nunc est inter Pisanos, & Lucenses duraverit. „ & quod dictæ Turres, & arces debeant custodiri ad expensas Pisani „ comunis per totum tempus guerræ.

(7) „ Et finita dicta guerra, vel tregua „ facta, quæ duret ultra decennium „ dicti Marchiones.... teneantur eas „ reddere dictis nobilibus.

(8) „ Dabunt obsides seu stadicos comuni Pisano quadraginta usque in „ quinquaginta, ad voluntatem Pisanorum Potestatis, qui morentur Pisis ad expensas Pisanorum.

(9) Quod dabit, & solvet.... triginta miglia libras denariorum.

dali moltissimi cittadini Pisani. Questo documento fu fatto copiare dal suo originale nel MCCCLXXXII. da *Jacopa* figliuola di Guido da *Corvaja* (1), e il Potestà di Pisa v'interpose la sua autorità. Da ciò si rileva a qual *caro prezzo* i Pisani *comprassero l'onore* di avere per cittadini i *nobili del loro contado*.

XLIV. Nel famoso antichissimo Codice de' Brevi Pisani della libreria della Sapienza si determina (2), che niuno ardisca di turbare i dominj spettanti a questa famiglia, e temendosi la di lei potenza, mentre vien ascritta alla cittadinanza, si proibisce alle persone della Città, e del distretto di legar parentela con la medesima, „ *Dicti nobiles, & quilibet eorum teneatur & debeat non maritare aliquam filiam, nepotem, vel germanam alicui personæ ex Civitate, & districtu Pisarum*. I Castelli dei *Sigg. da Corvaja* erano nel *contado Pisano*, che niuna relazione di dipendenza aveva con la Città e col distretto.

XLV. Trovasi una sentenza data da Pietro da Cortona del MCCCXIV., in cui si determina che i Pisani restituiscano a *Lando di messer Guido da Vallecchia* la Rocca ed il Castello (3). Nel MCCCXLVII. il *Co. Ranieri Novello* Signore di Pisa fu eletto Arbitro in una controversia de' *Sigg. da Vallecchia, e la Comunità di Pietrasanta* (4). Tanto nella sentenza arbitrale, quanto in diversi altri istrumenti, si stabilisce la restituzione de' beni, del *territorio*, del *Castello*, della *giurisdizione del sangue*, e degli altri diritti supremi spettanti alla famiglia (5).

XLVI. E quantunque i Pisani gradissero di attirare nella Città

(1) Ad petitionem supradictæ Domine Jacobe..... Filie quondam Guidi de Nobilibus de Corvaja.

(2) Lib. I. Rubric. 174.

(3) Sentenza de' 20. Luglio MCCCXIV. rog. Ser Tommaso Rustichello di Pontadoro da Lucca in una cartapeccora riferita nella Sentenza del Magistrato Supremo nella Causa Galeffi.

(4) Pergamena esistente nell'archivio de Priori ed Anziani di Pietrasanta rog.

Ser Benincasa di Giuntarello del Castello Castro Cancelliere del Co. Ranieri 21. Febb. MCCCXLVII.

(5) Istrumenti in cartapeccora del dì 28. Ottobre MCCCXLVII. Rog. Ser Piero di Ser Gio. di Gessano in copia autentica nell'archivio di Pietrasanta, gli Originali di cui esistono nell'archivio ferrato dell'antico Magistrato dei IX. alle lettere D. e G.

Città i nobili del contado, fu per altro sempre grande la loro gelosia nel ritenerveli. Oltre varj riscontri può servire, che nello Statuto già lodato, si proibisce ai nobili il comprar case vicine ai palazzi del comune, e del popolo (1). Da queste, e somiglianti riprove, ognuno può facilmente conoscere, che dall' *aggregazione alla cittadinanza pisana non può sicuramente argomentarsi alla dipendenza dei dominj ritenuti dalle famiglie Cittadine.*

XLVII. Furono i Nobili di Ripafratta pur essi cittadini Pisani, ma ritennero per molto tempo indipendentemente il Castello, e territorio di Ripafratta, benchè in tanta vicinanza della Città. Scrive Raffaello Roncioni (2), „ Questo Castello „ non era de' Pisani, ma sotto la giurisdizione de' nobili di Ripafratta, i quali n'erano *assoluti Signori*. Si prova chiaramente questo per un libro intitolato *Registro di questi nobili*, che si ritrova appresso di me (3), dove si vede per molte *determinazioni, e sentenze*, come la Repubblica non vi aveva che far niente.

XLVIII. E veramente quantunque la famiglia molte volte lo perdesse, e riacquistasse, si trova per altro, che essa lungamente ne ritenne il dominio. I documenti che lo dimostrano, in gran copia si custodiscono in Pisa nell' Archivio della Casa Roncioni. Merita sopra gli altri di esser ricordato un monumento singolarissimo del MCCLXXXII., ove contiensì un *Processo* fatto per verificare se realmente ai Nobili di Ripafratta spettasse *la signoria, ed il dominio di quel Castello, Borgo, e distretto*. Ivi perciò si leggono gli esami, e i deposti di XXVI. testimonj che avanti la Curia de Malefizj asseriscono „ Quod „ comune de Ripafratta cum omnibus suis pertinentiis, & adiacentiis, juribus, & jurisdictionibus, & honoribus, & ho- „ mi-

(1) Breve Populi compagnarum pop. Pis. Rub. 90.

(2) Ist. MSS. Originale ove si tratta del MCCLIV. p. 200. r.

(3) Questo conservasi ancora nell' archi-

vio della famiglia, ed è un Codice in fol. di 104. carte, scritto sul finire del secolo XIV. intitolato = *Registrum furium nobilium de Ripafratta*.

„ mines dicti comunis sunt sub jurisdictione Nobilium de Ri-
 „ pafratta, & ipsi nobiles habent jurisdictionem in dicto co-
 „ muni, & homines dicti comunis sunt sub jurisdictione no-
 „ bilium de Ripafratta, & ipsi nobiles habent jurisdictionem
 „ in dicto comuni, & hominibus dicti comunis tam in civi-
 „ libus, quam in criminalibus.... *Quod castrum est in Terra*
 „ *districtuum nobilium de Ripafratta, & non Pisani comunis* [1].

XLIX.

(1) Cartapecora nell' archivio Roncioni segn. num. 1318. = In nomine Domini Amen. Tempore Domini Joh. de Luccino de Cumis Pisarum Dei gratia Potestas. Currentibus Annis Dominic. Incarnationis Millesimo ducentesimo ottuagesimo secundo Indic. X. sub examine Domini Guidotti Porrincionis Judicis Curie maleficiorum Pisane Civitatis in ultimis tribus mensibus regiminis, suprascriptae potestatis videlicet Octobris, Novembris, & Decembris, Titulus infra scriptus porretus est curie tertio decimo Kalendas Decembris, & datus Lanti sindaco Pisani Comunis duodecimo Kalendas decembris per Angelum Nuntium Pisani Comunis. Venit Bonaccursus de Ripafratta quondam Bennetti Legittimi administratoris Betti filii sui, Administratorio nomine pro eo ad ejus intentionem probandam & fidem faciendam vobis Domino Judici Curie maleficiorum, de eo videlicet quod Commune de Ripafratta cum omnibus suis pertinentiis, & adiacentiis, Juribus, & Jurisdictionibus, & honoribus & homines dicti Comunis sunt sub Jurisdictione Nobilium de Ripafratta, & ipsi nobiles habent Jurisdictionem in dicto Comuni, & hominibus dicti Comunis tam in Civilibus, quam in Criminalibus, & habuerunt, & fuerunt ipsi, & eorum antecessores jam sunt anni decem, viginti, triginta, quadraginta, & quinquaginta, & per tantum tempus, cujus non extat memoria, & ipsum commune ut supra dictum est ad ipsos nobiles pertinet pleno jure, & supra queratur.

Item de eo quod dicti nobiles de Ripafratta sunt in quiete, & pacifica possessione, vel quasi jurisdictionis predictae, & omnium predictorum, & fuerunt ipsi, & eorum antecessores a predicto tempore citra, & infra &...

Item de eo quod suprascriptus Bētus fuit habitator Burgi de Ripafratta toto tempore vitae suae, usque quo fuit in banno Consulis dictorum Nobilium, & de comuni pred. fuit horiundus, & in dicto communi sub ipsis nobilibus Ripafrattae fecit servitia realia, & personalia.

Item de eo quod de predictis, & quolibet predictorum est publica fama.

Bonaccursus de Ripafratta quondam Benetti legitimus administrator Betti filii sui legitimo, & administratorio nomine pro eo in causa, & questione quam habet cum Sindico Pisani communis, vel cum communi predicto, interrogetur si scit, vel credit quod Castrum de Ripafratta sit, seu habeatur, & teneatur de districtu, & pro districtu Pisani communis, & infra interrogatus Bonaccursus suprascriptus respondit quod Castrum suprascriptum tenetur pro Comuni Pisano, quod Castrum est in Terra Districtuum nobilium de Ripafratta, & non Pisani Communis.

Item si scit, vel credit quod Burgum Ripafratte sit situm positum circa dictum Castrum versus civitatem Pisanam, & infra, & interrogatus respondit, quod credit.

Item si scit, vel credit quod dictum Bur-

XLIX. Oltre alcuni *Diplomi Imperiali*, i quali confermano il dominio, e conservano la memoria degli antichi, e passati pregi di questa famiglia, vedesi in una membrana del MCCCXXI. (1) la Provvisione del Consiglio maggiore, e minore di Pisa, de' Consoli del mare, de' mercanti, dell' arte della lana, e de' Capitani, e Priori delle sette arti, adunati in S. Sisto, in cui si concede ad alcuni ampia licenza di prender l'armi per la guerra, e inimicizia capitale con Lemmuccio Roncione. „ *Guerram, & inimicitiam capitalem cum Lemmuccio Ron-*
„ *cione, & cum aliis de dicta domo* (2).

L. Che anzi trovasi, oltre le memorie denotanti la potenza della famiglia *in luogo così vicino alla Città*, una cartapeccora del MCCCLX. (3), ove si vede che gli eredi di *Lemmuccio, o Lemmo di Pardo da Ripafratta* avevano in questo

Q

Ca-

Burgum sit, & habeatur, & teneatur de pertinentiis, & pro pertinentiis dicti Castri, & infra interrogatus respondit, quod credit, & si contrarium appareret protestatur exceptiones suas pridie nonas Decembris.

Lante suprascriptus monitus est a suprascripto Iudice ut hodie stet ad videndum jurare Testes, & quod si vult facere aliquod contrarium quod faciat pridie nonas Decembris.

Lante suprascriptus syndicus Pisani Communis sindicatum nomine requisitus est ex parte suprascripti Iudicis, incontinenti veniat visurus jurare testes sexto idus Decembris. Lante syndicus suprascriptus Pisani Communis veniens coram suprascripto Iudice dixit quod vult ut in ejus absentia recipiantur Testes.

Questo è soltanto ciò che depone un Testimone, seguono di poi altri depositi di 25. persone ancora più dettagliati ediffusi. Tal documento è simile a quello, che riguarda il Contado di Siena, e che fu riferito dal Ch. Muratori Antiq. med. Æv. Dissert. de af-

sumpt. a Civitatibus Ital. Reip. form.

[1] Conservasi nell' Archiv. Roncioni Anno MCCCXXI. ind. IV. IX. Kalend. Ianuar.

[2] In altro luogo della stessa Provvisione „ *Guerram, & inimicitiam capitalem* „ *cum Lemmuccio Roncione de domo* „ *Roncionorum de S. Christoforo Kin-* „ *chicæ, & aliis de dicta domo, qui* „ *sunt nobiles, & de nobilium pa-* „ *trimonio nati.* „ Lemmuccio aveva ucciso Sigerio di Marignano, uomo assai riputato, e che più volte avea riseduto fra gli Anziani, siccome dicessi in quel documento.

[3] Nell' Archivio insigne della casa Roncioni Ann. MCCCLX. ind. XIII. VIII. Kal. Decemb. „ *Ego Lemmus* „ *condam Cioli Rossi civis Pisanus,* „ *Imperiali auctoritate judex ordinari-* „ *us, atque Notarius, & scriba Pu-* „ *blicus suprascriptæ Curie suprascri-* „ *ptorum nobilium predictis omnibus,* „ *& singulis interfui, & predicta om-* „ *nia ut in pactis suprascriptæ Curie* „ *contineri, inveni, ita hic scripsi,* „ *& in hanc publicam formam redegi.*

Castello ogni giurisdizione, vi tenevano e *Curia*, e *Consule*,
 „ *sia Giurisdicente*, avanti il quale furono denunziati alcuni del
 Comune per cagion di una rissa „ *Ciucchius filius Lupolini*
 „ *Ciucchi de comuni de Ripafracta denunciatus in Curia No-*
 „ *bilium de Ripafracta cum Francisco Nini de comuni Pu-*
 „ *gnati coram Francisco Lippi de Ripafracta Consule nobilium*
 „ *de Ripafracta.... unus ivit contra alterum cum uno gra-*
 „ *dio evaginato.... & hoc fecerunt in suprascripto comuni*
 „ *Ripefractæ in via publica...*

LI. Potrebbero in questo luogo riferirsi molte altre ri-
 prove dei tempi posteriori, ed in tutto il secolo XIV., e sin-
 golarmente traendole dal Codice prelodato contenente i diritti
 della famiglia. Merita osservazione la sentenza del MCCCXCIV.
 in cui *Domenico Inviciati Potestà di Pisa*, formalmente dichia-
 ra che il Comune non aveva giurisdizione sopra quel territorio.
 „ *Quod comune Ripefractæ, & ejus pertinentia spectat, &*
 „ *pertinet pleno jure ad ipsos nobiles de Ripafracta, nec fuit,*
 „ *nec est suppositum sub jurisdictione Pisani comunis, & po-*
 „ *puli.... Manifeste cognoscimus, & videmus capturam su-*
 „ *pradiçti Bartolomei fuisse, & esse factam extra Territorium,*
 „ *& terminos imperii atque jurisdictionem, & in loco non subdi-*
 „ *cto comuni Pisano, & nostro officio, & jurisdictioni (1).*

LII.

(1) Vedonsi il Processo, e gli esami de
 testimoni diffusamente riportati in quel
 codice.

Trovasi a pag. 80. t. una condanna
 e susseguente rilascio fatto per la ra-
 gione che il delinquente era del ter-
 ritorio de' Nobili di Ripafratta. Ivi
 oltre molto più dicessi a pag. 87. „ *Item*
 „ *dixit quod terra & territorium de*
 „ *Ripafracta presentialiter est, & fuit a*
 „ *tempore memorie sue citra in pleno*
 „ *Dominio & omnimoda jurisdictione*
 „ *nobilium de Ripafracta, & ipsi no-*
 „ *biles ibi tenent continue unum Po-*
 „ *testatem, qui facit jus in civili &*
 „ *criminali, nec Rectores Pisane Ci-*

„ *vitatis nullo modo se impediunt*
 „ *de aliqua jurisdictione in civili vel*
 „ *in criminali in dicta terra & terri-*
 „ *torio de Ripafracta, sed solus Po-*
 „ *testas predictorum nobilium extoret*
 „ *in dicto loco & ejus territorio om-*
 „ *nimode jurisdictionem tam in ci-*
 „ *vili quam in criminali = E prose-*
 „ *guendo questo testimone, Nec unquam*
 „ *vidit & audivit quod Rectores Ci-*
 „ *vitatis Pisarum nec etiam Commune*
 „ *Pisanum se intromitteret ullo modo*
 „ *de aliqua jurisdictione dicti comunis*
 „ *Ripefractæ. Immo a viginti annis*
 „ *citra vidit quod dictam Commune*
 „ *Pisanum voluisset capturam dare*
 „ *Lau-*

LII. A fronte di questi documenti, e molti più da riferirsi, se il bisogno lo portasse, è assai facile il persuadersi contro tutti gl'argomenti del Fisco, che il Comune di Pisa ebbe ristrettissimo dominio, signoreggiando nel contado della Città varie famiglie con poca, o niuna dipendenza dalla medesima. Deve perciò crederfi stabilmente che i Gherardeschi au-

Q.

co-

„ Laurentio de Bergamo, & cui-
 „ dam Florentino qui volebant duel-
 „ lum facere, predicti nobiles de Ri-
 „ pascra dederunt, & securaverunt
 „ campum in dicto eorum territorio,
 „ videlicet in terra de Ripascra, nec
 „ commune Pisanum se aliquo modo in-
 „ tromisit. Et hoc non fasset supposi-
 „ tum comuni Pisano, & multos alios
 „ actus jurisdictionales vidit predictos
 „ nobiles exercere in dicta eorum ter-
 „ ra tanquam Domini ipsius terre,
 „ quos singulariter narrare longum
 „ esset. „ Questo lunghissimo documen-
 „ to appartiene al MCCCXCIV.

Altro vedesi nel medesimo Codice
 a cart. 103. t. „ In Christi Nomine
 „ amen. Nos Dominicus de Invicia-
 „ tis de Alexandria Pifar. Potestas pro
 „ Tribunali sedens ad superscriptam
 „ curiam Cancellarie. Visa superscrip-
 „ ta petitione, & oppositione facta
 „ per superscriptos Nobiles Piror Be-
 „ tucii, & Christophorum Domini Ja-
 „ cobi Nobiles & de Nobilibus de Ri-
 „ pascra, prout supra ex actis ap-
 „ parer, nec non visa captura supra-
 „ scripti Bartolomei Gaitanelli, &
 „ relaxatione Nuntii facta super dicta
 „ captura, visisque positionibus, &
 „ oppositionibus & articulis supra-
 „ scriptorum Bettii, alias vocati Be-
 „ tucii, & Christofori & respon-
 „ dentibus superscriptis ipsis positio-
 „ nibus, nec non visis testibus, &
 „ citationibus in dicta causa indu-
 „ ctis & superscriptis, & eorum pu-
 „ blicatione. Necnon visis quibusdam

„ privilegiis, pronunciationibus, sen-
 „ tentiis, & Instrumentis, & actis per
 „ que manifeste constat quod commune
 „ Ripasce & ejus pertinentia spo-
 „ liat, & pertinet pleno jure ad ip-
 „ sos nobiles de Ripascra, nec fuit,
 „ nec est suppositum sub jurisdictione
 „ Pisani communis & Populi. Et co-
 „ gnito per predicta quod ipsis nobiles
 „ de Ripascra fuerunt, & sunt in
 „ possessione, & quasi possessione dicti
 „ loci, & communis Ripasce, & ejus
 „ dominationis, & jurisdictionis, ac me-
 „ ri & mixti Imperii prout ex actis di-
 „ ctis cause, & productis manifeste ap-
 „ parer. Viso etiam, & cognito quod
 „ predicti Bettii, alias Betruccius, &
 „ Christophorus fuerunt, & sunt de
 „ ipsis nobilibus de Ripascra, & de
 „ domo, & descendantibus dictorum
 „ nobilium, prout manifeste constat,
 „ & apparet per producta. Ac etiam
 „ visa & attenta contumacia supra-
 „ scripti Ser Jacobi ad responden-
 „ dum interrogationi in dicta causa
 „ facte. Visis etiam citationibus, mo-
 „ nitionibus, dilationibus, terminis
 „ etiam ad allegandum datis & ad
 „ presens pronuntiatis, & sententiam
 „ audiendam & omnibus aliis actis,
 „ & actitatis in causa, & omnibus
 „ visis, & diligenter inspectis quæ vi-
 „ dendæ, & consideranda fuerunt per
 „ que manifeste cognoscimus & vide-
 „ mus capturam superscripti Bartolo-
 „ mei fuisse & esse factam extra ter-
 „ ritorium & terminos imperii atque ju-
 „ risdictionem, & in loco non subdito
 „ comuni Pisano, & nostro officio,
 „ &

cora, benchè ascritti alla *cittadinanza di Pisa*, e di *Volterra*, e benchè possessori di Castelli nel *contado Pisano*, e *Volterrano* (1), fossero indipendenti, e confederati. Che se talora le due Città per la maggiore potenza, invasero i loro possessi, tali usurpazioni come atti irregolari non possono valutarfi, essendo certo che i Conti ne hanno sempre ritenuto, e recuperato il possesso. Abbiamo per tal prova *in capitale* tutto quello che fu riferito nell' Art. I. II. e III.

LIII. Il domicilio rende suddite le persone, non i loro possessi fuori del territorio. Varie nobilissime famiglie Fiorentine han ritenute Signorie, e dominj senza alcuna dipendenza dalla *Repubblica*, e dal *Principato*. Ebbero i *Bonciani* di *Settignano* la Signoria di *Treteveri*, i *Pitti* quella di *Panaja*, gli *Scolari*, i *Malespini*, gli *Ubertini*, i *Guadagni*, i *Capponi*, i *Ricasoli*, i *Bardi*, i *Gondi*, *Pazzi*, gli *Ubalдини*, i *Quaratesi*, i *Marchesi del Monte Santa Maria*, e tanti altri, tennero la supremazia di *molti paesi*, senza che questi dipendessero da Firenze loro patria. Dominarono nelle vicinanze di Firenze per lunghissimo tempo i *Conti Guidi*, e non pochi di essi abitarono (2) nella Città, e furono per conseguenza sudditi della Repubblica, senza che questa ritenesse diritti supremi sopra le terre loro.

LIV.

„ & *jurisdictioni* Dicimus, de-
 „ claramus. . . . suprascriptum Bart.
 „ Gaitanellum captum & detemptum
 „ predictum debere relaxari & libe-
 „ rari, eximi, & extromitti a, & de
 „ ipsis Carceribus Pisani Communis
 „ . . . & restitui & relaxari supra-
 „ scriptis nobilibus in quorum terri-
 „ torio captus est. . . . Data & lata
 „ est Pisis in Curia Cancellarie Pisa-
 „ ni Communis. . . . Anno Millesimo
 „ trecentesimo nonagesimo quarto,
 „ Ind. II. die V. Martii.

(1) Varie volte trovansi negli antichi documenti nominati *Guardistallo*, *Montescudajo*, e *Castagneto* Castelli del contado, del distretto, del territorio

Volterrano, come di *Donoratico* dicessi in una Bolla di Alessandro III. Dat. Agnan. Kal. Maii MCLXXVI. Ved. il Bollar. Roman.

(2) Il Ch. Sig. Manni Sigill. Tom. XVIII. pag. 137. riporta un contratto del MCCLXXX. rogato da Ser Rinuccino da Certaldo, per cui il Conte Guido Salvatico vendè a Viero di Torrigiano, e a Bindo de Cerchi „ Quartam partem omnium, & sin- „ gulorum palatiorum, domorum, „ platearum, & curiarum, terreno- „ rum, & tenimentorum, & rerum „ posit. in Civitate Florentiae „ Tal vendita viene accennata da *Dino Compagni* nel Lib. I. della sua Cronica.

LIV. Deve osservarsi di piu, che *non i soli Nobili possedevano nel contado giurisdizioni* indipendenti per ordinario dalle Città che a quello davano il nome, ma *varie Città* ritenevano il dominio in diverse parti del contado dell'altre. Questa verità siccome da molti documenti comparisce, così è chiara dalla *descrizione fatta nel MCCCLXXVI. dello Stato Politico della Città, e terre Toscane*, esistente nella *Libreria Cesarea di Vienna* in un Codice della Bolla d'oro, e riferita da *Piero Lambecio* (1). Da quello rilevasi, che il *Comune di Lucca*, possedeva *Seravalle, Vinacciano*, ed altri XVIII. castelli nel *Contado di Pistoja* (2); così lo stesso Comune riteneva *Bientina*, e *Motrone* nel contado di *Pisa* (3). Il medesimo può dirsi a riguardo delle Città che molto possedevano nel contado di altre, conforme potrebbe dimostrarsi con ampiezza da varj documenti, i quali trovansi presso l'*Ughelli, Lünig, Muratori, Lammi, Manni*.

LV. Grandi furono e per lungo tempo indipendenti i domini signoriali, e le giurisdizioni libere degl'Ecclesiastici, e in specie dei *Capitolari delle Cattedrali, delle Abbazie, e de' Vescovi di Toscana nel contado di varie Città* (4). Così il *Vescovo Fiorentino* (5), *Fiesolano* (6), *Areolino* (7), *Sanese*, ebbero alcune.

(1) Questo nobile documento che appartiene allo stato pubblico della Toscana di quel tempo, è riportato *Commentarior. de Biblioth. Cesar. Lib. II. Cap. 8.*

(2) Ivi „ *Hæc sunt Castra quæ tenet „ Lucanum commune de Comitatu „ Pisano.*

(3) Ivi „ *Hæc sunt castra quæ tenet „ Lucanum commune de Comitatu „ Pisano.*

(4) Riguardo all'antico Dominio de Vescovi, che presero tanta parte nel Governo delle Provincie, oltre i documenti riportati dal *Ch. Muratori*, son degne di esser vedute le riflessioni sommamente giudiziose del celebre *Sig.*

Ab. Denina nelle *Rivoluzioni d'Italia*, a cui fa grande onore con i suoi scritti.

(5) Molti riscontri ne somministrano i documenti conservati nel prezioso archivio del med. Può vedersi se non altro il *Bullettone* agli Anni MCCXXXI. MCCXXXV. MCCXLI. MCCLI.

(6) Nell'archivio della curia di Fiesole è celebre la Compilazione de' documenti riportati nel famoso Codice del *Latini dalla Lastra*.

(7) Deve vedersi la Dissertazione del *Ch. Cav. Lorenzo Guazzesi dell'antico Dominio del Vescovo di Arezzo*, nella Raccolta delle di lui Opere Tom. IV.

cune signorie. Antichissima è la potenza del *Vescovo di Lucca* [1], e di quello di *Luni*, ed in tal proposito è celebre, dopo una guerra asprissima fra *Esso* ed i *Marchesi Malaspina*, la pace concluda in Lucca nel MCXXIV [2].

LVI. Assai estesa fu ancora la signoria dell' *Arcivescovo di Pisa*, e gravissimi sono i monumenti che lo comprovano [3]. Il Visconte dell' *Arcivescovo* per i dominj di Montevaso, Riparbella, S. Luce, Lorenzana e Nugola nel MCCXCIII. fece la pace con i Volterrani (4). L' *Abbate Ughelli* riferisce un diploma concesso da *Arrigo VII.* del MCCCXIII. „ Venerabili „ Oddoni Pisano Archiepiscopo Principi & segretario suo dilecto [5]. Andando questi in Avignone nel MCCCXVII. e conducendo seco un nipote, lo rimosse prima dall' *uffizio di Podestà del Castello di Filerole* „ in quo, siccome nota il *Ch. P. Mattei* [6] „ ea ætate Archiepiscopus omnem jurisdictionem „ exercebat „ riportandone il documento, nel quale si legge „ Cum de jure & antiqua consuetudine spectet ad ipsum Dominum Archiepiscopum Pisenum in terra de Filerole Pisanæ Diocesis, jurisdictionis temporalis, & merum, & mixtum Imperium dignoscatur in solidum pertinere, constituit, & proposuit in dicta terra hinc ad unum annum proxime venturum Potestatem, Dominum, & Rectorem nobilem militem „ Dominum Bettum filium Domini Chani de Lanfranchis... „ com-

(1) Copiosamente nell'archivio Archiepiscopale si trovano i documenti, che ne conservano la memoria, e possono vedersi alcuni presso l' *Ughelli*, ed il *Muratori*.

(2) Riportasi dal *Muratori Antiq. Estens.* Tom. I. pag. 154, e da me fu riferita nel *Codice Diplomatico Part. I. n. 2. pag. 4.* annesso ad un' *Allegazione* che ha per titolo „ *Ad sacram Cæsaream Majestatem expositio humillima rationum exhibitarum apud Excelsam Consilium Aulicum pro decernenda Treschietti Feudi Imperialis investi-*

„ tura Excellentissimo Domino Manfredi Marchioni Malaspina de Filerole „ *Gerla*. „ Tal documento merita di esser ben letto, e considerato.

(3) Non pochi documenti abbiamo esposti nell' *Artic. I.* e in quella parte del nostro *Sommario* che vi corrisponde. Ved. pag. 23. 24. 25. 26. ec.

(4) Cartapeccora del Cameroto di Volterra S. n. 84. riferita nelle *Note alle Notizie del Cecina* pag. 73.

(5) Ann. MCCCXIII. 4. Kal. Junias.

(6) *Ecclesiæ Pisane Historia* Tomo II. pag. 60.

„ committens eidem circa jurisdictionem temporalem in dicta
 „ terra de Filettore, & confinibus ejusdem merum & mixtum
 „ imperium & plenarie vices, removendo & cassando a dicto
 „ officio Potestariæ Culum Falconem Pisenum nepotem ipsius
 „ Domini Archiepiscopi [1].

LVII. Che anzi trovansi ancora gli atti civili e criminali fatti nella Curia di Filettole dal MCCCXX. al MCCCXLVIII „ Hæc sunt
 „ acta Capitaniæ sive Potestariæ terræ Filetuli Vallisserchi Pi-
 „ sanæ Diocesis immediate, & totaliter subjectæ Pisano Archie-
 „ piscopatui. Incepta & facta tempore prudentis & discreti vi-
 „ ri *Perotti de Cognovis* de Vallectario Placent. Diocesi. Po-
 „ testatis dictæ terræ Filetuli pro Rev. in Christo Patre &
 „ Domino Domino Dino Dei & Apostolicæ Sedis gratia S. Pis.
 „ Ecclesiæ Archiepiscopo [2] „ Parimente vedonsi le filze spet-
 „ tanti agli altri territorj immediatamente soggetti al dominio
 „ dell' Arcivescovo sopra *Montevaso, Bellora, le Mele, Poma-
 „ jo, S. Luce, Lorenzana, Nuvola, Saletta, Colle Alberti, e
 „ Montanino* fino al MCCCXCVII. [3]. Il Papa Gio. XXII. scris-
 „ se al *Conte Bonifazio della Gherardesca*, che a nome di *Simone*
 „ Arcivescovo custodisca *Fortilitium de Montevaso* [4], e oltre
 „ gl' innumerabili riscontri, e prove della passata potenza, non
 „ deve trascurarsi l' *Inventario* fatto nel MCCCXXIII. in occasio-
 „ ne

(1) Ann. Dominic. Incarnat. MCCCXLVIII.
 ind. 1. die ult. mens. Decembr. estrat-
 to dal Protocollo IX. Lit. K. fol. 127.

(2) Questa è una delle moltissime inti-
 tolezioni che si trovano nei registri di
 quegli atti, e fu fatta „ currentibus
 annis Domini ab Incar. MCCCXLIV.
 ind. XI. de mens. Jan. Vedasi nel do-
 vizioso archivio segreto Archiepisco-
 pale la Filza della Curia di Filettole
 dal MCCCXXVI. al MCCCXLVIII.

(3) Nel medesimo archivio. Acta aliqua
 Jacobi de Ceuli. Oltre le altre Filze
 una ve n'è col titolo „ Acta Vicecomi-
 tatus Montis Vasi ab An. MCCCXLIV.
 „ ad MCCCXLVI. In questa dice si „

„ Hic est liber Exbannitorum totius Vi-
 „ cecomitatus Montisvasi Pisani Archie-
 „ piscopatus factus & conscriptus tem-
 „ pore providi & sapientis viri Gu-
 „ lielmi de Vallectario Vicecomitis di-
 „ cti Vicecomitatus Terrarum videli-
 „ cet Montisvasi, Bellora, le Mele,
 „ Pomarii, Sancti Lucis, Lorenza-
 „ ne, Nubile, Saletti, Collis Alberti,
 „ & Montanini pro Reverendo in
 „ Christo Patre & Domino Domino
 „ Dino Dei Gratia S. Pis. Eccl. Ar-
 „ chiepiscopo, currentibus nunc An-
 „ nis Domini. Incarn. MCCCXLIV
 „ Ind. XI.

(4) Registro della Vaticana nel MCCCXXX.
 e MCCCXXXI.

ne di consegna della Fortezza di Montevaso (1) „ Imprimis
 „ sedecim paria Corazarum copertarum de Pano lino, & ve-
 „ tustarum. Item X. scudos pictos armis Oddonis. Item X.
 „ Pavenses albos [2]. Item duos capestros grossos. Item septem
 „ Balistas de Staffa. Item quinque Balistas grossas... Mosche-
 „ tas [3], & quatrellos & in magna quantitate in cassa una.
 „ Unam Banderiam armis Domini Oddonis. Unam incudinem
 „ de ferro grossam [4].....

LVIII. Vasti altresì sono stati i dominj de' *Vescovi di Volterra*, e celebri furono le controversie sopra la signoria delle *Pomarance* [5], e del Castello di *Berignone*, ove i Vescovi risedevano *qualora erano in guerra con il Comune* [6]. Famose ancora furono le gare, e le discordie sopra la signoria di *Monte Castelli*, in cui il comune pretendeva la giurisdizione [7], e siccome i Volterrani volevano ritenerne il possesso, fu la Città loro interdetta dal *Cardinale d'Acquasparta*. Così è certo tralasciando altri riflessi, e moltissime riprove, *che tanto nell' uno quanto nell' altro contado*, vi furono molti particolari Signori, i quali appunto come i Signori della Gherardesca, dominavano ne' loro Castelli, e luoghi indipendenti dalla Città.

LIX. Per vero dire incertissimi erano in quel tempo i dominj signoriali, ed il sistema politico della Toscana fino nel secolo XV. risentissi dell' antica barbarie, e vedesi sempre fluttuante, ed incerto, e in sostanza tutto quello, che accadeva

ve-

(1) Protocolli. num. 1. Lit. A fol. 9.
 Anno MCCCXXIII. ult. octob. Ind. 7.

(2) Aulic. Ticin. de laud. Papiæ Cap. 13.

(3) Nella Cronica Estense del MCCCIX. si legge „ Propter magnam multitudinem Muschettarum quas sagittabant „ Marino Sanuto il Vecchio nella sua Storia scrisse „ Hæc eadem „ Balistæ tela possent trahere quæ „ muschette vulgariter appellantur „. Scrittori riferiti dal Ch. Muratori, Diff. 26.

(4) Deve vedersi sopra la milizia de' secoli

rozzi la Differt. 26. del Ch. Muratori.

(5) Ved. Tom. III. p. m. 361. de' Viaggi del Ch. Sig. Targioni. Conserva il Ch. Sig. Decano Giorgi Professore Pisano un Codice membranaceo, in cui si contengono diversi documenti relativi al Supremo Dominio ritenuto dai Vescovi di Volterra sopra molti Castelli.

(6) Cecina Not. Ist. di Volter. p. 66., e 110. Targioni Viag. T. III. p. 375.

(7) Cod. delle deliberazioni de' Magistrati, e del generale Consiglio di Volterra segnato n. 2. Lib. I. pag. 10.

veniva a decidersi con la violenza, e con l'armi; le Città, ed i Castelli non conoscendo nè la loro forza, nè la loro debolezza, non soffrivano nè vera soggezione ad alcun Principe, nè sapean rivestirsi dei veri caratteri di libertà. Il ricorso al più potente era l'ordinaria maniera dei giudizj.

LX. I Pontefici, e gl'Imperatori esercitavano in tutta la Toscana i loro supremi diritti. Ognuno sa quanta, e come estesa interpretazione si desse alla potestà ecclesiastica, fino a credere che l'Imperio fosse un Feudo Pontificio, e che il Papa potesse a suo talento disporre dei Regni, e degli Imperj (1): Così S. Bernardo, a cui non piaceva l'elezione del Pontefice Eugenio, scrisse [2], „Ridiculum profecto videtur pannosum Hominum, cionem assumi ad præsidendum Principibus, ad imperandum „Episcopis, ad Regna, & Imperia disponenda. Ridiculum „an miraculum? „Il Papa nel MCCLXI. scomunicò i Pisani „pro eo quod contra mandatum Domini Papæ equitaverant „contra Lucanos, qui tenebant cum Ecclesia contra Dominum „Manfredum Principem, & Regem Siciliæ [3]. „Clemente V. nel MCCC.V. comandò con sue lettere circolari a' Comuni di Firenze, Lucca, Siena, Volterra, Prato, Colle, che per mezzo dei loro Sindaci gli rendessero conto della ragione per cui assediavano Pistoja [4]. Nel MCCCXL. furono scomunicati *Ataviano*, ed altri *Belforti* per avere occupata la signoria di Volterra, e doverono essi ricorrere a Benedetto XII., per esserne liberati. Clemente VI. nel MCCCXLIV. comandò sotto pena della scomunica a' Pisani, che facessero pace con Luchino Duca di Milano (5). Martino IV. delegò a Belluomo Pievano di Cascina le controversie vertenti fra il *Comune di Pisa* e l'*Ar-*

R

e l'Ar-

(1) Oltre la turba di tanti Scrittori. Ved. Tommasio *Histor. Content. Sacerd. & Imper. Cap. 8.*

(2) *Ep. 236.* Ad omnem Curiam Romanam quando elegerunt Abbatem S. Anastasii in Papam Eugenium.

(3) Monumento riferito dal Ch. P. Mattei

Tom. II. *Historia Eccl. Pisan.*

(4) Cod. delle Deliberazioni dei Magistrati, e del Sup. Consiglio di Volterra Lib. V. pag. 43.

(5) Ved. la Vita di Dino da Radicofani nell' Ist. degl' Arcivescovi Pisani scritta dal celebre P. Mattei.

e l' Arcivescovo Ruggieri II., „ Super temporalis jurisdictione Nebulæ, Montanini, Belore, Filestali de Valle Sercli, Ufilia-
ni Castrorum, & Villarum „ [1], avanti il quale volle, che si facesse il *giudizio*, e si presentassero i Sindaci, e Procuratori del Comune, e dell' Arcivescovo. Ma siccome il Pieveano distratto in altri affari, non potè attendere a simile incombenza (2), si agitò la causa avanti il Priore di S. Frediano di Lucca.

LXI. Chi non crederebbe che i Fiorentini fossero sudditi del Papa nel MCCCLXVI., vedendosi, che eglino stessi scrivono lettere commendatizie al Card. di Avignone, acciò sia amministrata giustizia in una questione civile, insorta fra gli *Artinghi, Abati, e Soderini*? Questi eran sudditi della Repubblica, e si trattava di cose esistenti nel Territorio [3]. Leggendo l'investitura concessa verso il MCDX. da *Alessandro V.* ai Fiorentini si crederebbe, che *Premilcuore, Dovadola, Modigliana*, ed altri *Castelli della Romagna* fossero Feudi [4]. Ma sapendo, che *Premilcuore* era della Repubblica fino dal MCCCLXXVII. [5], e che gli altri furono conquistati, e presi coll' armi [6], niuno esiterà di asserire che l'uso dei tempi portava somiglianti inutili concessioni con reciproca soddisfazione delle parti. Mi asterrò dal riferire altre testimonianze, di cui son ripiene copiosamente le vecchie carte.

LXII. Similmente gl' Imperatori, qualunque volta venivano in Italia, e qualora con la maggior forza facevanfi temere dalle signorie della Toscana, ai medesimi si aveva ricorso, e da essi ottenevanfi amplissimi privilegi. I nostri *Storici*,

i. 20.

(1) Documento tratto dall' Archivio dell' Arcivescovo di Pisa e riferito dal Ch. Cavalier Flamminio dal Borgo, Raccolta di Scelti Diplomi Pisani num. VII.

(2) Dominus Bellomus Plebanus de Cascina dicens se esse pluribus negotiis impeditum.

(3) Ved. le due lettere riportate nell' appendice N. 13. e 14. all' Epistola di M. Lapo da Castiglione stampata con

varie osservazioni dal celebratissimo Sig. Lorenzo Mehus.

(4) Instrumento nelle Riformazioni nel Lib. intir. Jurisdizio Fiorentina all' anno MCDX.

(5) Libro di Deliberazioni della Repubblica, di cui una copia trovasi nella Libreria Stroziana. Ved. il Ch. Sig. Manni de Sigill. Tom. VI. Sigill. 2.

(6) Lib. di Deliberazioni citaa.

i nostri Interpreti, le Raccolte del Goldasto, del Londorpio, dello Struvio, del Leibnizio, del Lünig, del Muratori, come pure tante *Differtazioni* del Gundlingio, Hahnio, Mascovio, Berger, ed i gravi Volumi del Bar. di Spanbhaghen, riferiscono molti documenti di atti giurisdizionali esercitati dagli Imperatori. Io non devo presentare la notizia diffusa di fatti tanto noti alle SS. LL. Illustriss. e Clarissime.

LXIII. Nasceva dalla superiore potenza in tal modo intesa, e dalla concorrenza delle giurisdizioni supreme, un involuppo, ed intralcio sì grande di prerogative e diritti, che sicuramente per conoscere la verità, non può farsi caso di uno, o altro fatto accaduto in sì lungo corso di anni, ma soltanto deve prendersi di mira la continenza tutta degli atti, o sia l'antico possesso proseguito con la successiva osservanza. Che se contro le famiglie un tempo dominatrici con giustissimi titoli, milita la ragione inappellabile della cessazione de' medesimi stante la derelizione, ed il lungo corso de' secoli, dovrà pure per i Sigg. della Gherardesca militare il principio istesso, e la ragione di averli continuamente conservati, e mantenuti. Questa sola è di tanto valore, che nella dubbiozza, o mancanza ancora di tutte le altre (che è un caso lontanissimo dal nostro), deve servire ampiamente per risolvere la controversia. Modestino Giureconsulto e Consigliere di Alessandro Severo, non dubitò nel *Lib. de Prescriptionib.*, di asserire „ Non puto „ delinquere cum qui in dubiis questionibus contra Fiscum facile „ responderit (1) „ e non dubitò l'Imp. Giustiniano di collocare sì nobile risposta nel numero delle leggi Auguste.

R 2

AR-

(1) L. 10. ff. de Jure Fisci. Oltre molti ved. Stryk de Sentent. contra Fiscum ferenda Opp. Vol. VIII. Diff.

II., ed il Ch. Barone d'Ickstatt Opuscul. Juridic. Opusc. X.

A R T I C. V.

CONTINUAZIONE DELLA PROVA DEL DOMINIO ANTECEDENTE
L'ACCOMANDIGIA, E RISPOSTA ALLE OPPOSIZIONI DEDOTTE
DALLA CONCESSIONE DELLE RAPPRESAGLIE, DALL'ELE-
ZIONE DI ALCUNI GIUSDICENTI, DALLA CITTADINANZA
PISANA, DAI BANDI DI RIBELLIONE, E DALLO STATU-
TO DEL MCCCCLXXX.

I. **B**ene intesa la costituzione del governo Pisano in rappor-
to alle Signorie del contado nei tempi che precederono
la prima resa di Pisa, sarà molto facile l'intendere che
le opposizioni del Regio Fisco non sussistono, risultando dalla
non osservata mutazione delle circostanze, e qualità dei tempi
così lontani dai nostri. Obiettasi una concessione di rappresag-
lie contro i Volterrani fatta dal Comune di Pisa nel MCCCIX.
in favore di Lemmo da Bolgheri spogliato nel distretto di Vol-
terra di una considerabil somma di moneta (1). „ Tal fatto,
diceasi in contrario, „ dimostra sempre più in Bolgheri il do-
„ minio della Rep. Pisana perchè essa, e non i Signori Conti
„ della Gherardesca, chiese ai Volterrani riparazione dell'affron-
„ to, e danno da loro fatto ai *Bolgheresi*, e concesse in Pisa
„ contro i Volterrani la rappresaglia (2), „ ed altrove „ altra ri-
„ prova della subjezione di questi castelli alla Repubblica Pi-
„ sana ci vien data dal Documento esistente nella Cancelleria
„ di Volterra (3).

II. Impariamo da quel documento, che il solo Lemmo
da Bolgheri fu spogliato, e che esso ricorse a Volterra, e a
Pisa per riparazione del danno, e vediamo che il Tronci
riferendo un tal fatto (4), ha moltiplicate le persone contro
la

(1) Istrumento del MCCCX. fil. Pis.
riportato nel Sommar. III. del Fisco.
Ivi „ Qualiter Lemmus de Bulgari..
petiit ... Lausum & Represaliam con-
cederem ipsi Lemmo...

(2) Scrittur. Contrar. I. cart. 2. §. Si-
milmente.

(3) Scrittur. Contr. III. §. Altra riprova.

(4) Tronci allegato in contrar. Scrittur.
III. l. c.

la fede dell' Istoria, e che i Bolgheresi rammentati ancora dal Fisco, si riducono poi ad un *solo*. Qual rapporto, e relazione avesse costui con Pisa, ed essendo originario di Bolgheri qual fosse il luogo del suo domicilio in quel tempo, e quale per tal ragione fosse la di lui condizione, non manifestasi nell' Istumento. Dimodoche provenendo da paese non suddito, poteva bene esser divenuto distrettuale Pisano, e come tale ottenere le rappresaglie, le quali si accordavano secondo la disposizione del Breve Pisano (1).

III. Ma omettendo questi e somiglianti riflessi, che potrebbero farsi rapporto all' incertezza, ed instabilità della condizione delle persone (2), ogni difficoltà si toglie, considerando che tutti i Signori, e Nobili del contado formavano, come abbiain detto, una lega federativa, della quale la Città aveva la presidenza (3). Cosicché tutti quelli, i quali costituivano una tale unione e sistema, si consideravano Pisani, ed erano fra loro secondo la diversità de' patti e convenzioni, e secondo le occorrenze e le circostanze, amici, socj, confederati, e aderenti (4). Ma chi può ignorare che le Città in favore di questi non intraprendessero la difesa, e non facessero la guerra? Le rappresaglie non erano se non piccole guerre (5), per togliere con la forza a qualunque cittadino della Città o terra che aveva negato di far giustizia, quanto bastasse a refarcire il danno causato da altri (6), e questo sicuramente concedevasi in difesa degl' amici, e confederati, siccome è notissimo, e in specie per l' autorità di tanti nostri antichi Interpreti (7). Da questo raccogliasi che la pro-

va

(1) Lib. I. Rub. 110. De Laussibus.

(2) In altro luogo parlasi ampiamente sopra questo soggetto.

(3) Ved. sopr. Artic. IV.

(4) Ved. sopr. Artic. IV.

(5) Vedansi i Concordanti presso il Sirtin. de Regalib. II. l. 30. Bernard. Schott. Exam. Juridic. tit. ne Fil. pro Patr.

(6) Oltre gli altri Muratori Dissert. 145.

(7) Bald. nella l. Ex hoc Jure 26. de

Just. & Jur. e nell' Auth. Sed omnino n. 22. Jacob. a Canib. Tractat. de Repressall. n. 28. Martin. da Eodi de Repressall. n. 31. Bartol. nel suo Trattato de Repressall. ed altri copiosamente riferiti da Arias de Mesa Var. Resolut. & Interpret. Jur. Lib. II. Cap. 21. n. 7. e 21., e da Gotofred. Peschwitz de Repressallis, come pure da Jac. Mullero, dal Majer, dal Verner ne loro Trattati delle Rappresaglie.

va del dominio dei Pisani sopra la Gherardesca, dedotta da quella concessione di rappresaglie, è affatto irrilevante.

IV. Di niun valore ancora mi sembrano le altre opposizioni dedotte dall'elezione di alcuni Uffiziali destinati a risiedere nella Signoria de' Gherardeschi (1). Dalla prova che si è fatta del dominio sopra la Città di Pisa ritenuto dai Conti Ugolino (2), Gaddo, (3), Ranieri (4), e successivamente da Bonifazio (5), e dal Conte Ranieri Novello suo figliuolo (6), se ne devono dedurre quelle conseguenze, con le quali può facilmente distruggerli ogni contraria asserzione, relativa al dominio dei Pisani, siccome in parte abbiamo di sopra osservato (7).

V. Un insigne documento del MCCCXL. riportato nel Sommario contrario, fa conoscere che il Conte Bonifazio di Donoratico allora Signore di Pisa (8), intervenne a simile deputazione (9). Che maraviglia è dunque, se esso promiscuamente governando i dominj Pisani, e quelli della sua famiglia, destinò ancora i giudicenti per la Gherardesca? Da ciò può crederli che non sussista l'illazione contraria, ove dicesi, se dunque la Repubblica Pisana, e non i Conti, mandava gli giudicenti ad amministrar Giustizia in Castagneto, Bolgheri, e Donoratico, non potrà negarsi da veruno, che questi castelli fossero sudditi della Repubblica Pisana (10). Dovendo per verità dedursene affatto il contrario, e dirsi piuttosto, che i Conti, e non il Comune, mandavano gli giudicenti non solo in Castagneto, Bolgheri, e Donoratico, ma in tutti gli altri dominj spettanti al Comune di Pisa.

VI. Sebbene da tali promozioni non si potrebbe dedurre la conseguenza, che il Fisco ne ricava, ancor nel caso, che i Ghe-

(1) Scritt. Contrar. I. cart. 3. Sommar. I. cart. 6. e 7.

(2) Artic. II. dal §. 24. al 49.

(3) Artic. III. §. V. e seq.

(4) Artic. III. §. VIII. e seq.

(5) Artic. III. §. XVI. e seq.

(6) Artic. III. §. XXVIII. e seq.

(7) Artic. III. §. XXXIII. e seq. ved. Artic. IV.

(8) Sopr. Artic. III. §. VIII. e seq.

(9) Sommar. contrar. I. Cart. 7. „ In-
„ frascripti Officiales Pisani Comunis
„ de sapientibus viris a Dominis Anzia-
„ nis Pis. Pop. electis una cum Domino
„ Comite Bonifacio.

(10) Scritt. contrar. I. Cart. 3. r. §. Se-
dunque.

i Gherardeschi non fossero stati in quel tempo padroni di Pisa. Simili elezioni fan vedere, che *le Città pensavano a mandare i Giudicanti* in alcuni luoghi, ove pretendevano di esercitar padronanza, ma da questo non si può dedurre, che tali Uffiziali vi fossero sempre ricevuti. Molti sono li esempi, che potrebbero riferirsi del secolo XIV. per rapporto ai *Pisani*, ai *Volterrani*, e ai *Fiorentini* nella somma incostanza, e nelle frequentissime mutazioni, e cambiamenti dei governi, e delle giurisdizioni in quei tempi turbulentissimi. Crede il Ch. Sig. Difensore contrario, che „ la potenza della Repubblica Pisana „ avrebbe durata poca fatica a far rispettare dai Conti le sue „ deliberazioni (1) „. Per altro se noi osserveremo la differenza fra il Comune di Pisa, e l'Aggregato di tutte le Signorie, dalle quali si formava la potenza dei Pisani (2): se vorremo considerare quante guerre, e quante paci fu costretta la Città a fare con i Nobili del contado (3), e particolarmente con la famiglia de' Gherardeschi (4), sarà facile il persuadere che la Comunità di Pisa trovasse non di rado al caso di veder disprezzate le sue ordinazioni. La sola guerra fatta dai Conti nel MCCCXCVI. (5), della quale parlasi ancora nelle contrarie scritture (6), è una riprova convincentissima per assicurare, che le deliberazioni Pisane poteron essere impunemente disprezzate, omettendo in questo proposito molti altri riflessi.

VII. Oltre di che, tali recapiti, qualora non sono rinforzati da altre prove, niente per se stessi possono esser significanti. Per le stravolte massime della Legislazione Toscana in quell'età, dall'elezione del giudice in alcun luogo, non può tirarsi la conseguenza al restante della giurisdizione, nè può escludersi con questo il diritto signoriale di alcun altro sopra il medesimo castello. Potevano i Pisani mandare un giudice-

(1) Scrittur. Contrar. III. §. Credo che se occorre.

(4) Ved. sopr. Artic. I. II. e III.

(5) Ved. sopr. Artic. III. §. LVII. e seq.

(6) Scrittur. Contrar. III. §. Esamineremo adesso.

(2) Ved. sopr. Artic. IV. estensamente.

(3) Ved. sopr. Artic. IV.

dicente senza che per altro restasse tolto il dominio dei Conti. Noi vediamo nella parte maggiore delle Accomandigie Fiorentine il riserva della giurisdizione, che dicevasi del sangue appartenere alla Repubblica. L'elezione di un Ufficiale deputato a presedere a' consimil dipartimento, non toglieva i diritti del dominio Signoriale.

VIII. Spesso concorrevano nel medesimo luogo, e nel medesimo castello i diritti di più padroni fra loro indipendenti, come ancora di presente talora succede. Le famiglie dei piccoli Signori del contado, facilmente e con ampiezza diramandosi, la giurisdizione sopra uno stesso luogo replicatamente si divideva. Alcune parti alienandosi, o per *dote*, o per *donazione*, o per *vendita* facilmente accadeva, che diversi fossero i padroni della giurisdizione sul medesimo territorio (1). Molti sono gli esempj nella *sola famiglia dei Conti* delle donazioni, eredità, e vendite, o della *metà*, o di un *terzo*, di un *quinto*, di un *sesto*, di un *dodicesimo*, e di un *ventiquattresimo* della giurisdizione sopra un solo castello (2), e quello, che diceasi dei Gherardeschi, costantemente può dirsi delle altre famiglie loro pari nel *contado di Pisa*, di *Volterra* (3), e di *Firenze* (4).

IX. A questo si aggiunge, che gl' Imperatori talora ad uno elargivano il *placito*, e il *fodro*, talora a diversa persona concedevano i *pedagj*, ed altri diritti giurisdizionali (5). Lo stesso accadeva di molti altri Principi, che facevano simili concessioni. Sarò contento di un solo esempio, che dimostri l'irregolo-

(1) Sopr. Artic. I. II. e III. ved. Artic. IV. §. 28. 29. 34. &

(2) Sopr. Artic. II. §. 53. 54. e altrove assai spesso.

(3) De Nobili di Querceto Ved. Targion. Tom. III. pag. 299. Cecina nelle Notizie di Volterra. Lami Delic. Eru. dit. T. X.

(4) Nel MCCLIV. e MCCLV. Guido ed altri Conti Guidi venderono la quarta parte del Castello di Empoli, di Vinci, di Monterappoli, e di altri

luoghi al Comune di Firenze, come vedesi negli Spogli del Gamurrini esistenti nell' Archivio segreto di S. A. R. Estesamente molte riprove possono averli leggendo l' Istoria che i due Ammirati scrissero dei Conti Guidi.

(5) All' Arcivescovo di Pisa l' Imperator Corrado II. concesse semplicemente *placitum*, & *fodrum* sopra Buti, come ancora l'istesso sopra Vico. Targ. Tom. III. pag. 337.